FASC. I. 4

"TERMINAZIONE COI CONTADI"

1334 - 1813, 1833

1

Fascicolo I N 4.

Legge pel catasto della malga Flavona

Fas. 531

Fasc II No 4

96

ad Li

Allegat A–Q.

Terminazione coi Contadi

Li 24 vino mese 3 1/2
pane tr 10 e una fiba
formaggio

Cauagliere di soli milla Talari Despero al tempo della
sottoscrizione della presente scrittura depositati, o sij
inuestiti dalla Comunità apresso codesta Provincia del
Pirlo, li di cui annui interessi però non meno
che il capitale intendasi restare di ragione della
medema Comunità come pure.

Ottauo Ciò che riguarda la somà delli Danni, e spese
da essere rimborsati al mentouato Cauagliere
si contenta esso (ciò a mera contemplazione delli
sopra nominati Illustri Sig.ri Interpositori) de soli nsoo
scionini facendone esso Cauagliere per pura e mera
sua generosità un rilascio del di più, che ben im-
porterebbe un'altro Tanto secondo il presentato suo espo-
sito delli nsoo milla scionini restano istantemente
cioè alla publicazione della presente scrittura
sborsati in puro ed effettivo Danaro di modo che
in tal mancanza intendesi reuocato l'accennato rilas
cio, anzi d'essa Comunità inapellabilmente cono-
sciuto, ed accettato l'espensato dal Cauagliere
presentato per liquido, e spontaneamente accettato

per tale, e quale, come se giudicialmente fosse stato
moderato: cosiche fin all'effettivo scorso di tal danaro
non verrà richiamata, ma solamente sospesa la pen
dente, e già disposta esecuzione militare: Dichiaran
Nono dosi inoltre essa Comunità rispetto al sopra accenna
to secondo punto della spontanea pimestrale asseri
ta che se nel sopra espresso termine perentorio di
mesi sie. La causa non fosse terminata, o almeno
non presentati gli atti alla Regenza, essa Comu
nità ed ipso ceda, e rinonzi a qualsi ogni altra lite,
o di lei prosecuzione, rinonciando solenemente ora per
allora a qual si sia eccezione di grave, o di fatto, ed
in specie a qual ogni beneficio ad essa competente
come pure a qual si ogni remedio di restituzione
prorogazione di termine, appellazione revisione, ri
corso e sotto qual si ogni colore obbliga però
Decimo detta Comità di dare principio a tale lite subito dopo la
publicazione della presente scrittura, e specialmente di dover es
sa come parte attrice produrre quelli atti Relleri quali
dopo la publicazione della nota sommaria compa-
rirono

rirono in Luce, e di presente si ritrovano appresso il Sig.r D.r Torresani, o almeno non opposti all'estragione di Detti atti: stà Lo Istesso rinonzie e clausule sobliga pure esso comunità Di mui debitamente osservare di Venere per rato e grato tutti li punti e cose premesse sotto pena Del instante denuncio ne a favore Del Camaglieve Della sopra accennata de positata cauzione reale, angi per maggiore corroborazione, ed irrevocabile osservazione della presente scrittura verrà sotto scritta di proprio pugno come qui sotto siegue rispettivamente angi dambe le parte La ratificazione Del'eccmo Arcano, dichiarandosi inoltre di non intendere dette parti pregiu dicare colla presente scrittura a veruna ragione che all'augus tissima Casa d'Austria come padrona Direttaria del sud.to Feudo di Cardel Valler competir potesse: Cosi Fede Inspruck adi 26 Aug: 1839 1748

= Omissis =

(L:45) Giorgio Ferdinando conte Guarienti come Comissario Regio Cesareo

(L:45) Carlo Girolamo Barone Cristani come mediatore di comune consenso eletto.

(L:45) Francesco Antonio Alberti comune mediatore spa come sopra

(L:45) Domenico Conte di Spaur e Valer

(L:45) A.to Gio: Domenico Mantroni Avocato come Procuratore del'

(L:45) Ill.mo sig.r Conte Domenico d'Spaur

166

L 45 Joannes Antonius Casotti Publicus Tridenti Aut: pmpa
e suo orig.le mihi collatis omia desumpsi et facta diligenti
collatione cum eo concordare inveni in quorum fidem
appono Ad Laudem Dei Deiparaque Virginis amen

Giovani Casotti quarantesimo Aut: publico
di Trento ha' doppiato fedelmente la
presente copia da altra autentica co-
pia come sopra. Fatta prima la sua collazi.
alle predette con la medema e concordare
con la medema attesta in fede appò.

P.S. N: L'originale predetto le ne rogò il spettante sig.
Bart.o Antonio Casotti anno 1748 a questa con altre carte
a minacie dell'esecuzion militare quando non mes.
servan accettato.

1665 13/5

Transagrione Dell'Ill.mo fig.r Conte Girolamo Sporo e Valer di Castel d'Sopra, e La Comunità d'Tuenno

1665
13/III

In Christi noe anno Dñi milesimo seiscentesimo sexagesimo quinto: Ind.e 13.ta die Veneris, decima octa mensis Martij, in Aerra Tuenni et in Platea dicti Loci ante domum Nicolaj Couae presentibus testibus ipsis rogatis et adhibitis nuncium fi.s D.i Antonio Domaggelli Cles et Marco Ber: gamo Cotheli.

Essendo stato ivi esposto essere vertito Litigio tra l'Ill.mo fig.r Giro lamo Conte di Sporo e Valer coppiere Credattario del Serenis. simo Contado del Tirolo, e la Magnifica Comunità di Tuenno per il Condeggiare nella Valle di Nouel e come nelli atti del pattabile Dno Matteo Negetto Not.o di Cana: verno. Quali parti per schivare ulteriore Litigio ancora per: dendo e spargier dispendij sono venuti alla infrascritta com: posizione, accordo e transagione amichabile di essere inuiola: bilmente, e perpetuamente osservata come nelli sottoscritti capitoli le pene in essi contenute.

Primo che la ragione di Fare la Legna e di Condeggiare nella Val di Nouelo, e Comune di Tuenno resti conforme contenuto li seguenti capitoli, e conuentioni, e per il passato

in virtù del possesso immemorabile al Castel Valle atti-
nente ad esso Ill.mo sig.r Conte Girolamo, e sua sig.r Eredi
in modo, che questi fave le Legne, cioè Rovi, carpeni, e
Legnà da foglia di fuori delle grave due, o tre alla
carga, e dentro le grave cinque alla carga conforme
fano li altri vicini di Tuenno, e detta legna da foglia
non possi essere ingagiata dalli detti vicini di Tuenno
in pregiudizio, ed esclusione de detto Castello.

Secondo Che della Legna di forno possi sua sig.a Ill.ma oltre le gra-
ve seniossi, e favne come l'altri vicini di Tuenno due alla carga

Terzo Che l'onoranda Comunità possa ingagare, e disgagare
a suo beneplacito.

Quarto Che detta Comunità sia tenuta, ed obligata ogni volta, che
sarà per sparire, e disgagare per metere qualche sorte di
legna, di Rasa, Peggi, Aneggi, overo di Larici, avisare esso
Ill.mo sig.r Conte, e consegnarli una sorte sola perpetua-
mente ad esso Ill.mo sig.r overo suoi sig.ri Eredi, dovessi
riconoscersi il mezo; e questo li vicini hanno concesso, per-
che all'incontro esso sig.r Conte gli ha donato parte
delle spese giudiziali, e estragiudiziali, e questo perche essi
sig.r Conti restino esenti delle Gagi, e caso esso sig.r:

Conte

e sua Eredi facessero tagliare, overo tagliassero più pezzi di detta Legna di quelli comporta la loro sorte possino, e debbino essere castigati conforme carta e provede la carta di Regola di Tuenno Cap: 67 et pacto, et consenso tra le parti contenenti.

Quinto che tutte le Legne d'ogni sorte, quali sua Sig.ria Ill.ma overo suoi Sig.ri Eredi faranno nel comune di Tuenno debba no essere condotte al suo Castello di Valer ed in di ne possa disponere oltre il suo Bisogno dodeci, o tredeci cavi annualmente per uso delli suoi affittalini, quali conducendone alle proprie abitazioni Dessi affittalini cioè ad uno di Lavillo e due di Campo, che tutti da ciò quel caso si possino punire come canta la carta di Regola, quando ma Sig.ria Ill.ma, e suoi eredi mutarà affittalini siino tenuti overo obligati aiutare il Regolano che sarà di tempo in Tempo di detta Comunità di Tuenno.

Sesto che detto Sig.r Conte, e sua successori debbano tralasciare intatta La Valle Sesta; con questo però, che mettendosi mano le Viene di Tuenno overo partendola possino anche li Sig.ri Conti avere la sua parte e la sorte

Sotto come li altri vicini, eccettuato il caso, che la Comunità sopra per fare Calcare, nel qual Caso sua Sig.ria Illma non possi di quelle pretender cosa alcuna.

Settimo si riserbano anche per la Comunità le Salare, e le Comune, che l'istessa Comunità possi affittare dalli Bochi, come ha fatto per il passato, e non altrimenti, perga che detto Sig.r Conte, o sui Eredi non debbano pretender ius, o parte, in guisa però non si attendino affittargli in Grande delle raggioni del Castello.

Ottavo che facendo sua Sig.ria Illma ed Eredi lavorare in Foram, e fatte debbi quella introdure, e gettare giù per il Bosco del Cigalo verso S.t Emerciana, e non altrimenti.

Nono che contravenendo detto Illmo Sig.r Conte sua Eredi, ed Aff.ti alli patti, ed articoli di sopra dichiarati, e convenuti soggiacino alla pignoratione, ed alla pena prefissa dalla Carta di Regola conforme alli contrafattori, e perdita di detta Legna, e Taglieta, e Lavorassi dalli vicini.

Finalmente circa le Spese più occorse nel Obbligo fatto hanno convenuto le parti di stare a quello, che ha

Loro si sono intesi: e così ed in ogni altro miglior
modo si hà aggiustato, trattato, concluso, composto, accor-
dato, e fatto. Giurando ambe le parti rinunciare ad ogni lite, e
e contrasto. Presenti nell'antescritto Luogo espressati
Sig.ri Conte Girolamo per se, e suoi Sig.ri Eredi. e per la
parte della Comunità predetta d'Tuenno in publica Regg.
la per li Saltari, e sono delle campane chiamati, ed à detto
effetto convocati voluti: Il Nobile, e spettabile Sig.r Cristo-
foro Stinchi Reggente.

Mis.r Gio: Quavesima Mis.r Gio: Sanchi

Martin Perzin a nome
di Pietro Marden Gasper Maistel

Domenico Morad Allesandro Compagnaz

Odorico Quavesima tutti Giurati.

Gio: Q: Andrea Steffi. Baldesar q.m Batt.a Zanin Saltari

Nobile, e spettabili Sig.ri Domenico Manilio Paoli

Nobile, e spettabile Sig.r Gio: Angelo Cemi

M.r Antoni Contorti M.r Domenico Compagnaz

M.r Pietro Seggio M.r Gio: Batt.a Inen

Francesco Patiscka Lorenzo nel

Baldesar Compagnag. Gio: Guarient
Antonio Valentini Gio: Conforti
Girolamo Compagnag. Giovan q. Pietro Dal Lago
Carlo Vit Pompeo Bruni
Francesco Rey Antonio Sandri
Giovan Grand Stefano Pasquin
Donico Guarezima,

Quali come Sopra Negotiani, Giurati, comunità, et Detta Università di Trento asserendo essere la maggiore parte, ade almeno due parti delli medemi Vicini, li quali vista e ben intesa la presente composizione, concordo, ed amicabile transazione Letta, e publicata hanno accettato, Laudato, ed emologato questa con le cose corespe, dependenti, e con tutte le clausule, ponti, ed articoli nec. sarij, e dalle Leggi ritrovati, ed opportuni.

Promettendo ambe Dette parti tutte le cose, e capi antes. citti per se, e suoi Eredi, ed assenti Vicini perpetuamente osservare, ed inviolabilmente attendere, e non contravenire sotto pena di fiorini Trenta, spese, ed interessi in

lite

lite e fori, ed acciò hanno obligato essa posti li pro-
pri beni, e respettivamente quelli dotali della Comunità di
Tuenno intervenendo mutue e Legali stipulazioni alli-
menti, e così e con ogni altro meglior modo.

× Concessa anche facoltà d'estendere il presente rogito ad
complim faciendi facti tamen substantia minime mutata
e riserva di convalidarlo, e ratificarlo con le solennità
stabilite ad effectu quatenus fieri opus.

Ego Antonius Ruggius Cesy ubique auctoritate
de publicus Not.s qua fungor et publicans.
16/IX-1706 Concordare inuenit ad suo autentico meis in actis producto
sub decima sexta mensis novembris 1706 in omnibus et
per omnia et ita
Laurentius a Lacu Cancellarius et Not.s Vargiu actis in
casa Domus Ypsavia et Tuenna in quorum Legalitatem
se subscripsit

Ego Joannes Antonius Casoli Tuenni Not.s premissis
omnibus interfui eaque rogatus Deprompsit e sui regis
fili archivio et facta diligenti perlectione
cum eo concordare inuenit in quorum fe hic

12.

apposito

Giovanni Pietro Quaresima N.r publico
d'Vienno la presente copia con li pun
ti antescritti d'Transazione attesta fe
ra fedelmente nel addito nel dempto
re deponta da altra autentica copia in
Rede appresso

Sentenza Arbitramentale per li confini e Jurisdizione
con li Contadi e Vienni principiando a Settentrione

In Dei nomine Amen

Nos Joannes Baptista Busetus Juris Consultus et
Consiliarius Illmi et Revmi Episcopi Tridenti et
Cristophorus Floritius Juris Consultus Arbri et Arbitratores
et amicabiles Compositores electi in causa et differentia
jam diu verbente inter Communitatem et homines Villae
Vienni ex una et Communitatem et homines Villarum
Deresi et Cunevi Comitatus Flavoni parte ex altera
occasione et causa confiniem et terminationis montis
existentis versus Vallem Tonali videlicet prospectu partis
Occidentalis et Descendentis in dicta Vallem Tonali

ygne

usque ad aquas Frizingae: Vijs compromisso in nos
facto de iure et de facto de quo satis constat manu
Egregij Domini Christophori Olivi Notarij de Varo
et Langravij Theraspas Theraspagij de Pavito in capo-
nariam rogato sub die Octavana Dñi 6ti Julij 1575
in Castro Flanoni ad quod relatio habeatur. Vijs in-
vijs hinc inde a partibus Nobis exhibitis, ipsisque pa-
tibus plurimis in contradictorio Judicio ad faciendi au-
ditis, visoque Differentiae Loco tam in valle Pavali
quam in monte ipso, et precipue parte Declina
descendente in dictam Vallem cuius causa tota pendebat
Differentia, visisque omnibus videndis et considerandis
considerandis. Christi Dei respectu a quo cuncta rec-
ta procedunt iudicio Dicimus arbitramur, arbitra-
mentamur ac Sententiamus, atque componimus Statu-
mamus auctoritate Nobis in dicto compromisso attributa
et concessa, ut infra videtur. Quia namque pronun-
tiamus, et arbitramur, quod fines confines et termi-
ni inter dictas Universitates ratione Loci et com-

controversiae respectu videlicet partis declivae montis
descendentis in dicta Valle Douali a parte versus Flaconis
sint, et esse debeant. Primo incipiendo a summitate cu-
guli respicientis versus S. Emerengiana, et inde per-
gendo per sequendo summitatem cingulorum respicientium
versus aquam Trisingae descendentem per dictam Val-
et ita pergrediendo versus meridiem usque ad viam no-
minatam = La via Cava = statuendo itidem terminos
luchy dictam viam per passus quinquagenta intelligen-
do de passu quo terrae et agri mensurantur, et sic pergre-
diendo per Vallem inter Framete usque ad cingula
existentes apud viam montis inclusive iuxta terminos
in executione presenti nostrae sententiae et arbitramenti
per deputatos a Nobis figendos vel per Eggregios Dnos
Antonium De Luchy vicarium Comitatis Flaconi et
Christophorum Henr. De Vano, Declarando quod pars
declivis, quae est, et erit a praedicta terminatione et ter-
mini infra versus Valle et aquam Trisingae descendente

per Vale Vouali spectet pleno iure ad homines et Comunitatem Vuenni, alia vero pars a dicta Verminatione et terminis supra pertineat pleno iure ad homines et Comunitatem Comitatus Flauoni, ita quod una pars non habeat se ingerere in partem alterius, nec sibi inuicem Damnum aliquod inferre quoquo modo tam in pascuando, quam incidendo ligna sub poena unius libre nersij incurrenda per quemlibet et per quamque vice incaya contrafactionis, et applicanda parti lesse, et hoc ultra poenas quae a superioritatibus partium videbuntur statuende iuxta exigentiam temporis.

Declarando quod Salui praemissi homines Comitatus Flauoni seu eorum Conductores possint cum eorum animalibus ire bibendi causa ad aquam Prisinghae et transire per partem adiudicatam hominibus de Vuenno ita tamen ut non inferant ipsis Damnum, et Salui praemissi absolutionis partes ab hinc inde petitis et praetensis quomodolibet et causa premissae Diferentiae et controversiae et propterea Damnorum per Comitatenses Flauoni praetensorum et ab

aliis

omnibus expensis ita ut unaquaque pars suas Lites
exceptis tamen honorario nostro aequaliter a partibus
soluendo. Mandando partibus quatenus dare, et aequis
ere debeant huic nostrae sententiae, et arbitramento
sub poena de qua in compromisso. Et ita dicimus
arbitramur, et arbitramentamur, respectuamus, et absolutum.
Ad laudem omnipotentis Dei.
Respectuantes etiam dicti arbitri, et arbitratores ius praesens
dem sententiam, et arbitramentum interpretandi quatenus di
qua controuersia circa interpretationem oriatur.
Joannes Sapta Dusetus de Zalo Juris Consultus
Christophorus Tritius Laboretanus Juris Consultus.
Lecta lecta, et promulgata fuit haec praedicta ar
bitramentalis sententia per supradictos Clarissimos et
Excellentissimos Dnos Joannem Sapta Decretd
et Christophorum Tritium arbitros et arbitratores et
amicabiles compositores sedentes in Thalamo Maiori
Palatii Curiae Flaviani plebis eiusdem Valdi Annaniae
Tridentinae Dioecesis sub anno Domini millesimo

Quingentesimo nonagesimo octavo Indict: 9na die sa-
bathi Sexta Martij Julij praesentibus Excelenti Nobili
Doctore Roboreti, Excelenti Physico Dno Petro Antonio
Leucato, Domino Bernardino Dujino Chirurgo vero-
nensibus testibus ad Infrascripta, Egregio Dno Joanne Bti
de Nano, et Nicolao q. Jacobi Superio de qua-
rtibus ad praemissa Interticad vocatis et rogatis.
Presentibus D: Egregio Balthasare Arnaldo Thuren
et Antonio Pola fisico homine universitatis Vlan-
ni Noresi et Canevi, ad dicta sententicad acceptantibus
gratias agendibus sui Dominationibus De iustitia ad
ministrata.

L: S: S Ego Christophorus filius Domini Antonij De Ri-
vij de Nano publicus Apostolica et Imperiali Auctorita-
te Notarius praemissi omnibus ibi singulis interfui,
eaque rogatus scribere in corporantiam ad Egregio
Domino Laurentio Menapasio De Paulo publico
scripsit, et ad maiorem corroborationem signum Tabellionatus
Actij mei solitum apposui, et me subscripsi.
Ad Laudem Omnipotentis Dei.

Ego Cangratius Filius Quondi viri Dñi Nicolai
Mendafij De Camillo Ecclesij Vasculi Valliß Amarine
Tridentinae Diocesij Publicus Apostolica et Impe
riali Auctoritate Notarius quaedictis omnibus et singulis
interfuij eaque rogatus scribere in consonantiam cui Egre
gio Dño Christophoro Da Riuij De Vano publice
Scripsi in quorum fidem me suo solito mei Tabellionatus
officio subscripsi

Laudem Dei omnipotentis

Giouanni Padro quaresima Not. Publico
di Tuenno ha' Deposto Fedelmente ha'
quemapa copia Dal suo ogle in Vede
appogo

x Tenore Dell'interpretatione Della Sentenza Arbitra-
mentale Busetta e Frizz.

Noi Giouan Battista Busetto Dottor Cons: Del Principato
di Trento, et Christofore Frizo Dottor Arbitri, et arbitra-
tori essendo che nel esequire La sentenza nostra Arbitrale
o sia Laudo publicato tra la Comunità, et omini da
Quen Dall'una, e la Comunità, ed omini Del Contà da
Flauon Dall'altra nel meter gli termini nascendo dubio
nascesse dubio non potendo noi Despi per la difficultà
Dell'ascesa Del monte in persona andargli atendo d'nuouo
visto il luogo della differenza, ed quelo con diligentia
considerato per L'autorità a noi Data, et reservata come
in Detta Sententia, et Laudo di nuouo dichiariamo,
che il P.o termine a quo conforme al Detto laudo, et ar-
bitramento Delli cinquanta passi sotto la mà Casa =
Della corrispondere visto Ramite alla Busa existente
nel Cengio sopra la rouina del monte alli Depintati
per noi alla terminagione Demostrata, così ita che quela
Busa sinterdi il termine ad quem, et cosi che Detti
el quale

Deputi

Capitali debbino mutar li termini mediante in linea di retta
mista come di sopra dal primo all'ultimo termine &
In nisi Noe & In fine Capitula Cashi Maroni, Dio
cesi Andrinae anno 15.96 Indict. 9na die termini
decima Julij publicata fuit praemissa Declaratio
per Capitulum Dnos Arbitros praesentibus Egregio Dno
Joanne Nino Notario de Varo, et Nicolao Dufetto de
Rollo De obre & testibus rogatis & Praesentibus Egli:
Dodore Roberto Malfatto intervenientes pro Sindico Fla
coni et Laudante ac Egregio Dno Balthasare Arndi
Do Sindico Tuarri et nil Dicente.

L: + S Ego Christophorus Filius Dni Antonij de Blasij de
Varo Valli Amaraeae et Andrinae Diocesis Publicus Apos.
et Ipsi Auctoritate Not.rus Praemissis omnibus et singulis in
Vestri eaque Scribere in consonantia cum Dno Pancratio
Menapacio Not.o de Paulo publice Scripsi et ad hanc
Vm corroborationem Signum Tabellionatus ossibj mei
Solete appposui et me Subscripsi ac Laudi omni
potenti Dei.

Ego Pangratius Menapasius Not.^s Publici rogatus in Consonantiam cum Egreggio Dno Christophoro olim Scripsi

Giovanni Carlo Quaresima Not.^o Publico di Tuerno ha' deposto fedelmente l'antescritta copia dal suo orig.le in fede

affo

22

Lettera di sua Altezza Carlo Emanuele Madruzio
Ab extra

Illust.i ac Generoso Fideli nobis Dilecto Prospero Bar
ni a spor Dno Flavoni &

Carolus Emanuel Madrutius Dei Gratia Episcopus &c.
Capsqua Tridenti &

Illustris et Generose Fidelis Dilecte. Dagli Vomeni e
vicini di Vuen nostri sudditi ci viene esposto come
da lei vengano processati e travagliati perche abbino
boschegiato e tagliato legni nella silua silua e monte
della Val Sovalo, tutto che notoriamente giaccia nel
territorio e Domenio temporale di questo nostro Ve
rovato, massime negli luoghi specificati nelle ag.
gionte Loro preci, e che ne siano immemorabilmente
in antiquo possesso, dal qualle non potendo ne do
vendo Noi permettere, che di fatto vengano espulsati,
senza la. procedente cognitione Nostra o de nostri
Magistrati, auanti li qualli come Judici com
petenti li possessori devono essere Giudicialmen
te

de comunali, veniamo con le presenti a ricer-
carla, che per conservazione della buona vici-
anza, e di quanto in simil materia dispongono
le Leggi si compiaccia d'abbolir la detta molestia,
e non lasciarla papar più oltre, e quando la sua
protezione in contrario, di proporla avanti il nostro
Magistrato in queste Valli, che le sarà amministrata
la incorrotta, ed espedita Justitia, sicome in cas-
so contrario, che non sopiamo persuaderci della
di lei prudenza, e rettitudine, saressimo necessitati
per la protezione, che dobbiamo a giusti interessi
de Nostri Sudditi, di pensar ad altri partiti per mas-
simento delle Loro raggioni, e di quelle della nostra
Chiesa, ed attendendone da lei quanto prima amorevo-
le risposta, le auguramo da Dio dogni più abbon-
danza di Celesti Grazie.

Datum Tridenti ex Arce Nostr. Dom. Consilij Die Sca

Da Orì 1641

Ad Mandatu Illmi, et Reuml Dni Principis, et

Episcopi Propinq.

Risposta dell'Ill.re Sig.r Prospero Francesco
Barone di Spar e Sig.r di Flavon

Ad extra

All'Ill.mo e Ecc.mo mio Sig.r e Pron Grand.mo Mon.r
Sig.r Carlo Emanuele Principe e Vescovo di Vra
Sig.ria Conte di Challand. Trento.

Ill.mo e Ecc.mo Sig.r Sig.r Principe Sig.r et Pron Grand.mo
Non è mai stato pensiero mio di travagliare Giudizi
di V.ra Sig.a Ill.ma e Ecc.ma, ne di occupare un minimo
Palmo di Territorio di suo Dominio Episcopale fin.
ne ad istanza del Nomeni e Vicini di Tuenno vien
ne supposto a V.a Sig.a Ill.ma e Ecc.ma nella sua
a me transmessa Là, ma bene di conservare, e difen.
dere La giurisdizione del mio Contado Monti Selve
ed altre sue aderenze a quelle soggette da di
ritto, e tanto le ardisca offendere, e usurpare che
per ciò sapendo io quanto La V.a Sig.a Ill.ma e
Ecc.ma

Acuma? brama, che la giustitia contra li trasgressori habbi suo effetto, non potra se non dire che io habbi giustamente fatto Dal mio officio procurare contra alcuni vicini di Vuerno per auer essi tagliato contro li Proclami di questo Contado una quantità di Legni di molta valuta nella Montagna Dal Magazone fra li Confini = Del Bro Dal Asino = e Cozati, sendo più che notorio, che detto monte giace nel Dominio e Territorio Del Sr. mio Contado, quali inoltre formalmente citati ha difendersi cognoscendosi colpeuoli, non essendo comparsi furono condanati nella pena di Dett' Proclami, che anco per comprobare la giustitia di questo criminale oltre l'informacione Dall'Giudice Sig.r D. Antonio Olivo mio Vicario Data alla Ca. risorse Sig.r suoi Consiglieri già alcuni giorni, se ha passo riuerentemente per informare Maggior mente la V.a Sig.ria Illma e Eccma inuiandogli li Lucci inclusi Scritture, Dalle quale

concorende con esse l'immemorabile possesso di
questo Contado, verà in cognitione della verità del
fatto, ed acciò possi nel rescritto di V.a Sig.ria Ill.ma e
Ecc.ma eligere la condanna delli condannati. La
supplico graciarmi della licenza, siccome all'incon
tro in questo mio Contado li suoi Esatori Fiscali
contro li medemi miei Sudditi, e stata da me conce
sa mediante lettera di V.a Sig.ria Ill.ma e Ecc.ma
con parola di Parigliar, e di reciproca compen
sanza in simili, ed altre occasioni dove persuade
rommi della vicinitudine di V.a Sig.ria Ill.ma e Ecc.ma,
ed che resterà servita attendo quanto desidero
gli fazio humile riverenza.

Siracusa li 12 Genaro 1642

Di V.a Sig.ria Ill.ma e Ecc.ma

Devotiss.o Servit.re Vassallo

Prospero Francesco Bavone di Spor, e Sig.r di Flaun

Carolus Emanuel Madruttius Dei Gratia Episcopus Princepsque Tridenti.

Illustri, et Generosi Nobili Fideli Dilecte. Fatto che sarà il conueniente riflesso, sopra le ragioni mottiue fatti nella sua delli Dodeci del prossimo passato mese di Genaro, et recapiti congiontamente a noi transmessi, et Sarto La douuta matura considerazione, sopra le ragioni, che per il negnente Venerdì, sono per proporre li Vomeni, e Vicini di Thueno, si trattiera, sopra la controuersia pendente fra Lui, et suo Dotti Vomeni quella Deliberazione, che comportera il giusto, e ragioneuole auertenda intanto, che come la Buona mente sua è, di non intender d'occupar pur un palmo di Terreno del Dominio di questa nostra Chiesa, così noi non permettiamo de dal canto de nostri Sudditi, venga in alcun conto pregiudicato alle ragioni del suo Contado, ma Cerchi

ypeciamo che cadauno si trattenga ne limiti suoi,
promettendo di dalle sua retta intentione sempre effetti
corrispondenti alla ragione, e giustitia incontrata
che in ciò siamo per ammettere. Mentre
per fine da Dio Benedetto li pregamo vera
felicità.

Dalli Tridenti ex Arce nostra Doni Consilij

die 24 Febraary 1642

Ad Mandatum Illmi, et Rmi Dni
Episcopi, et Principis proprium

Illmo, e Rmo Principe, Sig.re, Sig.r Pron Colendiss.
Hauemo visto le pretese raggioni, et scritture trasmesse costà dalli Illmo Sig.r Conte di Piauon,
atteso il gratissimo Espresso ottenuto ad un nostro
humilissimo Memoriale sotto li 27 del corrente,
da quali tra le altre cose, si scopre chiaro, che
alli Viciné del Contado di Piauon fel concesso

si

di poter affittar la Montagna del Macagnone
solamente, come dall'aperto accordo seguito in Spr.
pruga il 18 Maggio 1513. Seg: N.o 6 Vede anco
affirma la fede del suo sig.r Giovanni Seg: N.o 3
Vede Padmette, dando più che in virtù di detto accordo
applicano l'affitto alla Chiesa di S.to Giovani Batta,
restando una honesta recognitione alli Illmi
Sig.ri Di D.to Contado, come appunto dice detto accordo
presentato dalla parte, et benche li interuenienti
pli vicini delle Ville di D.to Contado, et pp detta
Chiesa pretino aver affittato detto Macagnone, come
per aperte Loro Locazioni non potevano, ne pono
di ragione in modo alcuno affittar il pra Dall'asino
Lontano da detto Macagnone circa tre Miglia essendo
quello sottoposto al Vescovado di V.a Sig.r Illma
et Reuma, et non compreso nel detto Macagnone
et da noi per fatto antichissimamente posseduto,

come ad occio si può veder, et li andrà lo Rinoltano
come altri vestigij, essendone rui tagliati legnami in
grande quantità, che pur da altri non puono aver
stati tagliati, non potendosegli appropriare, ne pervenirgli
ove quando anco volontieri alcuni de nri vicini
altrove tagliati legnami in d.to pra dal aspino,
li hano tagliati come in loco proprio: si mette
anco in consideratione a sua Mtà et Ecc.ma sig.ria,
che non permetta, che Quelli d'detto Contado d'Latro
appunto il suo Contado, come intendeva fare l'anno 1619,
et auendo affittato detto Macagnone a pegorari gli
Regolarono anco a Sisla non più Condaro d'un archi
bugiata dal Lago grande, ove li nostri officiali
di quel tempo per conservatione delle ragioni
Episcopali, et nostre li vigilorono, p il che furono
processati di spoglio condanati, et bandi da quella
Giurisdizione, et allegando esser stato spoglio nel

Contado

Contado, che pur giustificato il contrario, furono in
reuditione absolti, come consta da processi, et sentenze
segrete, et però humilmente ricorriamo da Vª
Sig.ª Illma et Ecc.ma et sua protettione, acciò d'quel
ordine, che conoscerà espediente, che non siamo priua
ti del nostro antico possesso, remanendo pregiudicato
alle ragioni Episcopali, et altre, (come altre volte
hauemo supplicato) di conuenirli per leggi d'Hamari,
auanti il suo Magistrato Dele. Valli, o in altra
maniera che parerà a Vª Sig.ª Illma et Ecc.ma più
espediente, come speramo della sua incorrotta Giusti-
tia, et sopra benignità ottener et atto Sig.ª La
felicità di sua Sig.ª Illma et Ecc.ma

Fideli.ª sudd.ti et hum.mi Seruitori li Homeni
et Vicini di Thuenno Val d'Anaone

Exhibeantur ad manus nob.is Actj documenta
in processu allegata, qui ijs referad et deliberandj
Signat.ª vltima Feb.ij 1642 Christophorus Migatius

Ill.mo e Ecc.mo Firenze 6. Padrone mio Oss.mo

Doppo la lettera di V.S. Ill.ma e Ecc.ma scrittami sotto li
26 Feb.o decorso, con la quale mi fù accennato, che
stimava necessario Cuchi parimente li huomini è
sudditi sui di Pruenno sopra le mie ragioni a
V.S. Ill.ma e Ecc.ma con mia Lettera delli 12 Genaro
inviatali, li quali credono haver incontro altre, et miglior
ragioni, delle quali io mi compiacesso di aspettar, che ciò fosse
effettuato, sicome mi fù scritto, che non sarebbe mancato
di maturare la spedizione; Son sempre stato con molto
desiderio aspettando qualche risolutione. Ma perche fin
ora non è comparsami risposta alcuna, altro non mi
resta persuadere, se non che li suoi sudditi saranno
rimasti capaci della verità delle mie ragioni, et indisso-
lubili ragioni, contro le quali senza indarno di temerità
non possono con fondamento contrastare. Laonde
V.S. Ill.ma et Ecc.ma mi farà gratia di concedor-
mi

mi qualunque necessario, et opportuno suffragio
per poter esigere dalli contumaci la condanna, nella
quale furono giustamente condannati, ne saneva a
male se per conseruagione delle ragioni del mio
Contado prouedo, come dispigno, contro altri delinquenti
o complici conforme alla disposigione delle Leggi, ff.
seruendomi all'incontro a simili, et altri comandi d'Vs.
Illma, e Ecc.ma prontissimo a quale facio riuerenza.
Di Flamone li 30 Giugno 1642
Di Vs. Illma, e Ecc.ma

Deuotiss. Seruit. e Vassallo
Prospero Franco D. Da spor, d'Sf. di Flamon

Illmo, e Ecc.mo Principe Sf. è Pron mio Colmo
Dalla Lettera d'Vs. Illma, e Ecc.ma scrittami sotto li 14
spirante in risposta della mia delli 30 detto scuopro che
gli suoi Sudditi di Thuenno gli abbino portato, e ra-
presentato ragioni per dimostrar che il prato Dal
asino.

Carolus Emanuel

Dal Sig.r Prospero Perl.o al Governo Dilecte Fidelis. Come con la nostra
Patente de 5bre sotto li 26 Feb.o prossimo scritta gli habbiamo fi-
gnificato, il voler uedi li Feudi di Tuenno sopra li
ricapiti da lei per fondamento della sua intent.a cir
ca la consaputa sua pretensione contra essi di Tuenno
comunicatici, essi sin hora loro ne hanno portato, et ra-
presentato alcune ragioni, et prouue per dimostrare, che
il prato Dell'asini quali si contende non è nella
Montagna del Macagnone situata nel suo Contado di
Flauone, riferendosi perciò anco sopra proprie due di
lei produtte, et allegando, che il detto contentioso prato
è separato dal Macagnone, et discosto circa trei
miglia, et che di mezzo vi è il Malgaro di Flauone,
et di più, et nel medemo prato sono torri, da fue-
gar legnami li quali non possono seruir se non
uerso la Valle di Tonale per il comune de detti di
Tuenno, oltre varij altri gospesonj pacificamente
et publicamente da Lungo et antico tempo

per

per essi da Thuenno in d.to prato esercitati. Laonde
stimando noi colesse ragioni dosse di meno che ancora
lei, venendone fatta capace, facilmente aquela sacqui-
tera, gli habbiamo, in risposta della sua nouamente
dalli 10 del corrente scrittaci, voluto insinuare, se
gli paresse di mandar qua persona alei confidente
per veder et riferirgli tutte raggioni uolentieri gliè
le communicaressemo offerendoci anche à condescendere
mentre più gli piacesse, et siamo dall'una, et l'altra Can-
da deputati comipari, per veder il luogo della differenza
et quella decidere, et mentre sopra ciò staressimo atta-
ndendo sua dichiaragione gli auguriamo vera felici-
tá.
Dalle Nuuenti ex arce li 14 Junij 1642

Ill.mo e Ecc.mo Prencipe P.ron mio Col.mo

Della Lettera d'V.A. Ser.ma Ill.ma e Ecc.ma scrittami sotto li
14 spirante in risposta della mia d'io detto sacquito
de gli suoi Sudditi di Thuenno gli occorre
portato

portato, e rappresentato raggioni per dimostrare che
il prato dell'asino non è nella Montagna del
Macarone situata nel Contado di Piavone, ma de
è separato, e discosto da quello circa 3 Miglia, et
de di Reggio vi fu il Malgaro di Piavone, anci
che vi siano nel medemo prato doui da soueggare
legnami, li quali non possono seruire se non verso la
Vale d'Incalo oltre vary allegati atti possessorij pari
ficamente e publicamente: come asserisse, da Longo,
et antico tempo per essi da Rheno in detto prato
esercitati; Le quali raggioni prima di Vanto niente,
che veneno di quelle io fatto capace, essi per aggiu-
dicarmi, sicome desidera prouda a mostrarle, offerite
a persona, che da me fosse a quella volta mandata,
come anco di condescendere, che siano Dall'una e l'al-
tra parte deputati Come pure per vedere il luogo
della differenza e quella decidere. sopra di che
ancorche io potessi con fondamento replicare a V.S.

Illmâ e Ecc.ma, che la mia pretensione della proprietà
del Sud.o prato non è fondata in quanto, che sij in istesso
corpo col Macajone, et che indi nulla seguitar conseguentia
a mio pregiudizio, Re Salmete, che sij discosto dal Macajone
tanto come vien asserito, et che ne anche per questo quid
quod infertur a favore d'admirecto giouerebbe à Suoi Sud.
detti per la proprietà di quello, nemeno che li fosse per
Sequestro, o altri aspetti alli possessorij siano stati sperati
tati publicamente, pacificamente, e con saputa mia, Mark
che posso io giustificare Vra Ill.ma contrario per testimoni
degni de fede, oltre gli documenti a Vs: Illmâ, e Ecc.ma
di già prontamente da me inviati, et che perciò
giuridicamente per conservatione d'questo mio territorio
del Contado di Piavone che reconosco dall Augus
t.ma Casa Austriaca potrei praticar quello praticano
altri senza meter il corto in contesa. Pertanto
perche desidero, che Vs: Illmâ, e Ecc.ma resti Sgannata
dalla mala informatione Datagli da Suoi

Sud.

Sudditi e che vna, e l'altra parte resti capace del
la verità, il che però non può essere senza che
io vedi, e consideri le scritte da detti suoi fau
ti portate, e rappresentateli ragioni. Per tanto
compiacerassi V.S. Illma, e Eccma a non mostrar dif
fidenza di comunicarmi in scritto dette raggioni,
sicome io per riuerente ossequio, che le professo mi
son mostrato prontissimo in mandarli le mie, sicura
doppo, che l'auerà viste, e considerate ò che da me
stesso le saranno chiare, e preualeranno alle mie,
m'acquietarò senza più molestarla, ò se le stimarò
dubbie manderò persona a me confidente per quelle
trattamento, ò che mi appiggierò all'aperto partito
di eleger Comij per ultimazione di questo affare,
e mentre attendo l'effetto d'questo mio giusto pe
sicro a V.S. Illma, e Eccma Bacio riuerentemente
le mani.

di Piacenza li 22 Giugno 1642.

Di V.S. Illma e Eccma

Devmo Obmo Servo e Vassallo

Prospero Franco B. De Spoor, del Sr. di Flauon.

Carolus Emanuel &c. Dilecte et Fidelis.

Vediamo dalla Sua delli 22 del prossimo passati, sottoci per la controversia circa il Logo del prato dal asino da lei preteso, che aspetti al suo Contado di Flauone, et all'incontro da noi, sudditi di Huerro, che sia della Contà loro, come ella ora dice, non fondar la pretensione sua in ciò che Sr. prato sia un istesso corpo col Macajone, sopra il che gli diamo da considerare le proprie produtte dalli sotto li n.i B.i C.i non parlano d'altro, che del monte di detto Macajone, come d'un corpo aspettante alla chiesa Parochiale costi a Flauone, e parte nelle Coragine da lei al Legade si ritrova, che, Perche quelle del Macajone includono anco il prato d'd'asino, e li possessi, tuttauia circhi dono come compresi in un corpo a Sr. Parochiale, la quale pure per le dette fedi n.o D. e G non ha da pretender

pretendeva qui altro, che il Macajone, sicche essendo il
Prato dal altro, come li Sud.ti nostri lo pretendono per
suo, separato, e dicorto, secondo che già gl'abbiamo
già mostrato dal Macajone, indubitatamente quindi
è da inferirsi, che come questo prato non è compreso
nel monte di Macajone, così ne anco sotto le raggioni
che lei può avere sopra questo, la può trar parte quel-
concorrendo a favore de nri Sudetti, che da loro si
questo prato continuamente, e pacificamente da molti
e molti anni sono stati esercitati diverse atti possesso:
ri, e che l'istessa natura del suo sito dimostra non
poter aspettar, se non ad essi Sudetti nostri ne Dalla
parte di lei, o sua Sudetti vien provato atto simile
di possesso, non potendo la parte Locazioni provarlo,
mentre non vien insieme dimostrato, che li conduttori
habbino effettivamente, effettivamente sapendo, o compor-
tando quelli di Thuenno, goduto in virtù dopea Loca-
tioni questo prato, qual corrua da canto suo fin ora

non

non è stata portata, sicche come con la prossima nrā
gli scrissemo, così stamia ci persuadiamo, che uedute, e ben
considerate da lei queste ragioni la s'aquietarà, alqual
fine anco ci contentiamo, che le gli siano comunicate,
hauendo noi già dato ord.e che le siano copiate, e trasm.e
mepegli confidando nella gentilezza, et integrità sua,
che non intraprenderà altro, che il giusto, e raggioneuole
ne si lascierà indur d'accenat.o esempi ingiust.i dalli
contro questa Chiesa attentati a fare il simile, nel qual
caso pur anco noi non mancaressimo di giusta difesa, come
sin hora contro tali ingiusti attentati dalli non ab.
biamo mancato, e tuttauia insistiamo se bene la con
giontura di tempi prolonga il fine, che per hora in ripos.
da N.o S.re gli habbiamo voluto insinuare, mentre
da dio gli auguriamo frutti della sua grazia.

Dat.i 4 July 1642

Giouanni Paolo Guarasina Not.i pub.i di Trento Ha
Deposto fedelmente L'antescritte copie di Lettere apre
me con la Supplica di quelle di Trento Da lui Esi
a se ejbite in Fede di che ego

12

Copia di Decreto Cole contro quelli d'Iuenno per il Pra della
- assino e Cavalli da quei d'Illavon.

In xpi nōe
Iuramenty expeditōi criminalis inchiste pro capry
per nos, et officiū nostrū cōr: et aduersus Joannē
Antonū Arnoldū, Riclaud Caguinū, Francū Bendel
et Barthr Sandri ces de Iuenno in eis, de eis
et sup eis quod fuerint aut fuerē nonnullos et nimos
excessus Comitales et Iurisdictōis Castri Illavori loco
dr alli Boggioli, et al Pra dell'Asor ubi legna multa
incidere conducendo illa per loud Toudi, et per illius vie
lem ad villa Iuenni, et quidē contra prohibitōs ma
dandatos proclamatos et edicta publicata, et emanata
ab Illma Superioritate dicte Comitatus de non inci
dendo nemoribus spectantibus ad Comitatū predictū
Vijs testibus examinatis, concurrente etiam publicatione
facta presenti inquisitōi pro confessa in cōr: dicta
Iuris inquisitōne ob non parūsse in comparendo
coram nobis ad respondendū dē inquisitōni, fuit
fuerint formitus citati, et proclamati. Vijs denique

fo

proclamat praedicti, et alij de Jure videndj.

Christi noẽ repetito

Considerati proclatori praedicti, moderata eorũ poena condemnamus dictos inquisitos, et quemlibet eorũ in [illegible] quinquaginta Fisco applicandis et in oibus expensis, ac honorario nostro, et ita omni mel: mo. Jure nobis reservato etiam puniendi cõ alios complices, et consacientes, proclamatibus prefatis atque Comunitatibus eiusdẽ Comitatus pro [illegible] fiet quatenus.

Ant:s Olivus Vic:o

Lata et lecta fuit, et est pro diffinitiva sententia per Ill:mu et Clar:m J: V: D. Dnũ Antoniũ Oliuũ Vicariũ [illegible] dict:is Castri Flauoni sedente pro tribunali in [illegible] domus habitationis mei Actj sub die mensis tertia 7bris 1741 ind:e nona Flauoni, praesentibus Dnõ Joa Bapta Olmar de [illegible] minori, Nicolao D'Antonines, et Barto De Augustinis, his ducibus de Flauono Testibus, et publicat: praesentis sententiae vocatis, rogatis.

L. + S.

Ego Gaspar q: Nob: Dni [illegible] De Job de Cu-
neo plebis Flauoni Valis Arnonae, et Dioecesis

4 h

Indentinae pubcr Imple aut.le Off.i publicationi
p.nti Sententiae Interlini, et rogatus Scripsi me subscr.
in fide Quod Signo solito mei Off.ij apposui et
corroborai Ad laud.e Sanct.ae Trinitatis

Attestato Parochiale di Piauon

Al Nome di Dio

Fede faccio io Infrascto con la presente sottoscritta et sigillata con il mio proprio sigillo, come trovandomi Pio: Curato della Pieve di Piauone conta' pp il passato Danni 40 in c.a La Montagna nomta Macajone situata nel Contado di Piauone è sempre stata Locata a Forestieri Pegorari a nome della Chiesa Parochiale di S.to Gio: Battista Pieve suddetta come appare da molte Locazioni publiche e private, le quali si conservano nella Sacristia di d.ta Chiesa. Oltra che se ritrova anco in questa Montagna registrata et approprjata nell'inventario de Mobili et Imobili Servato nella Chiesa a questo fine e custodito.

Data nella Canonica di Piauon il dì 12 del mese di Genaro 1642 -

L: +5 Jo Ant.o Brent.e Curato pel istesso Loco

Giouanni Paolo quarantesima Rat. de sopra

Fedelmente La premessa Copia e con quella

concordare l'attesta in fede a.to

12/1595

46

Locacione Del Mag.one

In Christi Noe Amen: Anno Dñi Millmo quingmo
nonagesimo octavo Indict.e sexta die Martis duode
cimo Mensis Januarij in villa Flavoni plebis
eiusdem Comitatus Castri Flavoni, Valliis Annau
et Diocesis Tridenti in stupa nova domus ha
bitatis mei Notarij infrascripti postibus Mag.ci Dñi Jo
annis de Nano habit.e in villa Campi Ennii
et Joe fratre mei Notarij infrascripti hinc ad in
frascripta cta et singula vocatis, notis, rogatisque
ibique ipsis constitutis testis ss.li Joe Cova, Joe q.m
alt.is Magnif.ci Joannis De Zanninis ut legalari
villae Flavoni, ostephony a Flavio, Angel Sergagnon
de Dereso, ut et legulari Comunitatis Dereti. Petry Dan
et Baldesar De Donatis De Cuneno, ut legulari Vni
versitatis villae Cuneni, sulicet uenerunt ibique coram
se et suis successoribus, ac nob.s Sindici Ecclesiae ss.ti
Joannis Baptistae de Flavono, et pro ipsa Ecclesia stan
tes et stipulantes p. ipsos successores suos et
sindicatum Ecclesiae de vacto promiserunt in pr.

propris cond bonis in forma ejusdem nāe et titulo
locationis temporalis dederunt concesserunt et
locauerunt ad pensionem Nobi Dno Jasparo Illy
Ex.mo spectabili Dnō Jasparo D. de Soys Cureui
Blesij Mauoni Valis Annaniae et Vicaji Indentrae
hic cum presenti stipulanti et gducenti nōe et vice Dni
Viani Cosmae de Casimodeo D. Fasano, et per eo pro-
mittens in propris suis bonis de rato habent in forā
hinc ad annos tres pne futuros, et scripsolebos Dnī
pions gsns locatio tempore quo ouer Dacuntq in Mon
daneis de anno presenti usque ad terminū stipti
et gducend montaneā nominatam il Macaon simal cū
prato nominato il pra Dalasen, et li pozzoli, et cōbus
suis circumstantij, et prout in alijs locationibus simil
quae montanea habet, et li pozzoli spectand et pertinent
ad Ecclesiā St. Joan. Baptae D. St. Mauono apud
suos confines & ad habendū, uti frui, et possidendi et gegd
pdto Dno pduton nōe utis. et eis Deinceps placuerit
facied cū omnibus et singulis pactis et adiōnibus dictae
montaneae spectan, et pertinē, quā locatione et ea

et

et singula dicta pfati Locatores facient nõie
ut̃r. pcesse, et successores suos promiserunt firmã et
rata habere tenere, observare et adimplere et
in nullo contrafacere, et contrariũ. per se et suos
successores suos ut aliquos aliqua ratione, modo causa
et ingenio ut de Jure, et de facto, et nullo aliõ
contractu facere seu fieri procurabunt Insuper
id quo mẽnes dicti Dñi conductores stipulans
et quo mẽnes dicti Dñi conductores stipulans
nõie ut̃r. dictam montaneã cum prædicti statu ut et
ædificiis prout hinc ad dictum mensem maii anni et haec
locationis tempus integre habuerunt, et tenuerunt
Dñi Conductores nõie ut̃r. eoqu
tempore sine aliqua cont.ne Juris et facti et potes to.
na pea obligant nõie dicti Dñi Viani et aliique her
dum Duran pte Locatione Dare et solucre pro
Locationibus stipulantibus nõie ut̃r. ut supra pte
Collegiae Ora: Sanctae De Ramono hinc dicte
gubernad Summas supra scriptas, et termẽnis supra scriptis
ad villã Ramoni sumptibus et periculis prædicti Dñi
conductoris et aliique hẽr: L.b. Quinquaginta viginti
tres Duc. in Denariis. Imo unam petiã Casei,

Imo

Ino Legalicas Insthy Dnj De Castro Flauoni vt
in Suj registrj prefatto Ill.o Dno De Castro Flauoni
contrarentia ed hoc ôi anno durante presenti Locationi
pro Medietate Ingulo Plesio vinginti tria spe quo ouej
ducentos inpastu Montanea Locate, respirand vsq; ver.
pore quo oues descendunt ex dicta Montanea fi cad
tempore ffi Bartolamei piano post vel paulo Antea,
Ino quid in fine praesentj Locationj praedicty conductor
faciens nae Dte veneratus spopondit ipsis Regulanj,
vel suj Successorib; Ingulo Montanea Prede, et ibi Bo.
doli pchiu meliorat, qua Detendorit, qua Locatione
et oia et singula praedicta dictae partes adinicem, et vic.
sim attendere, observare, et adimplere promiserunt sub pena
refectionj oiu utriusque Partj Inom emergand, et in
se citj et extra sub obligatione oiu et singulaum pchiu
bonoru pchiu et futuroru vsq; manente contractu.

L:+S Ego Gaspar q: Nobilis Dnj Nicandri De Job Cive
ri Nobj Flauonj Vallis Camanicae et Diocesis Triden.
tinae publicus Ingli Auctte Not.s Regnatis ubiq; Dnoru
sic agerent vitam fui, et rogatus Ingli et publicau.
Jui me alijs impedicis presentem Locationem

per

peo aliud Scribere ex ogli meo Curaui cu
peo concordare viueni Laudando illa verba in
margine ubi supra posito, quae pro negligentia
Scriptoris fuerunt omissa in fidem quod me sub
scripsi meis officij signo apposui, et subscripsi

Giouanni Paolo Guarescina Not.
publico di Guerro ha deposto Fede
Lantestata Copia dal suo ogle, e con.
questa concordare l'attestata in fede
apposito

In dñi noe Anno dñi Mill.o quing.mo Nonag.mo octauo Ind.
Vndecima die Mercurij vig.mo sexto mis Augusti in villa
Cunei Comunitatis Castri d'Flauoni Vallis Annaniae et
Diocesis Tridentinae super Salla superiori Domus
habitationis Nob. dñi Gasparis Job de Cuneo Pbris
Antonio Joanne a Clario Fabritino filio dd. Joh.is a
Clario his duobus de Vercio et Pb.o q. Petri Tutoris
De Ysps De Cuneo Pb.e Flau.s ad infrascta via et
singula vocatis et rogatis.

Ibique per constituti M.o And.s Cerdo f.o M.i Joannis Cerdonis
de Daninis de Flauono plebis Vallis Annaniae et Diocesis Tri-
dentinae, uti fur.t Ecclae S.ti Joannis Baptistae de Flauono et
d.i noe facien.s et M.o Franciscus Victor de Augustinis de Flau.
no Proc.r ut d.i Villae Flauoni et Petrus q. Joannis Bulgari
a Clario de Vercio uti Regulanus dictae Villae Vercij et
vend.i noe facien.s per se et suos successores d.i Ven.lis Eccle-
siae S.ti Joannis Baptistae de Flauono D.i et M.o Locatorij
Vicissim dederunt concesserunt et Locauerunt Joanni Montaneda
et Andreae Pangalato de Lupiano Vicentini et Ejus Cociis
ibid.m ibm, simul et in solidu ipse et vend.i Vrede Ejus

et conducendum hinc ad annos proxime futuros in
ujjens proxjens locatio ad annos proxime futuros
1599 De mense Junij tempore quo ouis incumbit
in montarey, et montaneam Rocta il Macaion cum
Prato naiato Del Asen et cum dictis Pozzolis spec-
tantibus ad pred. villas Planoni, Varesi et Cunei
hinc ad Ecclia predicta S. Jo: Baptae de Planono
sita in Curtis Comitatus Castri Planonis infra fines confi-
nes quibus in locationibus retro confinibus et cum aliis
clausulis punctis et conditionibus de quibus in dicis locatio)nibus
confi. ad habend tenend retin fruend gaudend et
possidend hinc ad finem trium annorum et bene conductand et
quidquid pro conductionibus simul et in solidum et cum lu-
cris Dominus Planonis spectantibus ultra et singulis
locatis actibus ad dictam montaneam spectantibus et
pro pronibus dictis antoniis sindicus sindacario
nomine pro S. Francus et Petrus Bigulari de Je et
cum successores nec non nomine pro quibus vicinan
villae Cunei, pro quibus promisserunt de rato et

in propijs cond bonis in valida forma & pt cond: ded
valer per se, et eis heredib stipulanti et eisdem in
termino p traste sub pena nulla dandi obligatione
pronatione vel contracti facere in praemiss infrascr cond:
cuius pretij pens Locatio dimed vel quo minus dict
Locs vel eor haered Dr Montanea vel sui gl possint
per praedicta Locatione sin in judicio diminuat vatat et gratat
habeat facere observare et adimplere sub obligatione ad
dond. qd: Illae petit, et petierunt, qd hanc Locationem
secund pos judicium et legalem juxta nob praelt
dae Curiae f: pr: Regiae de Panormo eo quo
dict: Conductores simul et in solid promiserunt per se et
eor haered dicta Montanea in fine dict Locationis
consignare libed ad Magalia bene tecta sub pandeli
pront nunc et non pjudicat: et pro dicta Montanea
pret Dal asin et Boves promisit simul et in solid dare
illuc minare et effective exhibere Et ideo ingrediebat
testo f: Bartolomei, vel in eius ordinem, ex quo

ouest deuenient ad d. Montanea. ipsi Locatij vel eius
successoribus seruj viginti boy Dent in denarijs pro pensione
pociam Cagei in casu quo fuerint casew in dicta Mon-
tanea, sint arbitrio nri per Regalia Illmor D. de
Castro Flamoni et ejus in eius negotijs consilio adgesse
prout tacto fuit, et pacto expresso solemni stipulatione
vallatis inter eos stipulatione qua fuit, et tuto quo si aliquo
tempore appareat penam magna pacti et Montalibet pars
deorum quod Dens Auertat, quod Conductores vel ei
nri nolent non possint venire in dicta Montanea et
fundo non teneatur in illo anno in quo non fuerint
nisi venire soluere aliquid affictus, quia Locationis
et omnia alia in presenti promissionem hinc inde
firmat et in perpetuum firma et valida, et firma vata
et grata habere tenere et obseruare et adimplere
et in nullo contrafacere nec venire vel de jure
et de facto sub pena refectionis omnis Dampni
et interesse litis, et cet. sub obligatione omnium bonorum
dicti Conductoris firmat et in solidum pro rata pro

et Locatores et dicti Contrahentes requirerunt me
Notarium et Testes presentes fieri Instrumentum

L. + S.

Ego Gaspar q. Nob: Hieronimus de Sob Cureni
Plebis Flamonii Vallis Cananiae et Diocesis Vrbevetanae
publicus Apostolica auctoritate Notarius interfui
et rogatus scripsi et publicavi et me aliis impedito
presentem Locationem per alium fidelem et ogni
meo Descriptum curavi, ad quam concordare invenio
In fide quorum me sub solito meo signo apposui
et subscripsi Laudo Dei

Giovanni Paolo quaresima Not. publ. di
Vuenno hà Registrato fatto la presente
copia dal suo Orgle, e con quella con-
cordare l'attesta in fede

Copia di Sigurtà dei Tlauoni ai Tuenni per il Tajo dei Legni sopra la Gola e Riva Dall'Oser.

In Giorno di Venerdì li 15 Xembre 1758 nella Villa di Campo, ed auanti di me Deleg.to alle ore 20 di mat.na

Es compasso Giouanni Battista Tarolin interuenendo a nome dell'onoranda Comunità di Tuenno, nonche Francesco Ra. nin Legolano di Tlauone, Giuseppe Martini di Tures Legolano, e Giouanni Battista Giouanin Legolano di Cunevo, quali stante la personale compassa delli Maestri Giouanni Corradin, e di Stefano Valentini altresì in Periti da esse parti nominati, e giuridicamente confirmati, hanno fatto istanza, che a medemi uenghi diferito il giuramento di in ordine al decreto sotto li 13 corrente Da sua Sig.ria Illma portato uenghino da questi visitati i Legnami de quali e successiuamente debbano fare Resplino di quelli e de la loro perizia uenghi in Scritti registrata, e finalmente chiudono le Dal Mott stesse ed Ecc.mo Sig.

Don Giovanni Francesco de Oliva venghi riconoscien=
do il Biglietto di sigurtà da esso fatta, ed in atti regis=
trato, e così

Io Infrascritto Delegato hò differitto attesa l'is=
tanza, come sopra fatta, il giuramento alli
sopra nominati Conti, Corradin e Valentini,
quali uno doppo l'altro in forma han presta=
to, ordinando a medemi, che dovesero portar si
debbano nel Luogo, ove esistono i Legnami de
quali si controverte, quali abbino da visitare
ed estimare, ed indi a me rifferire, offerendomi
in seguito di ricevere, e conscrivere la loro perizia,
e descrizione della qualità de medemi legnami,
come pure di rogarmene della ricognizione del Big=
lietto di sicurtà che sarà per fare il Rd: Sig:
Don De Oliva e così

Io Lorenzo Campi Delegato

Successivamente doppo pranzo avanti di me Delegato

58

In esecuzione del promesso Decreto sono comparsi li
infrascritti Periti Giouanni Corradin, e Stefano Va
Lentini, quali in forza del loro giuramento in questa
mane prestato hanno deposto, e riferito esposti essi a
la presenza delli Spettabili Regolani di Flauon, Ter
res, e Cuneuo, non che del Sanolini intervenientes
in nome della onoranda Comunità di Tuerno par
tati nella casa Zanoni ora spettante alli Nobili Sig
ri Conti fratelli Porè di Vina, ed aueve iui ritrouato nel
Portico della medesima N.o 81 Maggi serchiati con ar
ti N.o 2 non serchiati, ed altri nella Cantina di detta
casa non serchiati 2: in circa, del numero per cadauno
186 Leggi tra Doue, e Fondi da serchiar, cioè fat
ti Due da Fondi, e N.o 183 da Doue, quali Mag
di secondo il concorde parere delli Periti furono
prezziati £ 9: 3 per cadauno, che in tutto impor
tano Zri 71: 4 Zri 3 Pche tutto essi Mag

li Periti hanno deposto auer veduto, osseruato, e
prezzato secondo la loro arte, e sij
Inoltre quiui pure presente il mentouato Sott'Intend.te
Sig.r D.r Giouanni Francesco de Olivia con ogni sua ratifica,
ed approua in tutto il Biglietto di sicurtà per l'onoranda
Comunità di Flauon, Torresa, Cuneno a fauore Dell'
Onoranda Comunità di Tuenno da esso prestato da se
descritto, sottoscritto, e col proprio sigillo munito, Quale
quiui non essendo stato presentato per fare da esso
di nuouo la recognizione, di Del nuouo si constituisce
sicurtà solidale per Dette Comunità a fauore come
sopra per la summa importante li Legnami sequestrati
ad istanza Della mentouata Comunità di Tuenno
fino a ragione conosciuta, e non altrimenti, e ciò sot-
to le solite specialmente del Senat.o Della Legge =
Hoc ita = Cui. De Fideiuss. ed ad ogni altro sotto Co-
obligazione di Tutti li suoi Beni presenti, e venturi colla
Clausula Del constituto, e così, e non sto, ma con ogni

Il che tutto fù seguito nel giorno come sopra in casa, e stuffa di me Infrascr.to alla presenza delle Sud.te parti, e di Giacomo Cattan, ed Antonio Cal.ni di Deschimoni pregati.6

D.r Lorenzo Campi N.r.o pregato Scrissi, e pubblicai.6

L.X.S. Eugenius Bartolameus Vigintarier Publicus Imperiali auctoritate N.r Cesij antecedentia exemplauit, factaque diligenti perlectione ea omnia, et singula cum suo originali ad unguem concordare testatur in quorum fidem apposito

Copia di Sentenza Criminale contro li Donati, e Lazzaroj per la Gola, e Cra' Dall'Asen.

L'Asse 6

Spedir volendo il processo Criminale a distanza dell'ond.a Comunità di Tuenno da quest'Uffi.o fabbricato per Danni da diversi Dati nelle Selue della Valle d'Non ad essa spettanti, e collocate nei Luoghi Denominati = Sopra La Gola = Costa Luganega = e Cra' Dal Asen = Asseno: che Dal Confesso dell'inquisito med.o Vicenzo Paganini d'Asiago all'Uffi.o fergo appariße, qualmente egli, ed il d'lui Genitore Carlo Paganini in quest'ultimo anno a titolo di Locazione, e Pertinaggi Dalla mentouata Comunità di Tuenno, per interi cinque anni abbia goduto la facoltà di Tagliare nelle Selue med.e i Piante, onde preparare il Legname occorente alla fabrica delle Secchie, ed altri Utigni atti a contenere il Liquido, e Bottanto nel giorno di S.t Pietro Del prossimo p.o

Dato

62

Sato anno Dall' orla Comunità di Mauone simile fat-
ta nelle Selue med.e da esercitarsi Sotto la vile arme
prefazione d' trone Porici per apai Maggior numero
d'anni abbian condotto
Che di simil dolosa procedura degli inquisit. persua
si Suopo, ad altro tempo si rimette. Ma certo è stor
dogni dubbio, che in seguito al clandestino motivato
contratto Loro non era permesso, con danno Dell'Inste
Comunità nelle sunnominate Selue medeme gettar a
terra quindici Legni, e dieci Lanici; giache questa
per quanto appare senza la menoma opposizione di
chi sia / in forza dell' immediatamente precedente
Locazione perfettamente proprietaria. auean da pri-
ma riconosciuto: che pri Vale numero d'ottanta
le specie di Pianti dal Figlio vicengo ed i di
lui operari in tempo, che questo faceua La vea del
Padre, già fato realmente Vagliato L'altezza Lat
to Del Vigo, e Leporto al Vgl: 4.

Sicchè avendo considerate le vedute d'inquisizione contro i pre-
detti Padre, e Figlio in riga all'ordinario costume
publicata, alla quale però non curarono di risponde-
dere, sebbene il termine per tal fine ad essi stabili-
to già prima spirato, li medesimi Inquisiti
Paolo Padre, e Vicenzo Figlio Lagarini nella pena
di Lire quindici all'Erario Fisco da applicarsi,
nonche a rifarcire alla Comunità Ossa pel sacrato
Foglio de Bianchi a senso della fattura liquidazione
i Danni cagionati, e finalmente a pagare la metà
delle spese del presente processo condannò, cosi dec-
re Sito Pagamento delle medesime entrando sindendano
liberati. e così non firmò con ogni

Ora passando ad un eccesso di gran lunga Maggiore,
quale da Giuseppe Cavola di Pinzolo nella valle
di Rendena essere stato commesso si scuopre,
conobbe: che il Cavola senza la menoma presaputa
e scientore della Comunità di Tuenno nelle ni Dot-
te

te Selue, e Boschi massimamente abbondanti di Bestie si siano introsso, ed iui con taglio affatto audace affine di trarne la Casa un portentoso numero di quelli abbi scorteciati.

Attesoche dunque in riflesso dell'anzidetta denudazione di corteccie cotanto numero sì grande di Pezzi così alti, come crescenti a più a più milla ammontante, come risulta dall'accennato rito, e Reperto a seruo dell'opinione de Periti in simili cose a tal segno gli giunto, che con grandissimo danno delle finite Comunità, e della quasi totale ruina, e guasto di quei Boschi in questo genere in breue per difetto di amor nutritivo si prouueda potersi ottimamente inaridire; niuno sarassi, che non capisca che l'anzidetta Comunità di Vienno mossa da cagione giustissima sia stata a proporre a quest'Illustrissimo Tribunale per difesa de suoi diritti rispetto a tale Dazione siffatta la propria querela, acciocche il

il Reo mediante l'inquisizione da scuoprisi col
mentato gastigo venisse punito.

Perciò rispett'anche a questo capo opportuno d'esamina
ta ogni cosa, e maturamente riflettuto, che il medemo
Inquisito Giuseppe Canola di Pinzolo tra il decorri
ne nella particolare inquisizione contro d'lui in que
sta materia publicata, presso non sia comparso,
la stessa inquisizione per ammessa, e contestata
pronunciò, ed il med.o non solo in Lagnesi contu
macia all'Esatto Fisco applicabile condannò, ma
ben anco a favore Dell'Instante Comunità d'Tuenno
nel rimborso de cagionnati danni, salva rapporto
a questi la giudizial liquidazione, & aggiunto atten
to il pagamento di mezze le spese seguite in occasione
d'dal processo seguite, non che Dell'onorario a se
dovuto Dal med.o Giuseppe Canola di Pinzolo.
Per altro giacché tanto il Padre, e Figlio Paganini,
quanto esaminato Lo stesso Inquisito Canola sono

Stranieri, e soggetti ad altra Giurisdizione, tutti, e ca-
dauno all'istesso, e Bando dell'intiera Giurisdizione
rispettive sottomesse quel Bando d'anno dovrà contri-
buire rispettivamente nella proporzione accennata tan-
to rapporto all'Estimo Fisico, quanto rispetto alle spe-
se, e danni finché avranno forza di fatto, o preparare u-
donea cauzione di pagare; e quando mai accadi-
sse, che essi, ed alcuno di loro soggetto al Bando nel
distretto ad essi vietato fosse attrappato, ed in poter
di questa Curia tradotto, rispetto a se contro gl'avra-
ni tragressori la facoltà di passar a quella pe-
na, la quale avuto riguardo a loro falli, ed alle cir-
per l'avanti giudicate più sembrerà proporzionata.
e così non solo con questo ma con ogni 6

D: Giovanni Giacopo De Angelis Fisco Capi-
Vicintainer presente 6

Publicata lì 7 Luglio 1787 per Vede Girolamo Dupini Cancel

Copia.

Transazione Del 1d 41es Comunicato Dall'Ill.mo sig.r Conte Carlo L'anno 1794, quale è in lingua Tedesca

Estratto Libro Urbariale Marcato col 1mo uno aspettante per metà del Castello, e Giurisdizione d'Flavon, de Dc: ò al Nob: sig.r Rdegrando De Spaur d'Flavon per la Donata sua metà, come qui siegue.

Item li Conduttori ossia Pegorari del monte Macleon pagano annualmente in danaro al Castello d'Flavon=

Aspetta la metà a questo Urbario ideat - - - fl 2 x 8

Li Conduttori della Malga d'Dentro pagano annualmente: de Donoranga - - - - - fl 2 -

Aspetta a questo Urbario la metà cio - - fl 1

Umezo

Item la metà della Selua grande sotto il Castello di Aspe: grada a questo Urbario l: come all'altro istesamente: Item: Famerde al Rutto della Pesca nel Torrente Tresinigan

Umezo

In attergione, e corroboratione del Presente mio Testamento
mi ecc.mamente ha' apposto il sig.: Odeprando de Spaur
suo Padre, e li sig.: Sigismondo de Thun, e sig.:
como Filippo De Morenberg quali Curatori suoi
li Detti Fratelli Gasparo, e Romedio de Spaur il Loro
familiare suggello come pure tutti questi tre si sono
unitamente li sopradetti sig.: Fratelli de Spaur assieme
al loro assistente Carlo Khuen di Belasi d'pro:
prio pugno sottoscritti.
actum Flavon li due del Mese d'7bre anno Dni 1572

L: X: S L: + S: L: + S:

Odeprando de Spaur di Flavon Sigismondo de Thunn Giacomo Filippo de Morenberg

Carlo Khuen de Belasi Gasparo de Spaur de Flavon Romedio de Spaur di Flavon

Che il presente estratto in tutte le descritte Carte
concordi di Carta in Carta con il suo Originale oggi
dell'anno 1572 e che questo oggi si ritrova nel

mio Archivio, L'attorto il Forza Dela propria
Sottoscrizione, ed apposizione Del mio Sigillo
Segnat: Clavon li 10 7bre 1794

(L: X S) Carlo Conte De Spaur

Copia creda f.: Gbattista De Paoli

Traduzione Del Atto

Inventario De anno 1718

Premessa La nostra benevolenza Ill.mo Sig.r e Speciale amico

omissis

Vi notificchiamo, ed in Forza del presente Le ingiungiamo, che in caso di Vacanza / vi concediamo tanta autorità che con il consenso, ed alla presenza del Sig.r Gaetano de Rinaldi altresì Curatore De Conti de Spaur possiate osservare in tutto ciò che credette di ragione d'Avanti a la nostra mente, e Volontà.

Segnat: Spruneggi li 14 8bre 1718

Per Sua Supe: Leg: Cutri Cancell Presidente Consigliere dell'Audienza Superiore.

Barone Della Torre, e Tassi

S: Barone De Coreth.

S: De Lenerstain.

Adesso

All'Illmo Sig.r Ernesto Conte De Thurn, ed Hochenstain Sig.r

di Lucha, e Labi nostro Particolar. amico e Sig.r

L: + S L: + S L: + S L: + S L: + S

In nome Del nostro Sig.r

Correndo l'anno 1718 li dieci di Giove giorno di Giovedì

in Torre, e Palazzo Dell'eredità? sottoscritta.

Principio

Seguono li Beni Feudali.

Omissis

Più un Lago con Pesce di Gamberi con altra Corrente

chiamata La Trisinega.

La Trisinega con la ragione di Pescare, e Gamberare

in Comune con l'Illmo Sig.r Condomino.

Omissis

Più li Sudditi si sono obligati pagare quivi al tem-
po di Pasqua vitello - - - - - - ₰ 1/2

e quando affittano la Malga grande
in Danaro pagano - - - - - fni: 1

e li Pegorari quando prendono ad affitto il
monte del Macajon devono pagare quivi fni: 1 grib

omissis

E così con la riserva di poter sempre usar bona fede, ed
aggiungere quanto venisse in luce fù fatto, e publicato
quest' Inventario colla continua presenza, ed assistenza
e consenso, ed autorità del sopracenato Illmo, e Generosissi-
mo Sig: Conte Ernesto di Thunn Sig: e Comissario dall'
Eccelsa Superiorità d'Inspruggh deputato a tal effetto come
dalla sopracena gradissi: Comissione, e dall' Illmo, e Generosissi-
mo Sig: Francesco Georgio Barone de Krimden Sig: come
Curatore, e Tuttore deputato alli Illmi Sig: pupilli, e mino-
ri.

(L+S) Julia Lucretia Ved:a Contessa di Spaur, Flavon e Valer

(L+S) Ernesto Cristoforo Conte De Thunn Comiss:o

72

Felix Joannes Papola
Comes Ippavi, Marchio
Valerio

Francesco Giorgio
Patricius Venetus

Copia Attestato Cauda. 73

A Quiunque

Dell'Infrascritto Loro personalmente constituti li Magni
fici Cristofalo Cauda de Pinzolo nicorah. Delli vaggeggi
anti della Comunità di Tuenon, Verres, e Cureno, cioè
Francesco Danei, Francesco Pedron, e Dominico Job per la
pura verità asseriscono, e fano fede, come che essi, ed il q.
il Magn.co Cristofaro Cauda, ed il q. suo Padre abbia auuta
in Locazione per lo spazio di 30 anni la Selua della
Montagna aspettante alle sopradette tre Comunità per poter
raccogliere vasa e Rementina secondo occorre dalle sue loca
tioni, ed il Secondo, cioè Giuseppe questi vltimi anni, e
che presentemente ancora tiene in locazione detta Mon
tagna habbino sempre tenuti, e conservati per Confini, e Termi
ni diuersi verso li beni della Comunità di Tuenno li Roggoli
sopra il Lago di Tuel, e la Costa così detta Lugarega che
perde in giù verso la Malga delli Terri, e che viene diuisa
con l'acqua Vilinega, ed a Matina fino la Valle d'Stra

go

Stanzia Casol, e che fra questi termini hanno sempre la-
vorato in virtù delle Locazioni fattogli dalli Flauoni, Ter-
ra de mai dalli Tuerni in conto alcuno gli fosse stata fatta
opposizione, anzi auendoli più volte lauorare in detto sito
li medemi attestanti per non incontrare alcun disturbo con
li Tuerni, hanno più volte ricercato se lauorando fra li
nominati confini lauorino sul territorio ~~appartenente alli~~
~~Flauoni~~, o Selua del Contado, o pure sù quello appartente
alla Comunità di Tuerno, ma sempre senza alcuna perche
minima opposizione gli accordarono che tale sito era ter-
torio appartente alli Flauoni, a segno che si formarono
li suoi baiti, e Tornali per purgare la vasa, che ancora
presentemente esistono, e tanto più ciò fanno attestare,
perche li medemi attestanti Consoli di quella Comunità
Selua ad indicare ocularmente li sopracennati Confini alli
sopra enunciati leggi testanti osservandosi in caso
di qualsivoglia disegno di ciò testificarlo al loro

attuale giuramento avanti qualunque Tribunale, ecclesiastico

E Ciò Seguì in giorno di Giovedì li 16 Del Legale Corrente dell'anno 1786 nella Villa di Flamon, e casa Del Sig.r D. Zacharia Menapas alla presenza delli sotto notati testimoni.

Io Cristoforo Cauda affermo

Io Giuseppe Cauda affermo

Io Pietro Nilo fui Presente

Pietro Lucha fui presente

Io Giuseppe Lucher fui presente.

Isidoro Lucha Pond.a alt.e di Flamon.

76

Copia.

Nel nome di Dio Correndo l'anno 1786 li 28 8bre

per visita Del Stabilimento fatto in publica Regola gene-
rale Dalle tre Magnifice Comunità d'Flavon, Terres,
e Cureno, li 28 8bre anno corrente li presentarei
rappresentanti Della tre predette Magnifice Comunità, con
assistenza di me, sottoscritto attuario d'Flavon si sono personal-
mente portati in loco Della differenza, che passa tra le med.e
Sud.e Comunità, e la Magnifica Comunità d'Taerno per la po-
sta Della Selva, o sia Montagna confinante verso Tovel
E perciò operando quivi personalmente praesenti li Magci Sri
Gio Batta Cavada, ed il Magnifico Dno Cristoforo q: Matteo Ca-
vada fatti venire come Lavoranti Della Frementina, e vaga per
indicare li Confini d'Detta Selva, o sia Montagna spettante
d'ragione Della Giurisdizione d'Flavon, quali in virtù
Delle Loro antiche Locazioni fatte Dalle predette tre Comu-
nità d'Flavon Terres, e Cureno Laudo ed Due concor-
demente deposto, e Dato per confini li Sotoli principi-

ca

Sopra il Lago, e Costa Lugarezzi, che parte in giù verso li Denni l'acqua che viene dalla Vlanona fed a matina la Val di Frangola Cunt Dapoi verso detti medemi in virtù delli Confini, e Locazioni fatte hanno sempre lavorato in raccogliere la tramontina, e raja Vac. Xo essi, come loro antenati a suo piacimento per il spazio di certo, e più anni in virtù delle antiche Locazioni Sopra la menòna opposizione d'alcuno della Comunità d'Tuenno, anzi che offeriscono d'essere stati venduti da uno l'altro di Tuenno, e d'essere stati dalli medemi ricercati per chi lavorino adesi aver rispetto che lavorano per li Contadi di Vlanon, ed in fine non li fatta veruna opposizione questo è quanto li Deporto, e ciò si offeriscono pronti a deporre avanti qualunque Giudizio in caso, e ciò seguendo contenea presenza Del Magnifico Francesco Zanin Regolano d'Vlanon, e di Francesco Lodron Regolano mede. de Vermej, e di Domenico Jos rappresentante la persona d'Battista Zinnarin Regolano di Cunno

Io Cristofolo Cavola affermo

78

Io Giuseppe Cauda affermo

Isidoro Lucha Borda att.o d.o Flauon.

Copia e Traduzione di Tedesco in Italiano di un ricorso fatto dal Sano sig.: Barone Leone de Spaur.

Ill.mi e specialmente miei Car.mi Sig.ri

Me S.ri Loro è noto, in che modo io ho ricevuto in Feudo la già inserizione, e signoria di Flavon dal q.: Serenissimo Principe ed Arciduca d'Austria di felicissima memoria prestando il solito giuramento Feudale con non admettere, che venghan in alcun conto lesi li diritti, e diminuite le ragioni alla pre detta giurisdizione aspettanti.

Già anticamente fù la premessa giurisdizione separata dal Tenitorio Trentino mediante il Torrente Trisinga, qual vero e già de termine dividente anch'è Territori, come lo comprova median te il proprio Carattere Del q.: Altezza sua Principe, e fù: Cardinale di Ves della S.: Romana Chiesa Cardinale, e Vescovo di Trento di felic.: Mem.: in occasione della questione insorta nell'anno 57 dal numero minore anche rapporto alli Confini, e Territorio, che l'Altezza sua stessa non pretendeva di estendere li confini del Territorio Trentino non più oltre che fino al nominato Torrente Trisinga però inclusive, e con conditione, che anche il detto Torrente giaccia nel distretto e giurisdizione Trentina, che però quelli da Spaur

quai possessori della giurisdizione non ammettono, che
anche il più detto Porrende gracia, e fauri legra il distretto
e Territorio Trentino, ma ritengono essi ter egli nel distretto, e
Territorio della loro giurisdizione.
Dopo poi nacque, che li suddetti Trentini della Comunità di
Tuenno si azzardano in una selua detta sig.: di Flauon, la
quale si inoltra stando verso la giurisdizione, e che si
estende in tre Miglia Italiane, di taglio legna richiamandosi
verso l'alloggio sua sig.: Conte Da Madruzzo, de sono di quella
in possesso, il che però non ritenendo li miei subditi in conto
alcuno gli lo accordiamo, anzi già doppo due anni abbruggiarono in
detta selua uno di Tuenno di Nome Antonio Knotter questo
arrestarono, ed poi doppo auer dato sigurtà si fusse
messo in libertà, ordinandogli una Sentenza giudiziale
anzi tre termini cadauno di giorni quindeci uno dall'
altro per sentire le sue ragioni, e sicome egli è disubidiente
e non comparso, e niente fatte le sue difese, fu egli per
il suo delitto, e taglio di legna condannato a douer pagare
trenta Ragnesi.
E sicome però la predetta Comunità di Tuenno giurante di

al premesso Sig.r Cardinale di Trento una supplica di gra-
vame, l'altezza sua in quanto ha già preso parte per
quella che scrive per questo fatto alla Serenità Veneta leggerà, e
supplicandola d'avere considerazione, e riflesso alche rà-
ma fatto per la relazione, quale avgi questi giorni la
diedi minutamente. Di più il Sig.r Capit.o ed Assessore nella
Valle D'Annone rilasciarono da precetti, proclame, e cita-
zioni editali contro li predetti miei sudditi, qualli fer-
marono nella Selva il premesso Antonio Cometti, e che l'ave-
vondotto avanti di me per essere castigato, sotto il pretesto
che li medemi ha' arrestato il D.to Arnoldi nel distretto, e
territorio Trentino, incamino, e formano Delli atti inquisitali,
ed inculti contro li predetti, ed abbenche io abbia dette
miei sudditi in atti di comparire, protestando anche contro
la nullità di tali atti, ciò non ostante si prosequisce
contro di loro.

Avvisole dunque io resigi sostenuto in detta Giurisdizione Ter-
male di Rauon, e che col pretendere dell'Altezza Sua
Cardinal di Trento non pregiudichi specialmente alla Casa
d'Austria, non che a Loro M.tà, ed a me recasi pena del danno
e pregiudizio, come pure alli sudditi del Serenissimo Principe

82

ricorro alle Sig.ie Loro con la mia Supplica Jouerga, con
degnarsi di Darmi Ausilio in questo incontro, ed acciocche
non si passasse ad alcuna innouazione, ma che restar deb-
ba La Vechia Demarcazione, come pure che il Sig.r Capit.o
Pietro Aspasio Della Valle D'Annone dasistere douesse ad ulteri-
mente prouedere contro li miei sudditi con si inaudite ma più
praticati processi, perilche essendo altresì cosa giusta mi sij fatto
in altri incontri del reciproco.

Delle Sig.ie Loro Pronto ai Comi

Leone Barone De Spaur a nome proprio ed anche De suoi Consorti.

Ab extra Alla Jouenile Camera Del Tirolo Supplica Del Sig.r
Leone Barone De Spaur, e Valer dei in Aplo anno: gs
Che gli venghi ordinata assistenza si guardera di Sua
Del Sig.r Barone Della Camera Tedesca de Laimon, se gli detta
al Supplicante, attese le cose esposte prestargli la ricercata
assistenza Dat: li 15 Aplo 20 gs Camera

Che la presente copia sia conforme al suo originale registrato
nel mio Archivio sotto Lett.a K: pg. 39 e A.ti di parola in par-
la, e di propria mano descritta l'attesto in forza Della mia
sottoscrizione ed appos.ne Del mio Sigillo
Segn.d: Flavon li 10 Febr.o 1794

L: 45

Carlo Conte De Spaur.

Copiche fr.

Gio: Battista De Rossetti Cancelg.

Sindicato per Castel Valer di sotto.

Notum sit, et omnibus manifestum, quod conuocati, et congregati Dñi Vicini Communitatis Thuenni in publica Regula Loco solito obseruata per pulsum Campanae praemia admonitione ostiatim facta per Fridericum Busetti, et Antonium quarezima Salvanos deputatos, ad effectum deliberandi super proposizione occasione litis, quae diu uersa fuit inter Illmum, et Generosissimum Dñum Comodium Comitem Assaur, et Communitatem Thuenni super Jure Aignardi in Valle = Jouel =

Qua de causa facta exhibizione Capitulorum, et Instrumentum eiusdem propositi concordij, et Transactionis Emissi sub vigesima Sexta Augusti 1748 mediante interpositione Illmi, et Sapientissimi Dñi Georgij Ferdinandi de Guarienti Consiliarij Legiminalis, et in eâ Commissarij Illmi Dñi Franci Jo: Baptae De albertis, et Illmi, ac Sapientiss.mi Dñi Caroli Stevenini L: Baronis Christani, iisque Capitulis singulisque articulis perlectis in publica Regula praesentibus Vicinis infranominandis et sigillatim notatis, et per eosdem perceptis, ut apparuerunt, ad effectum approbandi, et

et omni meliori modo acceptandi, et emologandi omnia et singula in iisdem contenta, eademque subscribendi in signum acceptationis nominarunt in cond Procuratores sive Sindicum, et Nuntium legitimum, cum omni meliori, et opportuna auctoritate per Illustrem, et excmum Dnum Jo: Dom: Pistam Casotti nore eorundem ricinond, ac si praesentes forent acceptationi, et subscriptioni faciendae nois. Comunitatis, et vicinorum principalium dantes plenam, et omnimodam auctentatem cum omni Clà apponi solita, quae pro apposita habeatz

Capitula vero, et Concordium proponitum multis in Articulis et punctis extensum incipit = Essendo da Lungo tempo in qua vertita Liber avanti il foro di Trento = et Definit= con la presente scrittura à veruna ragione, che l'Augustissima casa d'Austria, come Padrona Direttaria del Detto Feudo di Cas: Valer competir potesse - in fede - adi 26 Agosto 1748 et Seguuntur subscriptiones Illmi D.Dnorum Redigatorum.

Alia vero vero Scrittura concepta sub nomine = Convenzione incipit Convenzione, ossij vetenor dichiarazione per maggior Chiarezza = et Desinit - della cauzione vocale capato, et argomentato in presente Convenzione in fede &c Prospero

adi

adi 16 Agosto 1748 - et Sequuntur Subscriptiones, quarum
Scripturarum entensio, sive inserta Licet omnipsa ob
dempons angustiam pro inserta, et apposita habeat et
ita ôi melioni modo -

Sequuntur nomina vicinorum in publica Regula.

Mag.cus Dnus congregatorum -
Joannes Seraphi Regularius dictae
Comitis Thuenni cum suis Juratis nempe.

Joannes Leonardi
Nicolaus à Lacu
Joannes Leonardoni
Nicolaus Floreta
Paulus Sandri
Joannes Migat nae Dar.
Nicolaei à Lacu Juratis ab.
sentis.
Nicolaus Leonardi nomine.
Mari Quarezima alterius Juratis
absentis.
Nec non Extrascripti vicini
Per Dis, et Excel.mus Dnus D.r Joannes Dapsta Pasotti
De Fridemberg.
Per Dis Dnus Antonius filuester Pasotti De Fridemberg
Regio, ac more Tridentin.

Dnūs Paulus Arnoldi.
Dnūs Alexius Arnoldi.
Dnus Franciscus q: Jo: Baptae Banisella.
Dnūs Felix Banisella.
Dnus Valerius Antonius Guarerina.
Dnūs Franciscus Antonius Brunè.
Dominicus Merati.
Fridericus, et Jo: Baptista Busetti Fratres.
Antonius Fanolin.
Franciscus Antonius à Lacu paterno nāe.
Antonius Fanolin
Franciscus Antonius a Lacu paterno nomine.
Antonius Nesli.
Fridericus Guarerina.
Antonius Arnoldi.
Antonius Sandri Dñs Petin.
Antonius Sandri Dñs Poleto.
Stephanus q: Antonij Pasquin.
Joannes Valerius Guarerina.
Mateus Frank.
Josephus Vit.
Alexander Finamond.
Jo: Baptta Cova.

Stephanus Pasquier.
Christophorus Bertelli
Petrus Concer.
Balthasar Janin
Dominicus Pinamont
Joannes Stefli.
Antonius q: Antonij Valentini Dotti.
Antonius Ghezi.
Dnus Josephus quaregnima.
Germanius à Lacu
Balthasar Janin Dis Jolain ppio ac Patrum nomine.
Joannes Bruen
Paulus q: alterius Pauli Jandi.
Conjorthus Janin.
Dnus Jacobus Conain.
Stephanus Valentini.
Dnus Nicolaus Conaini.
Josephus Leonardi.
Franciscus q: Jo: Janisella.
Dnus Dnus Josephus Antonius Ghezzi
Et ego Christophorus Conforti Notarius infrascriptus
qui vicini omnes supradicti ut asserum fuit constituunt
duas ex dictis partibus facientes pariter. nec dubitans

vicinie, et absentium vocationem, et non compa
rentium -
Insuper praefat. vicini supra nominati, et annotati
nae vicinie, et dictus Communitati constituerunt,
et nominauerunt in eorum Rectorem, siue Sindicum
praedictum Magnificum Joannem Cerafferi presentaneum
Regulanum Thuenni presentem, et hoc onus acceptan
tem in finem erigendi Capitale fructuum ratione
quinque pro Centenario Florenorum mille, et quin
gentorum passiue, eandemque summam exhibendi
ad manus eiusdem Regulani cum obligatione Comu
soluendi annuum interesse Regule, ratione, ut supra nec
non constituendi Jtem Capitale super Bonis Comuni
dicti Constituentis, promittentes, dantes, renuntiantes
obligantes, pro observatione omnium premissorum bona
praemissae Communitati praesentia et futura ut Cho
Constituti in foro, et ita omni melior modo
Actum et publicatum in foro, die Dominica 15
7bris 1748 Ind.: 11.ma super Platea Thuenni Lo
solito congregendi Populum Vallis Ananiae, et Ri
ejs Tridentinae. praesentibus Dn Actore, Ignatio
Cz

cilebet adhibitis, et rogatis, et nobis Antonio Pretor
Jncola Thueni et Petro Dijntainer Cesij per me
Jnfrascriptum publicum Tabellionem ita rogatum, et
requisitum.

Jta attestor ego respondens Conradus N.A.s publi-
cus Jmperij Thueni.

Spontanea modificazione di Castel Valer di Sotto.

Essendo da Longo tempo in qua vertita lite auanti il
Foro di Trento tra L'Jllmo sig.r Conte Romedio de Spaur
come possessore del Feudo austriaco di Castel Valer, sue
adherenze contro la Comunità di Tuenno situata nel distretto
del Vescouado di Trento, pretto iuris Cignaneli nella Valle
di Non, e sue Coherenze Pattogli ingiustamente contra-
detto dalla Sud.a Comunità, la quale angi inoltrandosi
nuendosi di illeciti e reiterati prepotenti spoij, vsiche

ricorredatosi il mentouato Illmo fig.o Conte Romedio
dell'errore da se non meno, che da suoi Illmi Antecas
sori comesso nell'auere quevolato detta Comunità auan
ti il suddetto foro di Trento, quantunque Giudice incom
petente nella cause Feudali Austriache, prese il più for
zato suo ricorso alla Curia Feudale dell'Eccelsa Reg
enza dell'Austria superiore, auanti la quale auendo il
suddetto Illmo fig.r Conte Romedio Legalmente, e dall'antepas
satti atti dimostrato, qualmente già nell'anno 1532. La
Comunità di Tuenno fù obligata di purgare un picciol
fpdio, e restituire un pegno leuato ad uno de suoi An
tenati nella Valle di Touel e che da detto anno 1532.
fino al 1643, e conseguentemente per il spatio d'anni
111: 6 secondo le concordanti deposizioni di 36
testimoni adotti in parte dal Castel Valer, ed in par
te dalla Comunità medema; il Mentouato Castel Val
er tanto per se, quanto per li suoi Coloni abbi con
tinuato senza veruna molestia, o interuzione il ius
illimitato di boscheggiare nella quest'ondata Valle di
Touel, e sue Coherenze, e che quantunque in segui
to l'anno 1643, nel proces: Litt. B. fo: 86 infor.

gett.

getta pruova Litte non meno per certo proclama dal-
La Comunità in pregiudizio del Castel Valer pu-
blicato, quanto anche per auere voluto castigare certi
carradori del Castello, douette però desistere da detta
Lite per auere esperimentato di soccombere nelle sue
proue: anzi auendo la Comunità d'Tuenno condan-
nata anche in coperto accessorio punto mediante sentenza
da l'Assessoria Martinia d' Ces

Sentenza
N.: 30/56 Cles:

All'Ill.mo Giud.: Pistle ed Inquirente a Ces

Sopra la questione del Ill.: Aloysio Conte Spaur d' Valer
Contro il Comune d'Tuenno in punto del'esercizio del
diritto, che compette al prefatto Conte del tagliare La-
legna nelle selue d' Ponel spettanti in proprietà al Comu-
ne d' Tuenno venne all'Ecc.so Giudiziale dei 25 d'Jan.
ero anno passato N.: 1792/93 Cles: abbassata la seguen-
te alla Relazione.

E anche p' vnita per cosa indubitata che in forza della
Conuenzione conchiusa li 26 Agosto 1748 dell'Antenati
del Conte Luigi Spaur quali Detentori del Cast.: Valer
vincolato al Feudo della Nostra Tirolese Cuna
Feudale col Comune d'Tuenno mediante

L'intervento di una Sua Commissione Austriaca, e
in forza della Decisione emanata li 28 Maggio 1749 dalla
Imp: Regenza Austriaca, fu stato corrisposto al Detentore del
Castello Feudale valet. Illimitato corrispetto del Taglio di
legna nella selva Comunale di Vael e sue adiacenze
se, e ciò coll'esproprio aggiunto di tagliare il neces-
sario legname anche nei gaggi della predetta selva
dato per il loro proprio uso domestico quanto dei Loro
manenti: Deve tutta via questo illimitato corrispetto
del diritto di tagliar legna se anche da ciò s'intende
se un illimitato diritto Forestale; esso sempre regola-
mentare intavolato in modo che non urti alle Prov-
vigioni della Polizia e della Coltura Forestale.
Perché gaggi sono sempre quelle selve, o parti di selva
che vengono conservate ad un uso preciso p.e.: per ap-
rovvigionare il necessario legname in una certa occasione stra-
ordinaria, come per fabricare case dopo avvenuto un incen-
dio, o simile disgrazia p.e. quindi in quello illimitato il
taglio senza una speciale licenza.
Inoltre, al tempo che venne conchiusa l'anzidetta convenzione
zione, e rilasciata la decisione già avuta la selva fo-
rest nel Territorio del Principe Vescovo di Trento.
Ma ciò non è per alcun conto provato, o contenuto negli atti di
quegli abbia prestato il suo assenso, senza del quale non
poteva essere accordato un così illimitato diritto di taglio
al Conte Spaur, e che all'incontro non dovesse avere

alcun rigore quelle leggi Forestali da vennero dettate dall'Ill.to Comune di Massa per la diversione delle selve, ed ivi stampate regolandi [illegible] il pretendente diritto illimitato, potesse ognuno esercitato nel modo che crede il Conte Spaur - se regolarsi da ciò la contradittoria stampa conseguenza, che il Conte Spaur potesse senza osservare le prescrizioni Forestali distruggere la selva con tagli irregolari e precipitanti giacchè se il taglio in quelle, a quelle piante, che sono appunto vietate dalle prescrizioni Forestali onde conservare una regolare coltura della selva, e garantire questa dalla distruzione.

Nascerebbe ancora che da ciò la contradizione legale, che il Comune di Fivizzano quale proprietario della selva si dovesse adattare alle ingiuste prescrizioni, non potesse giammai avvantaggiarsi della selva; nel mentre che un parziale vendendo quel che il Conte Spaur, potesse arbitrariamente contro la prescrizione Forestale disporre della selva, e giammai anche da se solo distruggerla.

Se anche si ritiene in fatto che al tempo in cui venne conchiusa la transazione, non avesse avuto effetto le Leggi Forestali, che queste fosse state introdotte posteriormente in seguito, non si può [illegible]

mente concludere che con una simile convenzione
fu fatta anticipatamente abrogata ed annullata l'istituzione ed attività della tutela dei Beni Forestali
giacché Proprio un libero proprietario di una selva:
sia pure il fatto suo libero, esercitato da vincoli
deve sempre adattare l'atto alle prescrizioni che
vuole leggi forestali, cioè quelli non viene già tolta
la sua proprietà, ma solo le sue modifica l'esercizio
per il bene pubblico intorno al quale l'amministrazione
dello stato non può legittimi intervenire in ordine da comune
zioni private.
Il limitato diritto Forestale concesso in virtù di tracciato
all'Ente Stato Demanio dunque interpretato in modo,
che questo diritto non gli può essere limitato da parte del
Comune arbitrariamente, e senza un legale fondamento, ma
che ammissibile debba tollerare quei limiti che sono
fondati sopra prescrizioni e principi di Legge, che dunque
quando il Comune fondato sulle prescrizioni Forestali
e sopra costruzione Forestale conforme alle prescrizioni
esistenti dal taglio piante arbori innestuose o parti di
selva che stano crescendo, o che altrimenti sono riprovate
per casi imprevedibili p.e.: d'incendi e quindi dovrà
ciò necessari / Pertanto Considerato / che per ciò in
giusta legge, che ciò debba addattarsi anche il Corte
Stato, se ha autorizzato a distruggere le cose utili
Grande, il Comune cerca di [illegible]

Il Conte spano si deve adunque appoggiare alle preesistenen.
ti vigenti Leggi Forestali nell'istesso modo, come egli sotto la pas
sata regenza italiana si appoggiò al mandato Italiano forestale
dei 27 Maggio 1811 / bolettino delle Leggi al N: 121 /.
E giacchè in sequella della patente organizatoria del Tirolo
Meridionale del 1 Marzo 1817 Sezione: M: Oggetto Forestale
N: 165. rilasciata dalla cesarea plenipotenziaria I: R: Commis=
sione Aulica venne alla Rappresentanza Comunale conferi=
ta la facoltà di rilasciare le licenze per il taglio del pro=
prio bisogno di Legna dietro la norme fin'ora esistite, la do=
vea essa però verso l'amministrazione dello stato era tenuta
responsabile per qualunque abuso che si fosse incasso nell'eserci=
zio di queste Licenze, giacchè dietro il N: 167 della preaccenata
patente li Comuni sono obligati nella dispensa delle licen=
ze di avere specialmente riguardo.

a/ Che la licenza sia sempre limitata sopra quella speci=
ficata parte di selva, cui non pregiudica il taglio della legna

b/ Che col taglio del Legname per il proprio bisogno, questo
non venga sorpassato.

c/ Che siano salvati dal taglio tutti quei Legni i quali nel
estero possono servire al Comercio e che nelle distanze
prescritte restino intatti gli alberi di semenza e confine.

d/ Che col taglio dei Legni Leciti, non vengano mutilati
e rovinati gli altri che vi sono attacco, giacchè li
Comuni dietro al N: 168 debbono regolare i tagli del=
la Legna in modo che non si secchi la sorgente
di entrata, e giacchè finalmente dietro il N: 188

della perizia le licenze ai tagli minori di legna, che
servono solo al bisogno, proponendone accordi nelle sue
Comunali dai soli Capi Comune. / Così pure ai
che il Conte Spano stato attaccato a queste gene
rali prescrizioni forestali, ed egli non con, ne è attual
mente autorizzato in opposizione a quelle di Tagliavia
sione a come a quanta legna egli vuolle senza
la rappresentanza Comunale di Vicari quale
spettare alla Direzione del Circolo distrettua
le di Cles.

Perciò il Conte Spano è in avviso venuto: d'intrare
dalla Rappresentanza Comunale il certificato di licenza
dopo avere giustificata la necessità sopra il bisogno
di legna per l'intero bisogno domestico tanto suo
proprio quanto dei suoi affittuali spettanti al Castel
Valer di Tagliavia salvo sempre in quella parte di quella
e quella legna che avuto il più possibile riguardo al
suo diritto ed alla più possibile conservazione della sel
va gli viene indicata dalla Rappresentanza Comunale
di Concerto col Circolo distrettuale; Nel caso
egli avesse la libertà di chiedere nella via comune
va al caso, che egli da una simile licenza di tagli
ca piante di legna, o da qualche singola stima
la ragionevolmente aggravato.

Vedi pure Volta
Cetro

Copia di Dimostranza fatta dal T: P: Corte
Alessio Spaur in occasione della presentazione
delle Ruspi Lettere al E: Governo pel diritto di
Foglieggiare in Touel li 17 Maggio 1800

Brissi

Diritto, che mantenuto nel suo vigore a forza della ultima Transazione fatta li 16 Agosto, e confermata da Maria Teresa Imperatrice allora regnante li 7 Ottobre 1748 sarebbe di sommo vantaggio a questo Castello Fendale, ma che fra poco diverrà un diritto di puoco, o nulla, stante dall'Inclita Camera Regia Cum Feudali per l'avenire non sarà con più vigore sostenuto appresso a questo Eccelso Governo con operare che venghi facilmente posto in vigore alle pregiudizievoli, vessazioni, con le quali la Comunità va disturbando, e con grandissimo danno ostando agli Vogli della necessarie Legne, e distruggendo a dispetto gli gaggi con far forti assonta di tutte le foreste per più anni in esclusivo pro suo Feudale medesimo, e con proteggere gli Latrocinij delle Legne con un grandissimo Capitolo da regolarsi, secondo il quale niun Ladro di Legne può essere Castigato se non viene attrappato sul fatto

fatto, e con sparcio esorbitante d'legna un ditto, de
al tempo dovea ridursi a nula; perche offeso avendo
in questi 12 ò 20 anni sant questo umile abbreviato
premuroso ricorri perga finito a questi Cielo ora la
vano Leggio Sovano costretto finalmente si vedrà per
non poter respirare dal mantenimento dun ditto, che
ormai gli viene grauso come in fatti per schifare de
nuovi sicche più volte d'comprare le legne, come anco
in parte quest'anno, e mi trovo d'fare per se è fuori
Figli una Provagione alla Veglio, che potrà, made
non potrà mai niquine che con Dano del Cabelo per la
troppa Sebanza, ed assenza della Conzeda, de vede
non già la mancanza delle sue vaggioni, che sono ne
Segnabili, ma l'impossibilità d'mantenere per mancanza
d'sufficiente sostegno per parte della Veglia Giulia
Tavara Cura Tendale, e de megi da parte del sotto
citto infeudato contro un torrente che opprime questa
nostra Sara Dun Vnile, e sincero Amico, e Sot Signore
Cri

Presentato come Papale d'ogni colpa, qualor col tempo
ciò potesse ridondare a danno della detta Camera Feudale,
e Dio faccia che giammai abbia a tempo in Pantaggio del Pres.
dato, che umilmente ne implora aiuto. Luigi Conte Spano

Non può del pari dispensarsi dal Conte Spano, quan-
do egli voglia vendere legna e quindi chiudere le
strade della selva di Tonnè: ma siccome in ciò pos-
sono verificarsi dei riguardi politici ed economici in
riguardo in riguardo avuto il Comune stesso sarà ade-
guato la Rappresentanza Comunale di Concerto col
Principio Direttore, avuto però il possibile riguar-
do al diritto di taglio del Conte ed adottando dan-
ni ed eventuali collisioni.

Il Conte Spano ha quindi al certo falsato che egli nell'
autunno del passato anno senza avere ritirata la licen-
za dalla Amministrazione Comunale, sorpassò le leggi fo-
restali prescritte dalla prenotata patente dovendo
ripigliare e che tagliò legna di proprio autorità;
ma giacché il Decreto dell'in allora Capitano Ci-
vile di Trento de giacchè dei 14 giugno
1814 concepito in termini generali: quale così
come è concepito, e senza ricercare ai sup-

Superiori non doveva già' operare rilasciato / : può
avere indotto il Conte Spaur all'opinione erronea
che egli possa di nuovo esercitare un illimitato di-
ritto di Vagliò senza operare le prescrizioni
emanate dall'Art. 1814 ed evidenziate nella pate-
te Dogana zazione così, per questo, e per l'altro
motivo, che il Conte Spaur progettando fallò
nel esercizio del suo diritto di Vagliò ed'ave-
nea virtù fondazione del Decreto del Capitanio
Circolare e non deve essere così contemplato nella
Cattagonia dei p. veri delitti di regravazioni forestali,
si deve trattenere ogni inquisizione per trasgressione Forestale.

Sotto volta deve il Conte Spaur le spese occa-
sionate per il suo errore a mate nel Intraprese
inspezione occulare. L'estrazione della Vagliò
da Legna, e liquidate a 2 1/2 Moneta di Spoleto
il Legname per da lui appropriatosi contro ra-
gione gli resti in proprietà ed in conto di quel
che egli e li sua attuali obbligazioni per
il proprio bisogno domestico.

Questa Decisione Consolare viene noti-
ficata dall'Ill. Legato Pro: di Trattenere per
vendere informato il Comune di Vicenza ave-

fede

Avvertendo, che il Conte di Spaur venne dichiarato
nella Congregazione diretturo da questa
Carica per sua nomina, e direzione

I. R. Aulica Cancellaria

Trentò li 9 Febro 1810

Per spedizione autentica — I. R. Cesch

Dall'I. R. Giud. Distr. e Cir. Inquirente

Cesch'no Marzo 1810

Zanelli aggiunto.

Tradotta dall'originale Tedesco nella
Italiana

Li 9 Mzo 1810 —

I. R. Widmann

Li 30 Agosto 1829 ha dato a segare il secondo fiero del fra
Dilletto ad Orsola Lucca Bruni pagato
Metà a Domenico Morgati per il prezzo di Soldi 32: dico
trenta due per metà tocca Soldi 16: per Canone a Pas
ti da S: Giorgi 1830 Gal Morgati ricevè un terzo a Pas
dico Pasquini Soldi 15
Li 20 Settembre 1829 ho dato il terzo fiero del Prato di Sot
ed Antonio dalla Villa per il prezzo di £ 30 a conto
le tre Vigne da Potere le dono per il prezzo di £ Nic Lelle
pagabili dalla Carciofo a dì a Due di Febraio 1830 in tutto £ 93:
dico trenta e Soldi 36 Resto £ 30, Ho dato di piu £ 14 dico quattordici
Venduto il terzo fiero del Prato [illegible] £ 14 dico quattordici
a Pietro Ricchi e Giovanni Bassi Fanciulli da pagarsi da S: Giorgi
1830
Li 15 Giugno 1829 ho dato da segare il prato da Fossa di mez
fiero adentro Carantani 12 di dodici il piede ed ha potuto pes
231 libre 66 ai segatori Cioè Stefano Pasquini e Giovanni
Pasquini e a Simone Maistri Resto £ 240 £: 39
e prese pegni a S: Giorgio 1830 per portione £ 15 33
Li 30 Ottobre 1829 ho dato a segare il Broilo Cassi il terzo fiero
o sia il Boschetto ad Odorico Pasquini e Giovanni Bassi della detta
Brascolla per il prezzo di fiorini Cinquanta Cinque dico Soldi
questi da pagarsi el Venturo S: Giorgi del 1830 Settembre una
Contragenza
a 27 Aprile 1830 ricevè da Odorico Pasquini per il Raccolto del Broilo
e sopra £ 15: £: 40 Giovanni Bassi per mezzo Terzo et Ultimo [illegible]
[illegible] Carantani 20 Settembre
Li 25 Aprile 1830 Simone Maistri pagò £ 15 x 33 per una
portione d'Erba pel prato a Fossa
Li 26 Aprile 1830 Stefano Pasquini pagò la sua Tangente
del fiero a Fossa con £ 15 x 90

Dato il Fossa da segare cioè 1 primo Fieno accordato
e questo fieno segato per i Vinti di questo Giugno 1624
Antonio Arfelli del fu Antonio Arfelli e Pietro Concini del fu
Domenico Concini e da pagarsi a S. Giorgio Venturo del 1624 segato
regola contradizione
li 5 Agosto 1624 ho dato da segare il secondo fieno al Fossa
ai seguenti cioè Pietro Concini
e questo per il prezzo di f. 40 cioè fiorini 10 per
e questi pagabili a S. Giorgio del 1624 e che deba essere
segato da S. Rocco
li 13 Ottobre 1624 ho venduto il Terzo fieno del Prato
del suddetto per il prezzo di f. 16 a segare a segare suddetto
ad uguali spese di Francesco e Carlo di Cosmo Fossi e
alle spese della Vida di Mano da pagarsi il Fattore
S. Giorgi
Adì 1 Giugno 1624 Il quale presente Giuseppe Arfelli e Cristofo-
ro Barsella a dotto in atto il Broglio di sopra la casa il primo
fieno per il prezzo di fiorini 65 dico Sessanta otto pagabili a S. Gio-
gio 1624 da essere segato per li 19 del corrente mese cioè il
suddetto Arfelli si costituisce dela suddetta somma delli fiorini 65 e
sotto di uno Scritto sessanta otto Giuseppe
Arfelli Dal Prato
Adì 7 Giugno 1624 ho venduto il primo fieno del Broglio di sopra
a Giuseppe Arfelli e a Giacomo Concini per il prezzo di fiorini
65 dico Sessanta e quali si da pagarsi il futuro S. Giorgio cioè 30
cad fiorini 30 per Cadauno, e in Fede di ciò mi sottoscrivo
Giacomo Concini viago a conto f 6 x 19. 1028 P. Giuseppe Quarez

Li 4 Agosto 1630 ha venduto il secondo terzo fiero del Foro per il Mercato di Fabbri di Cingoli a Pietro Cecini, ed alla Vedova Maddalena Antonelli da pagarsi per il festivo S. Giorgio 1630

Li 30 Maggio 1630 ha venduto il secondo fiero del Bue rosso a Giovanni Battista Pennacchi ed alla Vedova Lucia Bruni a Cingoli per il peso Cioè ad Antonio Pilangeli ed alla Vedova Lucia Bruni ed Abbondio figli del fu Marco vitello anche rosso da pagarsi al festivo di S. Giorgio 1630 Pennacchi Antonio peso N. 634 [illegible] Bruni Lucia peso N. 634 [illegible]

Li 31 Maggio 1630 ha venduto il primo fiero del Bue rosso a Giovanni Battista Pennacchi per il prezzo di Fabbri Nicolò Sebastiano e giusti pagabili al festivo di S. Giorgio 1631 Jesse Mauro nipote al suo fratello Giuseppe Mauro [illegible]

Li 30 Maggio 1630 ha venduto il primo fiero del Bue rosso a Giovanni Battista Pennacchi per il prezzo di Fabbri Nicolò Sebastiano e giusti pagabili al festivo di S. Giorgio 1631 Jesse Mauro nipote al suo fratello Giuseppe Mauro [illegible]

Li 4 Agosto 1630 ha venduto il secondo fiero del Bue rosso a Giovanni Battista Pennacchi per il prezzo di Fabbri Nicolò Sebastiano e giusti pagabili al festivo di S. Giorgio 1631 [illegible]

a Giovanni Battista detto fiero Pes. 39. li. 23 a carantani 12 il peso saldato

Odorico Salvini pes. 43. li. 2 a carantani 12 [illegible] saldato

Lucia Bruni pes. 43. li. 11 saldato

1626

[illegible] ...ottre ...30 ho ricevuto [illegible] ...ero o sia Bernardo del
Bruno di fiera per il prezzo di [illegible] ...ro o sia Bernardo del
[illegible] dal [illegible] e [illegible] di [illegible] 20 di Vinte come la
f 11: e altro ad Antonio [illegible] ...ietro Soncini per [illegible] ...vere di
Valentini e queste pegabile a S. Giorgio del 1631 [illegible]

Tino ottobre 1630 ho dottori trez Zecchini o sia il Bernardo
Giuseppe de Toba a Giuseppe Antedi per il prezzo di f 20
Ogetti pagabili al Fattore S. Giorgio del 1631 [illegible]

Adì primo Maggio 1631 ricevo a conto per [illegible] ...ro de Aula
Vespa Vecchi N. 5 [illegible] una Cavalla o sia f 32
Di Giugno 1631 ricevo da f 31 dico Trenta uno

Adì [illegible]
[illegible] Antonio a Conto [illegible] ...ito del resto a Conto [illegible]
[illegible] Aprile, e [illegible] ...ieri [illegible] ...ti dico f 31 per la Decima
Di Giugno 1631 ricevo da Pietro Cavicchi a Conto de Capitoli
f 24: C: 57
in [illegible] ...o ricevo [illegible] ...Napoleone d'oro e una Messa fiorina
che fanno f 16: C: 45

Adì Maggio 1631 ricevo a Conto dalla Vedova Bianca Bruni
Due Zecchini o sia Fiorini 5 resto avere f 9: C: 16

[illegible] Fiera del Fossa a Pietro Corcini [illegible]
Li 30 Giugno 1832 Ho venduto il primo Fiero del Fossa a Pietro Corcini fu
questo di sopra cioè ricevuto al detto pieno contanti e per quanto da Antonio
Scotti figlio di Andrea [illegible] e [illegible] Gio: Battista [illegible]
questo di sopra Palestrina da pagarsi dal Futuro S: Giorgio del 1833
Senza nessuna Contradizione Lire 100

Li 15 Agosto 1832 Ho venduto il secondo Fiero del Bruolo di sopra
detto Paradiso a Giuseppe Corcini figlio del fu Paolo e Modesto
Palestrina questi pagabili dal futuro S: Giorgio 1833 senza nessuna Contradizione
Lire 60 dico sessanta

Li 24 Agosto 1832 Ho venduto il secondo Fiero del Fossa ai
seguenti cioè a Giuseppe Corcini figlio del fu Paolo
Modesto Palestrina e Modesto Valentini fu Giuseppe
Pretore per il prezzo di F 42 dico quarantadue e questi
pagabili dal futuro S: Giorgio 1833 senza nessuna Contradizione
ed a ogni uno toccano per la sua parte F 10 e C: 30

Li 29 Agosto 1832 il secondo Fiero del Bruolo di sopra
locato di seguenti cioè a Francesco Corcini
Antonio Valentini Giacomo Valentini e Giuseppe
Valentini per il prezzo di F 44 dico quarantaquattro
pagabili di Festa Vendemmia per ciascuno e questi pagabili
dal futuro S: Giorgio del 1833 senza nessuna Contradizione

Li 9 Ottobre 1832 Ho dato il terzo Fiero del Fossa a Pietro Antonio
Corcini fu Paolo e dal Rio a Paolo Corcini fu Paolo il primo per
il prezzo di F 20 dico venti e da pagarsi al futuro S: Giorgio
del 1833 senza nessuna Contradizione

Li 30 Ottobre 1832 Ho venduto il terzo Fiero del Bruolo di sopra a
Giovanni Battista Valentini e Modesto Valentini
locato per il prezzo di F 30 dico trenta e questi pagabili
dal futuro S: Giorgio 1833 senza nessuna Contradizione

Da Pietro Valentini

1024

[illegible] f. 35 [illegible] f. 35 [illegible]

[illegible] Veneto

[illegible] f. 3 Di più f. 12 C. 5 Lavori f. 32

[illegible] più fornis C. 45 = Di tutto f. 7 C. 40

[illegible] a Conto f. 30 a dì 17 Giugno f. 32 [illegible] f. 30 = [illegible]

[illegible] Dorque [illegible] tutto il resto del [illegible]

[illegible] per il [illegible] f. 32 Saldato f. Giuseppe [illegible]

[illegible] f. 10. C. 30 due [illegible] 6

[illegible] f. 4. C. 24 pagato

[illegible] f. 5. C. 30

pagò la sua Metà

Li 27 Giugno 1632 ho venduto il primo fieno del Fossato per il prezzo di f 90 alle sei ai seguenti cioè Pietro Corsero fu Antonio Arzelli del fu Antonio ed a Simone Martelli fu di Paolo Martelli e questo da pagarsi al primo di Giorgio senza veruna contradizione onde tocca a Catarina di sopra

Da pagarsi f 0

Li sopra detto ho venduto il Brolio sudetto a Domenico Bonino per il prezzo di f 60 Pistole da pagarsi il 1° Settembre per il prezzo di f 60 Pistole da pagarsi il festivo S: Giorgio del 1633 senza veruna contradizione

Il secondo fieno del Brolio di sopra detto venduto a Giacomo Bonino per il prezzo di f 32 dico trentadue pagabili al festivo S: Giorgio 1633 senza veruna contradizione

Saldato

Il secondo fieno del fossato venduto ai seguenti cioè a Giuseppe Pietro Corsero ed Antonio Arzelli ed a Simone Martelli per il prezzo di f 90 pagabili al festivo S: Giorgio 1633 senza veruna contradizione

Il terzo fieno del Brolio di sopra venduto ai seguenti cioè ai figli di Antonio Arzelli cioè Pietro ed Antonio ed a Giovanni Bonino per il prezzo di Torini venti pagabili al festivo S: Giorgio senza veruna contradizione

Saldati

Il terzo fieno del fossato venduto ai seguenti cioè un Giovanni Bonino per figli del fu Antonio ed a Nicolo Martelli e questi pagabili al festivo di Torino per dico dieci otto S: Giorgio del 1633 senza veruna contradizione

102 lv

da Antonio Arnoldi riceuo a conto f 33 + 30 saldò con f 5 × 8

da Pietro Concini riceuò de Napoleoni d'oro cioè f 10 li 29 Lulio riceuò una napoleoni d'oro de dieci fiorini & una Sovrana d'oro

Simon Magtro ha saldato

Saldò anche Pietro Concini la sua 3za parte li 20 Agosto 1833

li 2 Maggio 1833 riceuo a conto f 30 + [illegible]

li 15 Settembre riceuo a conto venti fiorini: 3: & un Napoleone d'oro da dieci f: 30

F. D. a saldo f 3 × 9

Giuseppe Vit ha saldato

Saldò anche Pietro Concini la sua metà ed inoltre due somme di Zaldo e f 4 × 6 per segala da sè ricevuta essendosi totalmente egualiati fino li 20 Agosto 1833 anche per comodarsi e podar il Brolo, e per tutti li loro affari

riceuo a conto da Giuseppe Menapace ven venti sette [illegible]

20: + 2 [illegible] deve a saldo il Menapace f 3 × 34 Li 4 Marzo 1834 saldò a Gio Bonacci

e da Nicolò Morati riceuo un Veneto

Li 20 Lugo 1833 il Moratti diede il saldo con f 7 × 6

102 i

Copia, ed estratto di Capitoli, e prove fatti da quelli di Thuen in occasione della lite per li confini come di comunicati da essi

Ihesus

Coram Vobis

Homines Vniversitatis Thuoni, Cureni et Terepi sive eorum Sindici, de quibus in causa sub titi Clausulis, Praemio, et protestationibus, et Juramento credulitatis, quarum tenoris qui sit, praestant super dicta causa, dant et exhibent infrascriptas positiones contra et adversus Homines Vniversitatis villae Thuoni, quibus petunt per simile juramento credulitatis responderi per Ill.me D. Antonium Bortolinum eorum apertum Sindicum, aliis eas per cosi si pronuntiari salvo jure addendi subtrahendi aliis juribus, et si quae ex illis negabuntur, eas ex nunc pronunt ex hinc in capitula convertuntur, quae probare intendunt omni meliori modo quibus non damen se astringendo et de expensis tempore protestando.

1.o Primo, quod quamdiu Homines Vniversitatis Thuoni, Cureni et Terepi iam annis 1. 2. 10. 20. 30. 40. 50. 60. 80. 90. et certum et per tantum tempus, cuius initij ne

inde memoria non est in contrarium, et ultra, et per totum dictum tempus possederunt pro suo, et tanquam suum ad plenum sine nomine, de quo nunc contenditur inter ipsos Parentes, et Correspondentes, de quarto credunt, et verum, si negabitur, testes dicent, et ventas apparebit.

3tio Item, quod dicti homines Universitatis Flumeri, Cu reni, et Taresi omnes, et quilibet habebant jus ab illis, et licentiam per totum dictum tempus, de quo in proxi ma positione semper congruis temporibus pascularunt cum suis animalibus, et ligna fecerunt, et incidebant in dicto nemore incipiendo a fundatis montis usque ad fontem Valli, ubi est aqua, et verum.

4to Item quod quidicti homines Flumeri, Cureni, et Taresi per tempus de quo supra fecerunt mandras in dicto nemore et C: ut vulgo dicitur) (hanno malgrado, et cum animalibus suis Comunis, seu dictae Universitatis, Flumeri, Cureni, et Taresi pascularunt per dictum tem pus, et verum.

5to Item quod per dictum tempus animalia suis Comunis predic ti fecerunt transita ad dictum nemus ad Pascua, com

nicati

dicato Consilio inter Illos, qui rappresentant ipsam Civi-
tatem, et prout.

5to Ponunt quod predicti homines Flaconi, Cureni et Teresi per
dictum tempus per manutentionem ipsius Montis semper tenue-
runt unum Sattanum conductum communiter ad omnibus de
dicta sua Universitate, qui usitabant dictum Nemus, et
prout

6to Ponunt quod per dictum tempus predicti homines Cureni,
et Teresi aliquando locarunt dictum nemus pluribus, et di-
versis personis sub certa pensione, seu affictu, incipiendo ad
lupum a fumitata montis usque ad finem dicti, ubi est
aqua, et prout

7mo Ponunt, quod
locarunt dictum Nemus ut taliter coeterus ipsi homines Flaconi, Cureni, et Teresi
<u>vur Dal Zarga</u>. Item diversis affictionibus ad pascuandum
per conductores pascuarum, et eo usque tenuit vicinitate monti
predicta usque ad finem dicti ubi est aqua, et prout

8vo Ponunt quod ipsi homines Flaconi, Cureni et Teresi pecu-
res, et affictus a conductoribus dicti Nemoris exigunt, et
prout.

9no Ponunt quod per dicta tempora ipsi homines Flaconi, Cureni
et

et Terçi, et eam Lastoy, et Conductum fecerunt predicta omnia sine contradictione Scientibus hominibus Comunis Flaconi, vel aliis sine verentibus, et ouunt.

jo^m Conunt, quod ipsi homines, Flaconi, Cureni, et Terçi, debent, et vendidenunt personis, et forensibus ligna ad dictum nemus, et quod quando ipsi personae forenses ad ipsum nemus habuerunt Licentiam, hanc inuerunt, et ire poterunt ad dictum nemus sine aliquo impedimento ij. jour de Thuerno, et ouunt

jj^m Conunt quod ipsi homines Flaconi, Cureni, et Terçi, si aliquando inuenerunt ibi de Thuerno in dicto nemore pasculando vel ligna incidendo, ibi pignorauerunt, et pignora non restituerunt, nisi ex conuentione vel aliquo pacto, et ouunt.

jj^o quod dicti homines Flaconi, Cureni, et Terçi serper de dicto nemore, de quo in prima questione, possidebant dictum nemus, ad illud non possidebant homines de Thuerno.

jj^o Conunt, quod ipsi de Thuerno non possunt possidere dictum Nemus, quia stupent nisi a postibus, et Comunis opinio est in Communitate Flaconi, et Locj d'ainy

qui

Quod in dicto nemore ibi de Thuerno non pascularent,
nec secarent ligna: nisi id forte clam et occulte fa-
cerint: in quo ipsi hominibus comitatus Thuroni et quos
do ipsi ad illud non potuerunt accedere.

12tio Ponunt, quod nemus ipsud, de quo mota est questio
dicta, dicitur vulgo ad hominibus de ipso rationem habere
Bois il apo bel conta? De Thuron.

13tio Ponunt quod ipsi homines de Thuerno nullam habent
viam, quae tendat ad ipsum nemus, et prout

14to Ponunt, quod ipsi homines de Thuerno nullam habent
viam quae tendat ad ipsum nemus, et prout

15to Ponunt quod ipsi homines Thuroni, Cureni, et Tereti ad
eorum boby tam in superficie dicti nemoris, quod in fundo
attinant ligna pasnum decem per singulo ligno, et prout

16to Ponunt, quod ipsi de Thuerno nullum lignum infregnd in-
de attinant seu abducunt: nisi tempore viii, et Can, et

Prout

17to Ponunt, quod ipsi de Thuerno clam, et occulte negociabu-
hominibus Thuroni, Cureni, et Tereti et dicto nemore aco-
perunt ligna vie unius pasnu per singulo ligno, et vale-

quod

ligny ita Dorlinguenses, vti impotentes ad inde ab-
ducendum Maiora ligna, in grauo damnum ipsorum ho-
minum Clauoni, Cuneum et Torcpi. 6

Ro.r Vltimo, quod De praemissis, est publica vox, et fama,
ac notorium, et prout 6

Omissis ad rem non spectantibus

Die Martij 11 Maij 1582 - Deni.

Ioes Depositio Nicolay De Catany Tremoni testis cita-
ti, moniti, et Iurati 6 examinati per S. M.ci D. Alex.
Albertum Assessore.

Omissis

Super interrogatorijs vtilis aduersae respondit, che giudica, che vadi
vspin all'aqua De Trefonega detto Monte, ma che sij
mo detto di vero, o diuersi, che non sa altro, se non come
ha detto di Sopra, ne sapper che vi sian Toui alcuni
per non esser aggiunto fina giù in Cauo: ma ben ha ser
tuto adire, che vi sono et auer sentito nominar quel-
go da quelli Da Tuenno vale di Tonel, Imperoche
vi di qua, et di là Dalla Trefonega loro nominar

la

La Trefenga, et hanno sentito dire che la Val de Tovel debba essere di quelli di Cuerno.

Super generalibus interrogatus respondit che la moglie che là vene a Flavon, et non là stata: ma esso testimonio là deposto per la verità.

2— Deposizioni Dal dì testi examinati Juratis citati.

Et p.mo: Lesso primo Capitolo examinatus Deposuit, non saper altro Salvo, che già anni essendo occorso un incendio nella villa di Campo di Denno, andarono circa quindeci di quella villa, tra li quali esso testimonio di licentia di homini del Conta a far de legni in detto bosco, et corsero sui li più belli che trovarono, ma che andassero fino al fondo esso testimonio non crede, et erano alcuni del Contà in compagnia loro, li quali aiutavano a scramare, et li conzeper Dalli legni per esser di Contà, et ha anco sentito dire da diversi, et anco dagli di Dalla Riva di Denno, che quei monte debba essere di quelli del Contà, ma quando mò si estendi non ha cosi intesso da Luoi, che da alcuni da Denno, e dalla Riva hanno detto che credono, che sestino le ragion del contà fino all'agua della Trefenga. ma la larghezza la

La giù non sa: ma ben di Sopra.

Omissis

Dopo detto Pietro de Lodij Campi detti, monich Jura
ti, et examinati per S: M: 6.

Super Primo Capitolo examinatus Deponit, non hauerlo
uisto possedere il detto Monte Salueo, da già tre anni in
circa essendo andato esso Testimonio a nome d'M: Pangra
tio Da Campo di Licentia d'essi homeni Del Contà
in compagnia di 6 ouer sette altri pari atorno da Cegni nel
detto Bosco, da quella comprati Da essi homini Del Contà
Vide allora Detti homini Del Contà a lauorare, nel
qual Luogo esso Testimonio non mai stato ne prima, ne
da poi le quali Cegni li tolsero un pezzo in giù circa a
mezo la Valle, ma ha ben sentito dire, che il detto Bosco
debbe essere Del Contà Da diuersi oltra quelli del Con
tà: ma li Confini Dalla Cima in giù non ha visto, se
non da Quelli Del Contà, che Seruiuano fino all'agua
Della Trasenega.

Super M: examinatus Deponit tanto quanto Supra.

Super interrogatorijs

Interrogatus Respondit auere sentito dire da
Loro Dal Corsà, che li Confini di lor Bosco se estende
fino giù all'acqua, ne crede, che possino andar fin là giù
all'acqua, per auer sentito dire, che la
val di Touel, e di quelli Da Tuerro, e Sopranda fino al
Lago, et che lui testimonio non è altramente stato fino al
fondo, et che non è dubbio ofera più facile a tirar in giù.

4 Deposito Joanni Zannini testi citati, iurati, et examinati
per S: Dr:

Super 1.m Capitulo examinatus Respondit Hauer sentito, et auditi
ab illis De Comitatu Nomeni, che loro han prospetto detto
monte fin all'acqua, ma lui non sa se ha' veduto altro:
Saluo, che già a un anno e mezo epso testimonio in compagnia
di quatro altri andò ad instantia De homini Dal Corsà
proprietarij anco loro nel monte, et iui scorsero li Confini, che aueua
patito detto monte, andando giù fino al fondo, qual è diuis.
da Dala Traforga mezo miglio, et iui discorsero al meglio,
che poterono, et dimostrandoli quelli Dal Corsà a loro homini
quello che diceuano esser suo, et il Danno, che diceuano loro homini
Del Corsà, che haueua fatto quelli da Tuer in detto monte

Et

che dicano per essi homini in sette cento, o otto cento ricevuti da
li huomini del Conta, che le sue ragioni si estendeano fino
all'acqua.
Omissi
Si Deposito Jacobi Turrini testis citati, iurati, et examinati
per S.ti M.i Omissi
Super interrogatorijs interrogatus respondit, non sapere il con-
tenuto, se non che loro del Conta' dicono, che si estendono fino
giu' all'acqua, e che ha' sentito, che mio s'er Duca, doue
questi debbono hauer tutta' giu' legni, et hauer inteso
che la Val di Torcel Deue essere di questi di Thuer.
Omissi
Si Depositio Michaelis Turrini Dauri testis citati, iurati,
et examinati per S.ti M.i
Super 6.to Capitulo examinatus Deposuit che li ha' ben uisti
possedere il detto monte, pascolando, portando fuora dell'ac-
qua alcune volte, ma che sia no' Vado dargo come nel
Capitolo, esso testimonio non sa': ma ben ha' inteso dire
da loro del Conta, che hanno possesso Longo tempo, et
la nominano Su la Seluetta.

Omissis

Super interrogatorij partis adverse interrogatus respondit, che sa
sa quali sono li Confini, per non che ha' intesso da quali
Del Conta', che la Pisenga è per confine, et anco intesso, che
ui sono de Doui, per li quali quali di Tuero debbono
condur grà legni: ne sapper, a que' modo quali da Tuer
nominar Detto monte.

Omissis

7 Dopo Dicto Hennici De Dertis testis vltrà, examinatus, priuratus per
S: M:

Super primo Capitulo examinatus Dopo quod anno Planette vid:
de a dire da suo raccordo, come Dalli Dal Conta' Lauro pd:
Detto Detto monte come cosa sua, et che ispira giù ad'acqua
Se estendono le ragioni sue: ma perche non sa ne anco udito
a dire, che Dal Conta' possedessero, et habbino possesso
sino alla Detta acqua.

Omissis

Super 3° examinatus Dopo quod hanno udito a dire da quali Dal Conta',
come nel Capitolo, et anco da alcuni da Tuero, la quali hanno
Cassato intender d'auer fatto legna, e si'ricorda auer udito an-
co una volta da Zuan Concer, il qual li disse que-

vlt:

o simil parte, parlando a questo proposito (Cortona) intro
vando da alcuni Vicini de Thuerro, che non hanno paura, non
fano anco troppo ben ad andare tanto in fú in quel Monte
il nome d'quali non ha' memoria, ne crede li nominasse, et
anco intesso dire, che uò fanno al tempo della neue.

Omissis

Super interrogatorij partis aduersae, respondit tanto quanto supra.

Omissis

Et Depositio Mag: Jacobi Blasij Quarezet Castri Abbat: iurati, et
examinati per S: M:

Super 1m Capitulo examinatus, depositit hauer veduto più uolte
bycchezare, et tagliar legni con dure fatica aggua da questa
montagna per li Homini del Contá, et da suo ricordo in qua
che è de anni 30 ha' sempre sentito a dire che questa mon
tagna è di quelli Del Contá di Thuron, nominata la
Selueta Del Como, e se estende, si come loro dicono fino all'
aqua Della Trigneza, ma però che testimonio non hà
veduto pretendere, se non fina al Sasso.

Super 2d: examinatus, Deposuit, vt Supra.

Die Jouis 19 Julij 1582 in dictione 14 : In Villa Thauoni,
Coram Sp: Dño Nicolao Seraphino Capitli vicario Curie Thauoni.
Comparuit Sancratius Tamé de Thauono uti fiscalis Vniuersitatis
status Thauoni, Cumeni, et Forezi in causa uertente inter ipsam
Comunitatem et Vniuersitatem Thuenni et dictum citatum ex adverso
Dñum Antm Bartholinum Astanie Thuenni, uti fiscalem
Vniuersitatis Thuenni pro bailia Loci, et loca ad videndum
iurare testes, et examinari, cum non comparens accepta
contumacia in forma Defecti iuramenti testibus infrascriptis
citatis ut in mandi cum relatione producto, eos examina-
ri fieri capitulj coram Magnifico Dño assessore ordina-
ti, ibi presentati.

Sp: Dnus Vicarius admisit predicta fieri et mandauit fora-
mento Defecti testibus, admonendo eos ut iurent, a quibus ac-

Qui testes iurarunt de veritate dicenda.

Jacobus Mazzonus Caldesij Sp.is Coritatui
Dnus Joannes Maria Tabaueli
Thomeus Tabonet a capo vaperti et citati.
Dionisius de Dionisijs Terciolesij.
Balthasar a Lacu Cesij habitator Thauoni.
Et Joannes del Mossel Franci Carpi.

116

3. Depositio Jacobi Manfroni Caldessi testis citati iurati, et examinati per tred. Spe:

Super pmo Capitolo examinatus Deposuit, che già anni 24: era Pastor della villa di Flauon Terres, e Cuneuo del Castello di Flauon, pascolava nel luogo del qual è la lite, dalla sumità fin all'aqua della Tresenga senza contradizione alcuna, e quell'anno istesso li Homini del Contà di Flauone, cioè Terres, Flauone e Cuneuo, boschegiar nel detto del luogo, del qual se litega, senza contradicione sino doue che poteuano condur, e portar in su.

Interrogatus super interrogatorijs ptis aduersae respondit, perche è stà Pastore come di sopra, et hauer pascolato con li bestiami di quelli di Flauon, fin tanto doue possono andar li bestiami, et auer anco visto quell'anno li Homini di Flauon taiar, e portar legna, come ha deposto di sopra.

Interrogatus qui sint Confines Loci capitulati ab illa parte Deuelli Deposuit, l'aqua della Tresenega.

Interrogatus an illi de Comitatu Flauoni possint descendere cum bobus et plaustris, et inde lignamina sursum trahere respondit, che possono condur con Boi fin a mezo luogo in su di quel luogo del qual è la differenzia, et sarebbono anco andati

Sin alla Presenza se li potesse andare.

omissis

Super vsho examinato Deposuit, che per il tempo del quale ha' Deposto, hauer visto li Bestiami Delle Datte tre ville Pascolar la Selua di Mandera, conducendo essi Bestiami fino al como fu fatto giu' che li Bestiami potessero andare.

omissis.

Super 11mo examinato Deposuit de vera Scientia non sapere cosa alcuna, saluo che ha' intesso dalli capitolanti, che hauean pregato quelli Da Thuen che auessero consenso a lui, e li compagni, che se auessero visto quelli Da Thuen pascolar, e boscheggiar li douessero far intendere.

Omissis

Super 13tio examinato Deposuit, che e' vero, che per il tempo, che lui e stato Pastor come ha detto di sopra, quelli da Thuen non hanno potuto pascolare, ne legnare, che lui non habbia visto e dalle cose che contien il capitol non sappe.

Super 14to Examinato, Deposuit, contenta in capitulo vera esse.

Interrogato super interrogatorij fatti adunque respondit al primo in vera Scientia, per che ha' sentito dire Da Thuen.

Interrogato quando nominato ad illis de Thuen dixit non

Saperlo.

Interrogatus an Valli Touali Al ilond Da Thuaro val ilond da Flamono, respondit, che la val d'Touel è di quelli Da Thuaro per quanto lui sa Dalla Treyenga in la verso sera.

Item interrogatus examinatus Dopopsuit, Saper, che li sono vie, per le quali se và per quelle Da Tomey, Cureno, e Flamono, le quali vano al detto Bogeo, o sia Selva fin tanto, che possono andare li Boi in giù verso la Treyenga.

Omissis

Item generaliter interrogatus respondit, non habere interesse in loco contentioso, nec speciem comodi, nec incomodum, contempsu et comunicatum in religuis rectis.

Omissis

Dopopsuit Bonfini De Bonfinis Torriolensis testis citatus, juratus et examinatus per suam: R:

Item Imo Capitulo examinatus Dopopsuit Da contenti in omnibus capitulis se tanto saive, che già anni cinque quelli Da Flamon, Tomey, e Cureno li affittorno un suo Bogo cominciando sora Tomey, andando verso alla Treyenga per dui miliari, e più andato più oltre, se li stimorno stati Larosi a fuoco Lor già circa per dui miliari verso S. Margarita, et per un

mi:

niliaro verso al Lamino in giù andando fo dal Comune verso la Tregenga, et ha pagato Gabriele lora Lagrost trei, lora cine Dadge.

Interrogatu fo è stato visto Dalli Jheromin Da Thuer fora Cegni, respondit, peteo aprea stato visto Dalli Jheromini da Thuer, ma lui non sa, se sia stato visto, lo poteran sap. per quelli Da Thuer, perche andeva a alloggiar a Thuer.

Interrogatu fo fieri diligenter ab illi De Thuero, respondit, che nó Omissis

Deposito Joanni Cristophori Franchi Carpi Derni, testi vocati, Juvati, et examinati per S. M. Sp:

Sup Pmo Capitulo examinatu, Deposuit, hauer visto li Bestiami del Conta de Flamon, cioè Flamon, Terney, e Cereno pasculer nel luogo di Plandera dalle cine insina al fondo, cioè fino all'agua, e fino vers mezo il Dosso di S.t Marcellina, e questo auerlo visto da trei anni in quà ogni anno, e non auer visto che fu fatta contradizione alcuna.

Omissis

Sup 2.o Examinatu Deposuit Verbo sacramenti quanto supra in primo capitulo.

Omissis

120

Depositio Thomae Gabonati Donni testis citati, moniti, iurati,
et examinati per S: Ipse.

Super 1mo examinatus Deposuit de contentis in eis dartu fuine,
de già un'anno passato li fumini Del Conta' d'Thuen
verdevano più legni ad esso testimonio che pensano essere d'hon
gezza De Passi 9, over io Lieno, e li tolse sotto al Cor:
no verso la Prasenga circa un Miliare, e li condusse senza
alcuna contradgione d'alcune persone.

Interrogatus si homines De Thueno viderint ipsum testem conducere
dicta ligna, respondit, haverian potuto vedere, ma non sa se li
hanno visto, o' nò.

Super generalibus interrogatus, respondit, ese contesto, et Comunicato
hoc anno ese aetatis annorum 33 incirca habere in Bonis
valore Lire mille incirca in veligni vecchi.

Depositio Joannis Mariae Tabarelli testis citati, iuratis, exa
minati. Pers: Ips:

Super omnibus Capitulis examinatus, Deposuit, Dr vero in unu
nil fuine, saluo che nel 12to capitolo hà sentito nominare
e dir al Boscò Delli fumini Dal Conta' d'Thuen
da Lor fumini il Bosco Dal qual si contende.

Interrogatus in causa Scientiae, Deposuit, Sapersi perche

Lì sentuto dire dalli Huomini di Thuon, e Dere.
Interrogati quomodo nominatur ad illi de Thuero, dixit negotia
Interrogati an valli Poueli ut illorum de Thuono, vel Thuero
de Thuero, dixit non sapere sì che ha' sentuto dire, che è
di quelli da Thuero, e che sa anca, che li sono le vie
carregate, per le quali vano quelli da Thuon, Cureno, e Tere
al Loco di Thuona, e vano giù fino sopra la Fossi dalla
quarta possono andare li Buoi, e che li Huomini da
Thuero non hano via alcuna, che lui abbi visto, che vadi
al Loco contenioso: ma ancor visto certi Poui, o sia
Troggi, dove se giù condur legnami verso la Treponga,
ma non hanno visto condurne, ed anco sapeo che quelli da
Thuon possono condur legni da pasi io dentro, come fossi
sono condur li Buoi in giù, e per dentro quanto vano le
vie, et a giudizio suo non possono condur legni giù la
gi' da pasi dai in sina, eccetto legni, che se potessero portar
da Huomini.
Interrogati in Causa, dixit sciua, perche ha' visto il Loco Ver.
do in la selua di la, qual si contende, ed anco di sopra.
Interrogati super generalibus, nichil respondit, et ipsa actoris anno.
non sit.

112

Deposito Balthasari a Sáa Cessj, habitatoris Flaroni dicti
Juvat aetat, et examinati per s: A:

Oniisj

Super 1:m examinatus Deposuit oniisj alij De voluntate produncij
capitula continere veritatem.

Oniisj

Super Generalibus interrogatus, respondit non sentire comodu, nec
incomodo ofer confessum, et Communicatum, habere in
bonj valore Duc: 100: minora aetatj annorum 28: in
reliquij recte:

Specialibus Dnj vicarij Mandauit per me Notarium causa, et
depositiones in capitulis, et interrogatorij proferi Magri
Fisci, et excelenti Dno Assessori Valerij Annariae, et
Soleij Judicj huius Causae.

Ego Antonius Cristaney de Gallo Notarius, alicy in
causa assumptus, et in specie De hoc examine requisitus
Scripsi, et hanc copiam De mandato Excelentis Dnj
Assessoris Hominibus De Comitatu Flaroni extraxi, et
me Subscripsi. L

Che il presente estratto sij stato di tutte le sue parti fedelmente, e da parola in parola deporto dala copia antica, che si ritrova nel mio Archivio sotto Cat K: pag: 39 et 40 dal repertorio, attesto mediante la mia propria sogniçione, et apposizione del mio vsuale sigillo

Dat: in Alaon li 30 9bre 1724

L:+S Carlo de Spaur.

126

Extracta

In Christi nomine amen.

Haeredes q.m Dni. Gaspari de Sporo, aut eorum tutores capitulant ut infra.

Et primo praefati haeredes seu eorum Tutores Capitulant quod flumen Trasingae incipit, et principium habet in comitatu dicunt, et dicunt Ecclesiam de Tridenti a Comitatu, et dictum flumen Trasingae ut sup. pertinere, et spectare dicto comitatui, et quod. b omissis b

4t. Capitulant, quod nunquam sua Equina Dominatio aut eius dem subditi piscati fuerint in dicto flumine Trasingae, et si piscati fuerunt, capti fuerunt per perpetuos Comitatus flumini, aut aliter punit. fuerunt.

5. Capitulant, quod flumen Trasingae principium et origi nem habet in Comitatu usque in flumen Nosy, et a recordantia hominis citra, et quod vestigia antecessorum praedicti dicti Comitatus flumini, et possessores eiusdem piscati fuerunt in dicto flumine

fine

sine impedimento, et contradictione alicuius, et nemo gratis
nos Sycabey fuit.
omissis
6°: Capitulant, quod Valle seu Silua Touali, quae est citra
aquam Trasingae cum ipsa aqua Trasingae pertinet Comi-
tatui Flauoni, et super eis dicto Comitatu omnem habet
Iurisdictionem.
Scripsi.
xi Capitulant, quod Quondam homines Episcopatus Tueri ss.
fecerunt iam certis annis praeteritis unum pontem vltra
flumen Trasingae versus Siluam Touali: quae procul
dubio spectat Comitatui Flauoni: permiserunt dictos pos-
sores dicti Comitatus dictum Pontem reparare omissis
omissis
Homines Villae Enni ad rectificationem Iurium suorum: omisso
strato probatorio exhibent et producunt instrumenta Capitula
coram Nuncijs Ill^mi Dni Gasparis de Soro,
quorum Tenor probare intendunt.
Non obstantes Tamen &
Salua Iure
Reuocandi &

126

Bno Capitulant, quod flumen Trasingae quamvis citra praedictae vicinitatis habere suam originem in monte Monedo Planono.

Unde

Quod praefatus contractus mea propria manu descriptus concordat de verbo ad verbum in partibus contractus cum copia antiquissima, quae inveniebatur in meo Archivio sub lit: K: pag: 89 N: 1 attestor robore meae subscriptionis, et sigilli Datae Planoni 10: Xbris 1794

(L:+S) Canbey Comes a Ulmo

Copia Di Dimostrazione Delle ragioni, che indicano a chiara evidenza li Confini Della Giurisdizione d'Flavon, colla proprietà Feudale Austriaca Del Monte Maccion o della Malga grande con Ps 7 prodotte sotto l'anno 1794 fatta Dalli Ill.mo sig.r Conte Carlo Urbanamente.

Dalli Documenti sin qui ritrovati si rileva indubitatamente, che il confine dividente il Contado di Flavon Dal Territorio Vescovile di Trento fù già anticamente il Fiume Trasinga Dalla sua origine ove scaturisce, sin alla Fine di questo Contado.

Primo si trova una Scrittura antica intitolata, Scritture de confini Della Giurisdizione di Flavon, nella quale si vedono le Capitoli formati fù tale proposito Dalli Pub.ci Delli Eredi Del q.m sig.r Gasparo de Spor contro Diverse Comunità Vescovili, che pariment capitolarono per sostenere le loro ragioni. Dunque

Dall'estratto della Suddetta Scrittura, che quivi siegue sotto il N.o 1 si rileva già nel primo capitolo Dalli Suddetti sig.ri Putteri Spaur, che il Fiume Trasinga appartiene Dalla sua origine, et in seguito nel suo corso al Contado d'Flavon

e divide il Contado dal vescouado.

nel Secondo Capitolo si ritiena, che tutta la Pesca del Fiume Presynga appartiene senza contradizione Vescouile a Casa Spaur, più si ritiena nel

quinto Capitolo che ancora de Domini d'quel tempo e delli Loro antecessori il sudetto Fiume abbi auuta la sua origine e suo fine nel Contado d'Flauon, si ritiene dall'

ottauo Capitolo che il Contado d'Flauon ha tutta la giurisdizione del Fiume Prysinga, e d'tutt'il distretto di qua della med.a e finalmente dimostra il.

Capit.o Undecimo che auendo quelli di Puerro eretto un ponte sopra il detto Fiume pretendeno questi, che Dalli Contadi Flauon fosse dal ponte disfatto.

Inoltre si vedrà nel medemo estratto che li medemi sudditi Vescouili di Bressanone confessano nel Loro primo Capitolo, che per tanto sij a Loro noto il fiume Prysinga abbi la sua origine nel Contado d'Flauon.

f.o 2 Inoltre appare chiaramente Dalla Supplica originale fatta Dal sig.r Dannes Leone de Spaur e consorti sotto li 15 Aprile 1545 da quali segue sotto il f.o 2: alla Cesa.a Maestà D'Ferdinando per essere capitato Cordoli vescouili

vide

che l'acqua della Treppiga sia sempre il giusto confi-
ne della giurisdizione comprouato dal medemo Principe
e Cardinal Cesio in occasione d'altre simili questioni de
confini rade nell'anno 87 del numero minore.

Tutto ciò viene maggiormente anchor certificato dalli capi-
toli formati dalli sudditi del Contado di Flauon presentati
li 20 Maggio 1585 al sig.r Vescovile allegio Alberti, che
il Contado di Flauon possedeua il suo Monte fin all'acqua
come dall'estratto quale sotto N.o 3 dato da parte Contada
Capitolante contada, che conseparte Vescouile precisamente
si richiama, e principalmente.

A:) Dalle deposizioni contede nel Capitolo n.o 6: 7 in.o ed ultimo
per la di cui corroborazione, ecco sotto il med.o numero le depo-
sizioni delli sudditi medemi Vescouili cioè:

B:) La deposizione di Nicolo Cattan nel capitolo vltimo.

C:) La deposizion di Simon dal Sig.r di Terre nel Cap.o primo.

D:) la deposizione di Pietro da Sechy d'Campo al Cap.o 1mo:
a. el vltimo, que vien deposto fede la Val d'Vouel de Taenni
si estende sin al Lago, ne si parla di più oltre.

E:) La deposizione di Zo: Jacia al Capi. 1mo

F:) La deposizione di Giacomo Turino nel vltimo Capit.

130

G:) La Deppizione di Michel Tameni di Denno al Cap:o 1mo Dutti

H:) la Deppizione di Enrico De Beth al Cap:o 1mo, ed ultimo in questo si rimanda: B: Cipate vespetega de Tueni.

I:) La deppizione d'Giacomo Plasio Cleran fatt Cap:o 1mo e rd:

Jnotto espondo ad istanza d'Pangrazio Pamé sind:co della giurisdizione d'Flavon stat esaminati alli avver Fonesti veppovili dal Spett:o Vicario del Contado Michele Menapace d'Pavilo, e sopra li Capitoli esaminati d'sopra dal sig:o Assess veppovile confessano il suddetto apparto a chiare note le vdenior seguenti deppizioni.

K:) La Deppizione d'Giacomo Manfroni d'Caldes che fu Castore del Contado, e di Cast:o Flavon, specialmente al Cap:o 1mo con altri tre essentiali interrogatorij più al Cap:o 8.o cap:o 11.o 13: 14: 18.o con suo rimarcabili confessi, ogg interrogatori.

L:) La Deppizione d'Dorsin De Dorsini d'Terplago al capitolo 1mo con due seguenti interrogatorij nel med:o capitolo che fu Pangazolo.

M:) La Deppizione d'Giovan Cristoforo Franchi d'Campo d'Denno al Cap:o 1mo e 9.o d'esi anziano ma Dange

N: 1: La Deposizione di Tomaso Gabonetto di Pesaro al Cap:
to 1mo colli Due seguenti Interrogatorij
O: 1: La Deposizione di Gio: Maria Tabarelli di detto Luo-
go.
G: 1: Finalmente la Deposizione di Baldassar Dal Lago di Cles al
Cap: 11. e seguente ricognizione:

Da tutti questi Documenti autentici e Deposizioni di Testimonij disteresati, coll'attuale loro giuramento corroborati non può negarsi la chiarissima ripulsante ragione del Confine universale sotto il contado di Flavon dal Torrente Noce fin sempre di Fiume, d'onde segnita dalla giurisdizione sua seguisse fin al fine di detto Contado.

Per ulteriormente documentare, che il Monte della Mercatone e così pure la così detta Malga Grande Cyno a pulverano de Jauri Ruspiaci de quali ne sono investiti li Sig:ri Nobili di Flavon come di tutta la Riva di Fiume lo attestano tutti li Urbarij Successivi, che si trovano nel mio Archivio, e per non fare un aneglo di Documenti sono produrre due estratti, cioè uno de più antichi originali formato per ordine Sovrano coll'occasione che coll'esperga

132 e Idee dell'Augustissimo Padrone del Diretto, l'una

essere della mia linea Barone Leone de Spaur comprò da

un'altra linea, più estinta, la metà della Dinastia di Flavon

per f 11180 nell'anno 1580 e l'altro da più recenti parimenti

formato da Comissione Sovrana del 1718.

N.° 4 Il primo segue quivi sotto numero 4 dal quale ne risul

tano le investiture dovute alli Dinasti quando sottostanno

li predetti due Monte e Malga in perpetua confirmatione

del diretto dominio ali predetti Dinasti.

N.° 5 Il secondo vienne quivi annesso sotto il N.° 5 dal

quale si rileva la confirmatione dell'antico diretto do:

minio de sopradetti Monte, e Malga, e da ambi questi

due documenti si rileva non meno, che dalli anteceden

ti, che li sig.ri Dinasti di Flavon furono sempre

investiti della Pesca della Tresinga senza eccettuar

ne alcuna parte, e che nessuna alcuna ecettione di tale

pesca potrà mai essere dimostrata, o acconsentita

dall'Augustissimo Padron Infeudante.

oltre tutti questi indispensabili documenti, dove
to il Fiume Fersina fu' dalla sua sorgente fin alla
sua Foce Dal Contado la divisione Dal Territorio Vescovile
quanto che il Monte Macajon, e la Malga Grande sono Feudi
Austriaci appartenenti al Contado di Thaun si aggiunge
ancora qui sotto il N.o 6 l'attestazione e consenso delli
N.o 6 Lavajoli Comunali, come pure l'approbazione del
med.o consenso sotto il N.o 7 Secondo lo stabilimento
N.o 7 Regolamare.

Non si dubita dunque, che l'onoranda Comunità
di Thuero si adatterà alla subindicazione de confi
ni dimostrati a Punto chiaro rosso, ed alla proprietà spet
tante, che appartiene alla Feudale Giurisdizione
di Thaun.

Dat: in Thaun li 10: 7bre 1744

Carlo de Spaur

134

Copia di Lettera scritta Dal Lt. Sig.: Vicario Pillatti
all'Ill.mo Sig.: Conte Carlo di Flavon.
Ill.mo Sig.: Sig.: Pron.mo Sig.mo singolar.mo:

Giambattista Corna m'ha riportata la scrittura, o provotte,
che V'Ill.mo Sig.: Conte si compiacque di compilare in com
forma che la Selva del Monte Maccaiona, e della Mal
ga Grande, sospetti alla giurisdizione, e che l'Ill.mo Sig.
Conte m'avrebbe aspettato dalli deputati di Tuenno per
trattare sopra questo affare.

per-seguire V'Ill.mo Sig.: Conte io fuori oggidì venuto ad
Stravildo, avendo nel cuore di cotan=
ticinarla, nasce l'empo = cui sono soggetto, non mi azzardai
di pormi in viaggio, e però spedisco la scrittura comu
nicatami.

Le pongo che V'Ill.mo Sig.: Conte si compiacque di ritro
vare, esservi molta ragione in favore di Flavon, ma
si rifletta pure, che anche nelli Consigli trascorsi esservi
sopra di ciò questione.

3.tio Secondo la scrittura l'acqua Della valle Pisinga
deve essere dal suo principio fino alla fine dove
entra nel torrente Noce di ragione Della giur.=

dizione di Flavon come termine divide il contado
dal Vescovile, così la pesca doveria appartenersi alla
Famelia Da Spaur.
Ora orde è nato, che andando in Pineto la Pesca della Pesta
agnea Dove vi sono Dalli Lagetti spetta al Principe,
e Vescovo di Trento. (d'cui ne è in proposito
Dd: La Dichiarazione fatta dal Cardinale, e Vescovo Clo, che
la divisione, o sia separazione d'uno e l'altro territorio
sia Lagnea della Vale Trisinga sarebbe bene, se l'Ill.mo
Sig.r Conte potesse ritrovare come viene accennato al N.o 2
D.o: Sopra i esami al N.o 3: è forse nella sentenza Lauo-
no transazione con la Comunità d'Flavon
Per altro subito, che indisputabilmente, Lagna della Trisinga
divide il contado dal Vescovile Lua già nell'esistenza, cioè
nella Vale Trisinga stessa, e principalmente in già cosa è stata
ne, che anche superiormente non abbi da essere il Termine
divisorio. E se l'affare è di conseguenza certamente sarà
necessaria una Commissione comulativa, per le anticedent
mente può essere appiccato il tratto, certamente meritevole
Con risparmio molte spese: come voglio

ossequio la mia debita servitù, mentre ossequioso
di pieno rispetto ho l'onore di protestarmi.

Dell'Ill.mo Sig.r Conte.

Mezzo Tedesco li 19 8bre 1794

Devmo obligmo Sr. Francesco de
Pietro.

Risposta dell'Onoranda Comunità di Tuenno alla copia Dimostrazione Delle Raggioni che si crede indicare a chiara evidenza li confini Della Giurisdizione d'Flavon colla proprietà Feudale Austriaca Del Monte = Maccaion = e Malga Grande.

Pria Dinoltrarsi a rispondere di ponto in ponto la Comunità di Tuenno alle diverse allegate raggioni di copia detta dimostrazione, essa parte rispondente apertamente si dichiara, che per via d'antichissima tradizione, e per via di Juspatronato comun parere, e sentimento Della Tregenega = (Tanto riguardando l'acqua istessa Della Tregenega, quand'anche avendo riflesso al sito per cui questa scorre) abbi il suo vero principio Dal Coggo Del santuario di S. Romerana Diviana discendendo, e scorrendo Da quello fino al fiume Nocce = in cui si scarica.

Quindi non si rende schiarire se l'acqua istessa abbi dato il nome al sito per cui Dal Gemitaggio, o sia sorgiva nò scorre fino al Nocce = qual sito è detto notoriamente La Vale Tregenega, oppure se Da Val nominazione di essa Vale abbi ricevuto, e sia stato dato all'acqua istessa il Nome di Tregenega.

Abbiam conto e' venispino, che quel sito con tutta ve-
rità dimostra l'obbiezzie d' positiva valle per il fondo
della quale discendendo giù e giù sen scorre l'agua etc.
la Tresenega fin al termine ove questa si scarica nel
Nocce; come pure è certo, che dall'agua del detto Crozze
fin al termine ove si confonde col fiume Nocce
vien detta la Tresenega, e che al di sopra del Croz-
zo di S: Emerenziana per tutto il tratto fin dove espa
scaturisse viene chiamata l'agua d'Touel, ed appunto
anche tutto quel tratto per cui espa scorre fino all'
arrivare al Crozzo di S: Emerenziana viene notoria-
mente chiamato la Valle d'Touel-

Sicché si conchiude, che dont'oltre al Crozzo di S: Emerenzia-
na e principiando da questo fin'al Nocce come è cosa
probabilissima, abbi n'eavuto il suo nome Dai Sit: per cui
scorre, e nonche espa abbi partecipato il proprio ai medi-
simi Siti; Mentre intanto che scorre fin al Santuario
suddetto per la Valle d'Touel viene come si accenò dis-
mata l'agua d'Touel, quando poi entra nella Valle
Tresenega da detto Santuario all'ingiù fin al Noce-

viene chiamata - La Tresenega:

Tutto ciò in generale (premesso, da quale premessa la Comunità risponderà non volle in conto alcuno scostarsi passa ora a rispondere al contenuto nel così detto estratto sotto il N.° 3.to comunicabile; e dice non poter ad esse le asserte tali e quali prove (quand'anche le Deposizioni de Testimoni fossero uniformi al contenuto nei capitoli accerati in detto estratto) non potrà recare il menomo pregiudizio alle di lei ragioni, e ciò tanto più perchè di essa parte rispondente non viene fatta alcuna speciale menzione, e nemeno del sito particolare rispetto a cui pende la controversia che unicamente riguarda il così detto monte Maccaion.

Onde la Comunità si restringe a dire, che essa agua della Tresenega serve di confine tra la Giurisdizione di Flavon, e Vigorito di Trento per quel solo tratto per cui scorre dal Crozzo di S.t Emerenziana fino al Rocce; mentre riguarda all'altra Detta Valle Tresenega posta verso Mezo giorno anetta essere questa di ragione Del Contado di Flavon, ed all'incontro essere tutta opposta, e riguardante il settentrione di ragione Del Principato, e segnatamente spettante alla

alla Comunità d'Tuenno, Quale da questo suo canto
possiede delli gabbij a beneficio de quali deriva
l'agua occorente, e deriuò sempre senza la menoma con-
tradizione del Volume dell'agua della Tresenega stes-
sa: anzi del canto suo li Uomini d'essa Comunità
han sempre pescato in quell'agua liberamente sen-
za esser soggetti alla menoma molestia da parte di detta
Giurisdizione d'Flavon, e la libertà della pesca andan-
do per la sponda settentrionale d'quell'agua viene ad
esser permessa a qualunque suddetto Vicinato, tra li quali
sono li Uomeni delle ville vicine d'Vano e Cag.
Essa parte rispondente non sà però per mancanza d'infor-
mazione qual ponte sia stato col d'ei consenso pas-
sato sopra quell'agua della Tresenega, e levato, mà
ben sentì da ricordo immemorabile in qua sopra detta
agua tra le Ville d'Terres, e Tuenno un ponte presen-
temente fabricato d'Muro, che venne fatto, e viene
mantenuto a comuni spese tra li suddetti Vicinati,
e del contado stesso d'Flavon la ragione della
qual Giurisdizione come di sopra si estendeva

in q

in quel sito perfino a longo tutta la sponda meridionale di essa acqua Treperaga, aggiungendo quivi che anche li Sudditi d'esso Contado del detto loco pescano in detta acqua senza inoltrarsi sulla sponda opposta, ed hanno pure data con parte del ed. Stato che equalmente fanno andare con l'acqua che camina dal corpo dell'acqua della Treperaga.

Quello riguarda il Ricorso d'cui parla la scrittura marcata col A fo: instituito ad'essa Camera d'Spezzia sotto li 9 dei Aprile dell'anno 1595 dalli Ill.ri Sig.ri Canalieri investiti in allora della giurisdizione d'Flavon si dice quanto la questione d'cui parla esso Ricorso fosse transata nell'anno 1596 mediante l'aggiustamento, e susseguita dichiarazione portata dalli stessi arbitri compromissari li Ill.ri Sig.ri Busetti, e Trizi C. q.o dell'im.o medesimo susseguito Luglio dell'anno 1596 in seguito della quale sentenza, e dichiarazione furon anche piantati li termini che al giorno corrente si vedono tutt'or esistenti veramente rispettati d'comune consenso dalli Nomeri Deputati dalle parti stesse d'Tesero, e della Villa d'Nova, Cunevo, e Flavon li esposto.

essendo sempre dal mentovato tempo stati rispettati,
come tutt'or si rispettano, e riconoscere per positivo
confine tra esse parti di quel tratto di Monte,
che da detta Terminazione viene abbracciato;
Quindi si dice, e risponde, che (non ostante tal
transazione fra anche presentemente in attual oper=
ranza:) non convenne però esser la difficultà, e
controversia medema; mentre questa risguarda il mon
te sopr'detto = Macajon = quale non solamente non è
compreso in quel tratto di Terreno da detta Termina=
zione disegnato, ma è lontano da questo circa esistendo esso nella somità della valle di Tonel
risguardante verso Campiglio, a segno che dal termine
più alto, ed ultimo della linea comandata dalla citata
Sentenza arbitrale, ed il suddetto Monte di Macajon
non vi è alcun termine divisorio tra esse parti
di Mezzon e Tuenno, ma bensì il tratto intermedio dal
Lato sinistro di detta valle nell'andare in Sestro Sud
la somità suspetta in parte alla vita di Denno, ed
al Malgaro di Termon, e la somità opposta

Da

Da parte Destra Sappartiene al Malgaro d'Denno
detto la Malga grande, il restante Terreno, il restan-
te Terreno, che esiste nel Declivio Dalla detta com-
munità, e Fondo della valle si aspetta alla Comunità
rispondente di Tuenno; sicché essa contesta ventà
può Darsi il vanto d'auere ancora la mentouata
terminazione posseduto come pure il vanto rispetto all'
erba, che al Boschivo il cuore della vale di Tovel
consistente, e giacente tra le predette due communità, e
d'auer continuata dal tempo della terminazione fu-
rinsenta fin' al presente detta sua possessione congiun-
ta con il possesso d'tutto il restante della selua
della valle di Tovel fin ai giuel del Macajone,
quale serue di chiusa all'istessa valle dalla parte di
lampiglio.

Dal tenore di questo contengni nelle Deposizioni consulica-
te alla parte rispondente sotto il D° 3zo si comprende
essere questa parte di atti compilata in occasione dell'
in allora uertente controuersia per il merito possessorio
colla già detta sentenza arbitrale, e all'occasione

a

a questa Data mediante comandata Risposta d'Ar-
mini: però rimettendosi in questo proposito a quanto
già di sopra deduse, la rispondente Comunità giudi-
ca superfluo inoltrarsi in più diffusa risposta, e ciò
tanto maggiormente per aver osservato, che Giacomo Mau-
roni di Caldes esaminato in qualità di Testimonio so-
pra il primo capitolo, e successivi, nonche Cristoforo Fran-
di Campo di Denno esaminato sopra il primo, e nono
capitoli chiaramente deposero, che quella controversia com-
prendeva il sito nominato = Plaudena = qual sito
viene appunto abbracciato dalla Linea dei Termini, in
esecuzione dell'arbitramento successivamente piantati,
onde chiara cosa sia, che quel Terreno, che in riga
della detta piantazione fù mediante esso arbitramen-
to assegnato alla parte delle Ville di Terres, Flaun
e Cuneo, non hà che fare colla vertente spartizione
esistente dalla Villa di Tuel non compresa sotto la
Linea dei piantati Termini: Essendo perciò vero, che colla
Linea medesima passante per il sito di Plaudena da
mattina verso mezzodì, e sera verso il sito denominato

Plaudena

Plaudena Rivijo in grija, che la mina d'esa parte
situata verso mezzo giorno resto nella porzione assegnata
dalla Linea alla Communia Villa, e la Maggior parte
d'esa Plaudena rimase di ragione come tutt'ora è, del
la rispondente Comunità.

Dalli estratti sotto li N.i 11: e 5' comunicateci non si rileva
il tenore di alcuna Sovrana Imperial investitura, che
comprenda anche il Monte di Macajon colla positiva
sua determinazione; ma solamente vien fatta mensione
d'certa onoranza, che in seguela delle assistanze
delle Malghe del Macajon li Conduttori devono con-
sbuire a Castel Flavon, e quest'istessa onoranza
nella qualità non è ne nell'uno, ne nell'altro estratto
uniforme. però non si crede, poter i medesimi estratti dar
altra ragione ai Cit: fig.i Cont. Dinasti Starche del rica-
vo delle mentovate onoranze, in caso d'assistanza delle
Malghe, quali onoranze dalla Comunità rispondente non
vengono in alcun conto contrastate, e molto meno vi sia con-
trastata la proprietà Feudale del nominato monte
Macajon: Qual proprietà si lascia nel suo essere,
ma solamente, e con tutto il fondamento la

ns.

la rispondente Comunità oppone, che sotto la Denomi-
nazione di Monte Macajon non può venir com-
preso tutto quel Tratto di Terreno, che assegna alla
Comunità rispondente nell'andare in dentro per la Val
di Touel a mano sinistra la stessa linea termi-
nante, e che finita questa linea va seguendo fin a
piedi del Monte Macajon; mentre questo Tratto di
Terreno viene composto, e contien sotto di se diversi Ri-
portanti differenti Denominazioni l'uno dall'altro, quali
sono = il Touo Dal Foro il Flamin = Zanacli = Ri-
là = Rià Dall'aspino = Costa Zuganega = Lozzolli =
Touel = Laminaggi = Gola = archarès quali tutti uni-
tamente constituiscono il Capo della Valle di Touel
dalle sue sommità in giù fin a piedi del Monte Ma-
cajon, che la chiude verso Campiglio, come già si di-
se: venendo ad uno di essi siti nell'atto le strade, e
Tori, che in quelli si ritrovano goduti come pure il Pas-
saggio da Campo immerabile in quà dalli soli Vicini
della Comunità di Pinzano; in maniera, che tanto

pure

pure rispett'adale antichissimo Decreto pienissima
fede presta il capitolo quarantesimo della Carta
di Regola già nell'anno 1592 confirmata quarto
anche della nuova pure successivamente dai Re-
gnanti Vescovi e Principi di Trento confermata; quel
capitolo in cosia quivi si annetta sotto il 20mo
e contiene positiva nomina del sito cosi detto la
Gola = non che della Laminaza.

Sospettissimi finalmente si rendono l'attestato Canola dei
Largajoli Cristoforo, e Giuseppe Canola, non che la ratifica-
zione di detto attestato, dai medesimi fatta, dalla sopra
do non solo nasca dall'essere essi Cavli altresi riputati
per persone di poco credito, stante la sentenza apposita
ta da quest'Officio Criminale adì sette Luglio dell'an
Luglio 1787 contro di essi publicata; ed attesto pur anche,
de manifestamente si rileva, mentre quel loro attestato
pochissima fede, mentre per il corso di tre anni immedia-
tamente precedenti o essi attestanti ebbero tutti li boschi
della Valle di Tovel in condotta dalla rispondente co-
munità per caricare la vasa, come dalla qui prodotta

Lo

Locazione Comunale segnata col N.° 2°, quale convince
l'attestanti di patente errore nella partita, che asserirono
fino da quel punto godere per anni continui quei
conduttori del Contado di Flavon le selve nella valle di
Nouel spettanti a questa parte locatrice, alle quali selve
assegnano confini arbitrarj; ad inoltre l'estratto della me-
desima attestazione non conviene con quello della con-
ferma, mentre nella questione viene fatta espressa men-
zione dell'acqua della Tresenega, e la conferma inve-
ce parla semplicemente dell'acqua venendo dalla Flavona, ben
che non si sappi venire alcun acqua dalla Flavona
e molto meno in quei siti esponi l'acqua nominata
della Tresenega; oltre d'ciò è pur degno d'con-
siderazione essere stati l'attestanti tacciti criminalmente
processati, ed a suo tempo condannati da quest'officio ad
istanza della medema Comunità di Tuenno come appare
dalla qui annessa prodotta sotto il N.° 3zo.

Alcuna meraviglia niuna deve recare se essi pendente quel-
lo processo criminale indicio abbino cercato di conciliarsi

Lasty

L'assistenza della parte, a favor della quale giudicano
l'attestato, e conferma giudoli.
Inoltre in prova del possesso dalla comunità di Vuerro
esercitato, e che tutt'ora esercita sopra le sopra nominate
situazioni servir per base la locazione da lei spedita a
Paolo Paganini d'Assiago forchiaro, e donaro in vigor della
stant'esp Paolo Paganin, quarto suo figlio vincenzo per il
corso di più anni lavorarono in sua forchi, e doue d'falce,
e d'Roggo come tutt'ora si può individualmente ciò ha=
Vere dai pedali Colli alberi tagliati, e dai Paili tutt'or
in quelle selue, e siti esistenti che li medesimi condut=
tori sieno per il tempo della loro locazione donorono,
e respettivamente tagliorono conducendo il legname pulito
per le nostre strade della valle di Posel della villa di
Vuerro, qual locazione è anteriore a quella, che dal
li stessi paganini, e fu vincenzo Paganini figlio di Paolo
procurò dalla Comunità di Terrey, Vlanor, e Cuneno doppo
la morte paterna, e doppo essere stata finita la locazio=
ne di Vuerro, quale locazione parimenti si produce

Jon

Sotto il 2do 4bre, con aggiungere riguardo ad essi Pagani ni anche il risultante contro de medesimi dalla sentenza Criminale già sovra mentovata, ed esibita sotto il 2do 7bre. da cui appare il consenso, che fecero nel loro constituto della Locazione da essi ottenuta d'lavorare in quei siti dalla risponderne Comunità già di procurarsi, quela giurata, la locazione rigetta dalle ville della Giurisdizione d'Olmon.

Che poi la Comunità d'Tuenno abbi esercitato, ed eserciti un giusto prospetto tanto rispetto al Boschivo, quanto anche rispetto all'erba ne mentovati siti indennità resta comprovato oltre la Locazione fatta ai Cecchini Dassigo, e di sopra citata anche dalla Locazione dell'erba spettta a Leonardo Lorenzi Laccorato della Olmona come apparisce dalla Locazione a questo fatta sotto li 16 Giugno 1793 prodotta quivi sotto il 2do 5bre

Per sostanza si dice che il Monte Macajone a ripena della pietra comune ornamenta, quando vengono

affittate

assittate le di cui Malghe non hà la menoma relazione
coi diritti Giurisdizionali di Flavone perche non conta
essere egli compreso in veruno conto sotto l'amministrata
di detta Giurisdizione.

Come pure non è in alcun sito confinante colle pertinenze di
essa Giurisdizione, e per il tratto di tre ore circa d'camino
discosto dall'ultimo termine della linea più volte detta,
da quel ultimo termine nel andare in dentro fino ad
esso monte Macajone per tutto il spatio di tre ore circa
da questo termine, fino al Macajone non si ritrova veruna
acqua corrente, e molto meno il così detto Fiume Tripiga.
Onde si conchiude non potere in veruno conto ne sotto veruno
pretesto con giustizia, e ragione dilatarsi l'estensione del suo
detto monte Macajon sopra li siti già avanti enunciati,
e da qualche tempo in qua dalle ville di Terve, Flavon,
e Cavareno come appartenenti alla Giurisdizione assolvali
in danno della Comunità rispondente alli Donari, e
Cerchiari Paganini, e Nazarii Caudi.

Rimarendo alla perfine da notarsi, come cosa certa, che il
Pascolo non lira seco il diritto di Legnare mentre luno
può

fave separato dall'altro, quel fanto proviene la
ville della Giurisdizione d'Hamone entro il recinto del
Macajon consiste nel puro profitto dell'erba, e la quis-
tione, che si pose in campo riguarda il solo diritto
di spigheggiare preteso dalla Comunità rispondente ad
esclusione d'qualunque altro. fg

Fol. 19

Copia Diuuestitura di Castel Flauon.

Nos Henricus Dei Gratia Bohemiae, et Poloniae Rex, Carinthiae Dux, Tyrolij, et Goritiae Comes Lucilegensis, Tridentinensis, et Brixinensis Ecclesiarum Aduocatus, Tenore praesentium recognoscimus profitentes, quod inspecta, et considerata fidelium obsequia, quae Fidelis Noster Volchmarus dictus Churchgravius Tyrolij Nobis actenus multipliciter exhibuit, et in antea exhibebit, eidem Volchmaro, et omnibus suis legitimis haeredibus, Masculis, Coelibatibus praesentibus, et Nostrae Liberalitatis Gratia speciali contulimus titulo recti, ac Legalis Feudi, et auctoritate praesentium conferimus Castrum nostrum in Flauono s. quod quondam fidelis Noster Vlricus De Cordo, inque filius quondam Perchtholdus, et nunc huiusque Vlricus De Cordo, et nunc huius que Vlricus De Cordo, filius dicti Vlrici, qui voluntarius recepit, nobisque resignauit, a nobis, nostro Priuilegio restante, tenuerunt, et possiderunt / cum omnibus suis pertinentijs, prouentibus siluis, cultis, incultis, siluis, pascuis, Jurisdictionibus, Judicio, Pascuis, Venationibus, Sessionibus, aliisque pertinentijs vniuersis quae sub quocunque nomine quocunque censeantur, tenendum regendum, gubernandum, ad perpetuo et praecipitur titulo, Feudi, sub custodia, et burgrecta solita, et consueta possidendo

[illegible]rendum, quamdiu Dicty Wolchamarus, eiusque
Liberi se rite, et legaliter, ut fideles vasalli circa nos,
ac nostros haeredes habuerint, et in obediendo, mandantes
universitati hominum ad ipsum Castrum ac Judicium
pertantibus primiter, et dilecte, quatenus prefato
Wolchamaro, Dictisque suis, tanquam per nos infeudatis nomine quocunque
vexentur, tam in observandis, quam in observandis sine
qualibet rebellatione subiciant, obediant fideliter, et inten
Dand, Gratiae Nostrae sub obtentu omni sure ac forma,
in omnibus et singulis, sicuti Nos, ac Nostri Progenitores
possidemus et hucusque tenuimus et hucusque tenuimus.
Primitentes saepe dictum Wolchmanum, eiusque filios
in dicta Nostra Collatione, seu infeudatione pro no.
bis nostrisque Successoribus, ac Posteris manutenere, defen
dere et guarentare sicuti jus et ratio in talibus fieri
postulat, et requirit. Datum ipsis in cuidam testimonium
praedictorum praesentes literas Nostri pendenti sigilli mu
nimine manutenere roboratas.

Datum Tyrolis Anno Dni Millesimo trecentesimo tricesi
mo quarto, die Martis post Festum Sancti Michaelis
Archangeli Indictione secunda.

(L.S. pend.)

1605
26/1

Terminatione a Seconda della Transatione Brigetta
Col Contà di Flauon, Terry, e Cimano principiando
sopra S. Gaetano fino al Flauin =
del nome di Cristo. Correndo l'anno della sua Vali
vità mila seicento, e cinque Indit. Lunga Stile
Marcor, vent.si Del mese d'Genaro nella villa d'
Peraso pieue d'Flauon val Lanon Diocesi d'
Trento, nella Casa della Casa detta la Ciurletta
alla presenza d'M.: Battista q.: M.o Joan Maria
dalfante in Cimano, et Joan q.: Da Joan detto
d'Zoanoni da Claro d'val de Sole testimoni
alle cose ~~sudette~~ infrascritte chiamati a pregati.
Fui auanti il detto Sig.: Gio.: Andrio et Sig.:
del Contà d'Flauon Consultò M.: Bartolamio del
q.: Joan Barjet Segolano della villa d'Cimano
Cimano con Paolo vito del detto luogo uno de Giu
rati d'detta villa con la procura et assistenza d'
M.: Antonio Arnaldo e detto Segolo vicini d'Cimano
et absenti alli Sig.: Segolani esposto et da M.:
Valdesa Procuratore nue Indicto et come Sindico della
Comunità d'Cimano da una, et Antonio Sig.: d'Joan
Boda Sindico della Vicinanza d'Flauon Targa, e Cimano
con la presentia et consenso di Domenego da Valdi
Francesco Bosato, Segolani della villa d'Flauon
Soltane dal detto, et Bartolo Michele Segolani
della villa d'Cimano et Cimano con la presentia
et consenso di Sol Infrascritti Segolani della
villa d'

Cunaco con la presentia de affetuata del spetabile
M.r Antonio fiola d'Daro, fatt.e come deputato dalli
Cavalieri sop.i Comissari come nella sentenza sua il
2.o febbr.o M.r Cristoforo olim Dott.r d'Daro a dover
far l'infrascritta dominazione rogata ofa fattor.
Da predetta q.m M.r Cristoforo, ad q.m Egregio M.r Bar.
grazio Marapano Dott.r da Sanilo in conformatia
sop.a il d.o sabbato 6 d'luio et il is.o giorno ind.e q.o
et dichiarazione d.a Data sentenza scritta per li
dessi ad Daroni io Del sud.o rieri vista e letta
dall'altra volendo li sopradetti noali d'comune
consenso Devenir all'esecutione e terminazione d.a
detta sentenza Dano Domineto a forto Cluzza
alle domini divisori nel monte Declivo verso
la vale d'Tonalo nominato in detta sentenza,
ade' del domine stte Carrà Cana forto civa
passi 30 insir al domine aque nominato in
detta dichiarazione d'ofa sentenza verso alla
Buza existente nel Cerqio sopra la rovina del
monte quela Buza asomiglia a una grande
Fenestra grandeza dela quela Buza posta, et
designata per domine vechio aque et
venendo per detta vale secondo il corso
naturale dell'aqua andando vers' il predetto
loco detta cà Cana, Dano forto, et dessi

giù

2/ Passi 6 per secondo termine una pietra viva
quale guarda verso l'occidente delli passi
sottoposti non molto alta dal terreno circa
mezo passo segnata con una croce, da que-
sta come di sopra si camina verso detta
Buja a passi 4 al quale termine vè un albero
nel quale vè tagliata con il ferro una croce.
Et dal detto termine trauersando per al-
quanti ascendendo per il spatio di passi 7 da detto
ne ca. 8 si trouarà una pietra viua simile
alle, ma longa ca. passi 1 1/2, nel mezo della quale
3/ vè fatta una croce per longo termine, et den-
che non prouedi per detta linea ma più presto
ascendi in alto ca. passi 10 questo è causato
per la conualtà del detto Cargio ritrouarà detta
natura.

4/ Et dal detto Cargio trauersando et descendendo
per passi ca. 54 si ritrouarà una pietra viua
quale tira al fondo una molto alta da terra
segnata con una croce, et guarda verso il fondo di
detta valle posto per questo termine, et è detta
pietra grossa del Cargio sotto.

5/ Et partendosi dal detto termine fin a una costa
doue è alquanto di valle per passi ca. 80

...ove do sopra un Luogo nominato il Torno
...della gola ritrouato un sasso di forma grossa ma
...più piccolo, pure ominè due n'è da terra con
...una croce fatta nella sommità posto per quin
...to termine. Et è

6 Et quel andera descendendo fin a un sasso grande,
posto dal Torno nominato dalla Chiesa per passi Ca.
60 con una croce che guarda nella detta valle
per sesto termine.

6 Et quel andera descendendo fino a un sasso grande
posto dal Torno nominato dalla Chiesa
del detto traversando la detta fin al piè
del Cengio, che è all'incontro, qual sasso per
altro termine, nel qual Cengio vè fatta una
croce in una pietra viua.

7 Dal qual termine partendosi seguitando fino
alla piè d'detto Cengio fin al piè del sasso,
qual è al Torno della Fontana = et traver
do per una costa, quasi inaccessibile fin fin
al sasso in riua d'detto Cengio, ou sasso
d'detto Torno, nel qual sasso è scolpita una
croce per termine ottauo.

8 Et dal detto discendendo fin al Torno nominato
della Fontana = in riua del quale vè un

Corgio Dalteggiare d'un Corno, nel quale vi è fat-
ta una croce, quel riguarda verso detta
acqua posto per detto termine.

Dal quale Corgio andando, et traversando fin al
Corno della Seza vedra = detto dal detto
Corno Dove è un Sasso Dalteggiato d'un Corno
segnato con una croce. per detto termine.

Dal detto Corgio andando, et traversando fin
al Corno di Tisach = da quale detto Corno,
d'onde via Cava, Dove è un Corgio segnato
con una croce, et posto per detto termine.

Dal quale finitreata Descendendo et trave-
sando al Corno della Corvil = Dove è gia fat-
ta una croce nel Corgio appresso il Sentier
posta per detto termine.

Dal detto traversando, et descendendo fin alla
Cappa dentro in Cano via cava Dove è Salgi
da una croce in un Corgio Basso fatt al Sentier
per quale vigne incima posto per detto Luogo
termine.

Dal detto traversando fin al termine
detto posto Salgi 30 in Ca. Basso via Cava

dove è un sasso segnato con una Croce qual guar-
da verso detta acqua. Et benche detti termini
designati non corrispondino l'un all'altro per dritta
linea dal termine sotto via Cava fin alla Orga
fredda nominata per termine ad quo
questo è causato, perche detti Giudici Arbitri
et assistenti non havevano potuto piantare li
termini per retta linea come dice detta Senten-
za: ma hano ritrovato corsi, sassi grandi,
et parte vivi, quali hano posti, et designati
per termini come di sopra si contiene, non pre-
giudicando pero' a detta sentenza quali con
sottile fatti in opra contenti vogliono et pro-
testano che restino nel suo esser et stasi.
et dalla via Cava sopra il termine a quo
descendendo per la strada de Borgo verso Fiastra
rispicca sassoni come nella detta sentenza.
La qual terminazione et tutte le cose sud.
dette fatti per se et a nome della lor università
et delli lor successori hanno laudate et attendete
et promesso di non contravenire: fatti ma
per altri sotto la pena contenuta, et descritta

nelli

compromessi fatti et sentenza seguita con la dichia- 161
razione di quella, d'esser applicati come in detti com-
promessi, et sentenza di dover [illegible] spese, et
interessi et sotto l'espressa obligatione di tutti beni
delle loro università presenti e futuri.

L. S. Io Antonio Luca de Segno al presente abitante
in Verona Notaro publico fui presente alla sudetta
et tutte le cose sopraditte e pregato scrissi in conformi-
tà del sud. Egr. S. Baldassar Arnoldo Not. publico
et publicai in fede di che mi sono sottoscritto

Io Baldassar Arnoldi del q. Dottor S.r Nicolò Dott.r di
Verona publico Not. Imperiale fui presente
a tutte le cose soprascritte, et in questo Istromento
contenute et pregato ho scritto et publicato in
conformità di d. Spettabile S.r Ant.o Luca,
quel della mia continua si è sottoscritto nella

L. presente come di sopra si contiene et
fede della quali cose et a maggior corro-
boratione questo quinternetto il mio solito segno del
Nod.o et mi sono sottoscritto.

Il Brolio di Stalla lo dette da legare a Giacomo Concini per
il prezzo di [illegible] di quindici e questi pagabili a S: Giorgio
dell'mille ottocento e sedici nove, 1829 162

Il prato del Fosso lo dette da legnare il primo Fiero
a Pietro Concini [illegible] Fitti di Maddalena Verona
Agnoletti pagabili [illegible] S'ò di Cinquanta pagabili
al primo S: Giorgio 1830 resta ancora [illegible] per il termine

Il primo fiero del Fosso accordato S'ò dico Cinquanta
da pagarsi al detto S: Giorgio del 1830 cioè da Antonio
del fu Antonio Arbolle e da Pietro Concini figlio del fu
Domenico Concini

Ricevo da Pietro Concini per il fiero del fosso l'affitto di L. 23'
e per il terzo fiero de Boschi di sopra L. 31: L: 15 resta ancora
un fiorino: 45

L: 25 Lug.o 1829 a mano di mio Nipote ho ricevuto da Giacomo
Concini fiorini quindici per saldo d'affitto del Broilo

[illegible] li 12 Ottobre [illegible] ho datto da legare il terzo fiero del
Brello di [illegible] – di del Festo [illegible] prezzo di f 4: al
Marito della [illegible] del fu Giacomo Arrodi, e pagabili
quindici vicini [illegible] Stellina

Li 27 Ottobre 1624 ho venduto il terzo fiero del Brello per il
prezzo di fiorini 36 detto Jodeca ai seguenti cioè a Pietro Concini fiorini
del fu Domenico, ed alla Vedova del fu Antonio Arrotti pagabili
a S. Giorgio del 1629 senza nessuna Ordinazione

Li 25 Agosto 1625 ho venduto il secondo fiero del Brello
di sopra ad Andrea Marchetti Macellaio di Deas per il prezzo
di f 21 6, pagabili a questi da pagarsi fra otto Giorni

Juano li 13 giugno 1627

Ho dato il primo Terno del Brolio di sopra a Giovanni Pizzamiglio per il prezzo convenuto di £ 60 dico Lire Sessanta Veronesi a S. Giorgio o quattro Giorni prima, o dopo S. Antonio da Padova

Giovanni primamonti

Saldato P. Giuseppe
Quaresima

Li 2 Agosto 1627 ho dato il Brolio da segare il Secondo Terno per il Prezzo di £ 50 e questo Pagabili a S. Giorgio del 1628 Ciò è Pagato Bortolo che questi debbano esser pagati per il primo S. Rocco, oppure il giorno detto così si siamo Convenuti Ciò è Cadauno deura pagare £ 10: 40
per Cadauno £ 10: 40

Li 22 Ottobre 1627 ho venduto il Terzo Terno del Brolio di sopra di Beccaria per il prezzo di £ 20 da Vinti pagabili a Giuseppe Giovanni Francesco pagare a Natale di Nadal a pagarsi a S. Giorgio

Li 25 Luglio 1628 ho dato il Brolio di sotto da segare il Secondo Terno a Domenico Morandi per il prezzo di £ 4 Dico Lire a pagarsi dal futuro S. Giovanni del 1629 Sega verdesana Contadi di cui pagati e Saldato S. Giuseppe

Lattanzio

164

Li 29 Giugno 1831 ho fittato la sorte del Feno del Palù
a Domenico Pinamonti del fu Bonifacio per il prezzo di
Torini 9 col obligo di letamarla almeno Metà del anno
e pagare il fitto a S. Giorgio del anno 1832 sopra detto
Contradizione per adesso Cinque
Ricevo a Conto un Veneto Vecchio f 3: c: 6 Saldato per l'anno
1831
1833 Ricevo a Conto della sorte del Palù f 5 resta ancora f 3 lire pagate
per detto anno

Li 1 Marzo 1838 nuovo il fitto del 1836. con f 9:

1810

Li 27 del Mese di Febrajo il sottosegnato dovette prestare il giuramento in qualità d'Amministrattore in Cles in mani del Giudice Sottileur sotto il governo provisorio presidente il S: De Mock con tutti quei obblighi ingiònti come dall'ord: D: 1

Spado quaresima

Ff: i ordini ed obblighi dell'Amministratore

2 per il stato attivo e passivo Comunale

3 per li Diserton, e Feure

4 per le Feure

5 obblighi dell'amministrattore della Feure

6 per le Bore verde

7 per le Cavghe.

8 Supplica d'Giuseppe Cotelli per pretego credito d'Somministrazioni per fiorini 117 sotto al 1990 Lando Moratti. Restituito —

9 Ordine perentorio per la Feura.

10 ordine dell'S: Le Conazzelli per le legne dell'erario

11 Ordine per il pago di Giovegga — P.

13 ordine per la stampa di Concorrenza all'asta
14 ordine per il Verdone —
15 per la stampa Supplimia Andrey.
16 ordine a Tabelone per le Cose di Finanza
17 per estrazione de' Voti d'introduzione delle Bellis
18 per la Deputazione Lista —
19 per l'Inventari —
20 Per un Tavorino stampato
21 15 Aprile 1810 fu fatta nell'atto nel Amministration, Gratta Land a Borlo Val Lago La perlustrazione per il Pericolo del Fogo Focard per tutt'il Paese.
22 Ordine per Cavar no Legna —
23 Per l'incarpo del mè stampato —
24 Per Cavar no Legna per il Militare
25 Provigna Dun Foglio per li Disertori ~~pubblicato~~
26 Ordine per li Disertori publicati
27 Stampo publicato
28 Per le Carte di Finanza —
29 Per li Boschi — — — — — —
30 Dal Cameralista Toresani

30 ordine ſ. le ai Amministrazioni ſ. l'esecuz.ne dei ordini
31 Per la riattazione delle strade e ponti —
32 per le Fiere —
33 ſ. la stampa Tabella dei Luoghi —
34 ſ. Editti cara Legna — — — —
35 Decreto ſ. le Spese elemosinarie —
36. Decreto risguarda la vendita de Beni Comunali
37 Concerne il Camevalista, ch'non si possa dare
essere tutti vestiti in Carta senza compenso, altro
concerne dar cinque Rubbi di Fieno
38 Editto Finanziarii Concernente cinque ordini

Spesa per la Comune d'Inverno

1810

Li 2 Marzo esperti dal Sig.r Ant.o Arnaldi
al Mese della Neve per ordine — — — £ 1 —
Li 5 D.o per l'istesso fine — — — £ 1 —
Li 8 D.o pagati al Saltaro per trasporto di Cabre £ —
Li 10 D.o pagò come da ricevuta al Sig.r Miller d'Ord.e £ — 9
L'istesso giorno pagò al Sig.r Fabaveli — — — — 20
Li 11 Marzo Dado al Comadro vacletta Bianca
Do i: e ili — — — — — —
Dal Medamo promentati per fattura — — — £ 3 —
consegnato della sua robba — — — — £ 1 —
Saldata pagata — — — — £ 3 —
Li 16 Mazo esperti dal S.r Cugnato per la spesa
dell'acquedotto — — — — £ 2 —
Li 5 Aprile avuti da Paolo Sardi
per la metà della Legna d'Valsesa £ 45
come pure £ 4 per il Gaggiaro —
Li 17 Aplé pagati al Gaggiaro Sardi — £ 13
Li 20 D.o pagati al Mese per due ordini Baldissera £ 2
Pagati come da quitanza dal Donati oste per due
Pomeri d'Inverno — — — £ 8 16
L'istesso giorno per ordine Dell'ospidale dino
Sopra 4 per Cristina —
Li 27 Aple pagati al Pontoto d'Ale
xandra per — — — £ 12 —

1810 25 Febraro per due incanti di Lamine della Pesa Luna al Pou dei Salti Levato da Battista Valentini con la figurta [illegible] d' Giuseppe Ortelli per troni trenta sei a conto dequali incapo il gaggiaro Dal Valentini fin l'altro dal Ponte de Civegar fino a Mo: neda Levata da Giuseppe Morattti con la figurta in [illegible] di Matteo Morattti per il preggio di troni venti due dico — — — ₤ 23 ₤ 36 per ultimo [illegible]

5 Marzo comer da obligo di Giovan Ant.o fig.o li Antonio Sandri, Paolo fig.o Giovan Sandri e Bortolo Dal Lago per la Legna di velleg troni novanta dico — — — — ₤ 90

6 Maggio per leg: d.o reda val Ballors Levati

Bottaleg: il 10 d.o Incantata una Lamina al Pou Gaggi e Levata da Battista Leonardi Lintar Battista Maistrelli ₤ 15

6 d.o Maggio Il incanto di leg: d.o reda val Ballors ors - Michele Sandri q: Pietro — — — ₤ 29

Furono Cessi in pagamento per la Fattura delli troni cinquanta ₤ il pontedi legno a Battista Leonardi ₤ 6 - 6 cio ₤ 15 a Giuseppe Ortelli ₤ 8. a Battista Valentini ₤ 21. [illegible] ₤ 6 - 6

17 Aprile 1810 esporti al Magazzino per ordine
nè — — — — — — 2 .
ino Maggio esporti all'Ecc.mo Finanze — 7 .
al Magazzino per ordine — — — — 1 .
19 Maggio per esporti al Magazzino per ordine — — — 6 .
Li 25 Maggio 1810 esporti per la Corvée di
Pavia cioè cinque Tini e 1/3 d'Ordine detti
al Magazzino — — — — — — 93-9
Più Tini Aperti ordinato alla Casa Andreoli 16
Altri cinque Tini ordinati li 30 Maggio — 83-4
30 Maggio pezzi come da ricevuta ai Controllori 8
ni ed altri come da quadro — — — —
15 Sfis. esporti ai Monaghi e Sultani per l'Esposizione — 4:6
30 esporti a Giorgio Franchi Stagnaro come da
ricevuta — — — — — — 9-6
11 detto al Sig.r Vincenzo Giardini per due opere in Tonel — 6
e suo Padre 24 —
11 detto a Gio Battista Leonardi per opera fatta in Cortile
Pal Lago — — — — — — 6-9
per il Libro — — — — — — 7-6
22 Giugno esporti al Real come da ricevuta — 66-6
più per un Secchio con Bordali per la fontana 1 A1 - 610 1 1/2
le del Palazzo d'Ag.
24 Dal Medesimo estratto dei Trasporti dalla Delegazione 5
Li 16 esporti di ritorno. Estratto per guida Montagna
di nulla —

incontrati si Marzo per incanto a Buran spettan Corai
per istrum: con la fiorba di Giuseppe Leonardi — — — £ 1.6
pagati li 15 Giug: incanto alla vista dei Carti bonch. 46
al Cattaro da ant: Zorzetti di Lorina — — — 40
vale per di
Li 17 incantato in Buran di Legni N: 7 — — — 40
qti acquistati da Pietro £ 4 Ettore da Leonardi —
li 19 detti al Prati per resto del lavoro del Coperto dei
Legni finiti N: 6 — — — £ 8 — 6
Li 17 Giug: incantati in Legni 4 vecchi
Dall'ora Levati da Diritto Lavori per
li 19 detti per Lavori dei Legni
li 19 Giug: pagati al Legno per due Cavalli
Li 20 Luglio corrispondenti al Chiarissimi Sig: Podestà
Li 20 Luglio pagati per Cordine della
Deliberazione — — — — £
L. 50 pagati per detta Deliberazione — — £ 50 — 6
L. 2 pagati per Dazio Legni — — £ 2 — 6
Li 14 Luglio incassati da detto Dazio — £ 130
per una Corpa vecchia
Li 21 Luglio incantati Legni quattro
alla Malghera per N — — — £ 42
e li Cond. del Sig: Antonio Comin con la Barca
di Giuseppe Lavi — — — — —
Li 24 detti nicevo Dal Sig: Landi a conto Bil.
Deliberato N Volpi — — — — £ 26
Li 24 pagati al detto Landi — — — £
Li 29 Giug: Legni 7 cioè Pezzi di nella
Val dei Carrari per — — — £ 48
Levati dal Signor Giuseppe.
e pagati 20 Sig: Paolo Donca

Li 19 detto Luogo: altro incanto cioè
Scuola Sal Legni due per Coglati a Quattro in
Lotti. che venlete Lauch Ba Paolo Sa. 24
di Lista allegando Bisol —— — 6
Li 31 D: pagati Dom.i dell'Off.i al S.to Luogo Sal ... 6
Luogo — — — — 6 6-1 11
Li 3 Agosto pagati al Caverle — — 6
del Luogo 4941:6
Li 6 Agosto pagati a Franco Quarantina 6 41 6
per il Marzo — — — — — —
Li 15 Agosto incanto che Malgheta Palegni D:
6 a respeto Cosma Licata Giuseppe Gaia 5 5
Altro li Devon = di Legni al S.to Paolo Comi
incontrati nel corso Licata Giuseppe Gaia — — 6 15
Li 17 D: esposti al Mercato per il peltri —
cioè comp.i al peso di Libbre — 6 3
Li 18 al Sottin Giuseppe per la Strada del Monte 6 8 6
Li 20 D: pagati di Soma due Vini ordinati
Li 10 Luglio 1811 — — — — 82 4
Li 16 D: alla Sig.a Giovanna Sottinspiegno — 6 37
Li 16 D: Pagati a Giacchino Leonardi — — 6 119 1
Vino da Mosto in Luglio al Mezzo d'un Litro 1 6
Con la ricetta Lire 6 120 9

Li 15 Agosto 1810 spese in occasione della solennità 174
della Festa per sparo di Mortai ed altre regalie - £ 130 3
Li 22 agosto a Paolo cit - - - - - - £ 285
Li 28 agosto spese per petizioni ... £ 2 6
per petizione contro il tribunale - - - - 2 6
Incanto in Moneda ... Levati da Paolo Piovan
[illegible] per ... Giovanni Piovan ... - £ 14
Li 27 7bre 1810 incanto in Moneda legni di ... spesi dal ...
levati da Giovanni Piovan ... Giovanni ... £ 6 6
Li spesi per il ... - - £ 8
al ... e ... Paolo Corsini
Li 13 7bre 1810 furono ristretti li conti con il Antonio
Sandri ... sopra li suoi ... per
l'incanto della ... della ... per il
... e tutti li suoi ... dei incanti ...
... e però son restato debitore de troni 77 : C. 8
dico settanta sette e Carantani otto de quali
cioè troni cinquantacinque appresso a ...
e troni quatordeci appresso al ... e troni
sei e ... appresso al ... ed il restante in
... egualità
Li 18 7bre 1810 ... al ...
all'attoli - - - - - - £ 13 6

Li 22 detto sono andato a Trento per procurare
l'autorizzazione e il Capitale dei Talleri 1000
Spesi per la Legalizzazione come da Conto — £ 11
per Copia — — — — — £ 1
per viaggio — — — — — £ 5.10
Li 30 detto Dati a Battista Leonardi Vetturale — £ 12 = 3
Di portati al Detto Zanetti per Vettura del
Carro il — — — — £ 5 - 6
Li 31 detto ricevuti dal Battelo
Remitagne a conto £ 10
Dal Detto — — — £ 17

Li 26 detto pagati al Sig. Nicolò Capi Lorandoni £ 25.10

Li 2 detto fu saldato il Conto a saldo dei 26 detto
Contantonio Farini ceduti per vaglia da lui appago
Paolo Farini — — — — — — £ 124
appago Nicolò Bizamont — — — — — £ 6 : 6
appago Giovanni Bizamont — — — — — £ 1 : 4 -
Capi appago Battista Maistrelli — — — — £ 30 - 2
Sua in tutto — — — — — £ 77 : 8

Onde restano a mio favore Cig 2 li trovi
cinquanta appago al Farini. Capi 2

Li 28 detto 1831 Dati
al Detto — — per mani del Battelotti

Li 17 Genaro 1810 furon ristretti li Conti
Sopra dei incanti cioè dei 22 Luglio 1810
alla Malgheta per £ 42, il quale Sobligano pagare
ve li Sig.ri Fratelli Concini

L'incanto dei sì Agosto pure alla Malgetta di £ 54
diviso in tre portioni cioè alli Fratelli Janin, S.r
Paolo Concini, — Gasparo Corna ii portione d'Erba
Luno.

L'incanto dei 29 Luglio alla valle dei Canai de
£ 215 aitano ai Fratelli Janin.

Fatti però li conti dardo col S.r Paolo Concini qui
presente come pure con Giuseppe Janin pure presente
per il Porto di Mezzo Emergiano ho però incontra
to al S.r Paolo £ 18:4, e al Janin £ 17:4
Il Janin però mi è rimasto ancor debitore per li pasti
incanti de £ 36.

Gasparo Corna D.o per sua portio d'incanto £ 18:4
per le Carghe 1810 di reguden — — — £ 11:6
per le Carghe 1811 — — £ 1:6-
£

Spese diverse Cancelleresche:

1810 2 Marzo per ordini — — — — — — 210
8 al Saltaro per trasporto [illegible] — — — — 2 6
10 D.o al Sig.r Miler di Cles — — — — 9
al Sig.r Tabarelli — — — — — — — 8
Ad.a per vacheta Tiarca per la Campana — — 9 6
per fattura al medemo — — — — 5 10
10 Aprile al Nesso per ordini — — — — — 2
D.o all'oste Bonici d'ordine dei offici — — — 15
12 D.o al Parroco di Cles per aver aggiustato l'ord.a
già Debe Malga — — — — — — — 12
D.o al Nesso per ordini — — — — — 2
19 Maggio al Nesso — — — — — — 1
Terzo Maggio ad ameseg.a Uffici — — — — 6 15
25 Aprile — Nro ordinato dal — — — — 6 15
28 Maggio Scuovi Giugio 1809 a tutto li 30.r — 93 9
30 D.o — — — — — — — 83 4
D.o — — — — — — — 8
D.o ai Confalonieri a porta Croce — — — 6
ai Moneghi — — — — — — — 4
5 ai Monegh — — — — — — — 6
10 D.o a Giorgio Franch Mascalco — — — — 9 6
al q.m D.n Matteo Ant.o Monegh Mascalco — — 15
all'ostelli — — — — — — — 7 6
11 D.o per il Cibrad — — — — — — 1 6
paga
per intimaz.a d'Decreto ad istanza d'Orsola Leonardi 1 6
12 D.o A un Nesso a Spj. giuda per un Sandam a Cavalo 1
p.a andata a Cles —
Fior. 29 1 2

Tove 1810 esporti dal V. Arnesi per traslazione del Capitale dei 1000 Talari come da ricevuta — — — ₤ 10:9:95

Tove 1810 spesi al V. Dott. Cavenfeil per la copia e traslazione del Capitale dei 1000 talari — — — — ₤ 14

spesi il Mio viaggio in viaggiata giornate tre — — — — ₤ 10

come Dott. dei 14 agosto.

Cav Tové due dei 30 Sett. 1810 — — — ₤ 32-4:4

altro Tové dei 17 Aprile 1810 — — ₤ 16 2-2

esporti per il Cabriolet il Passo dal V. Giudice Nobile per la Fiera — — — — ₤ 3:4

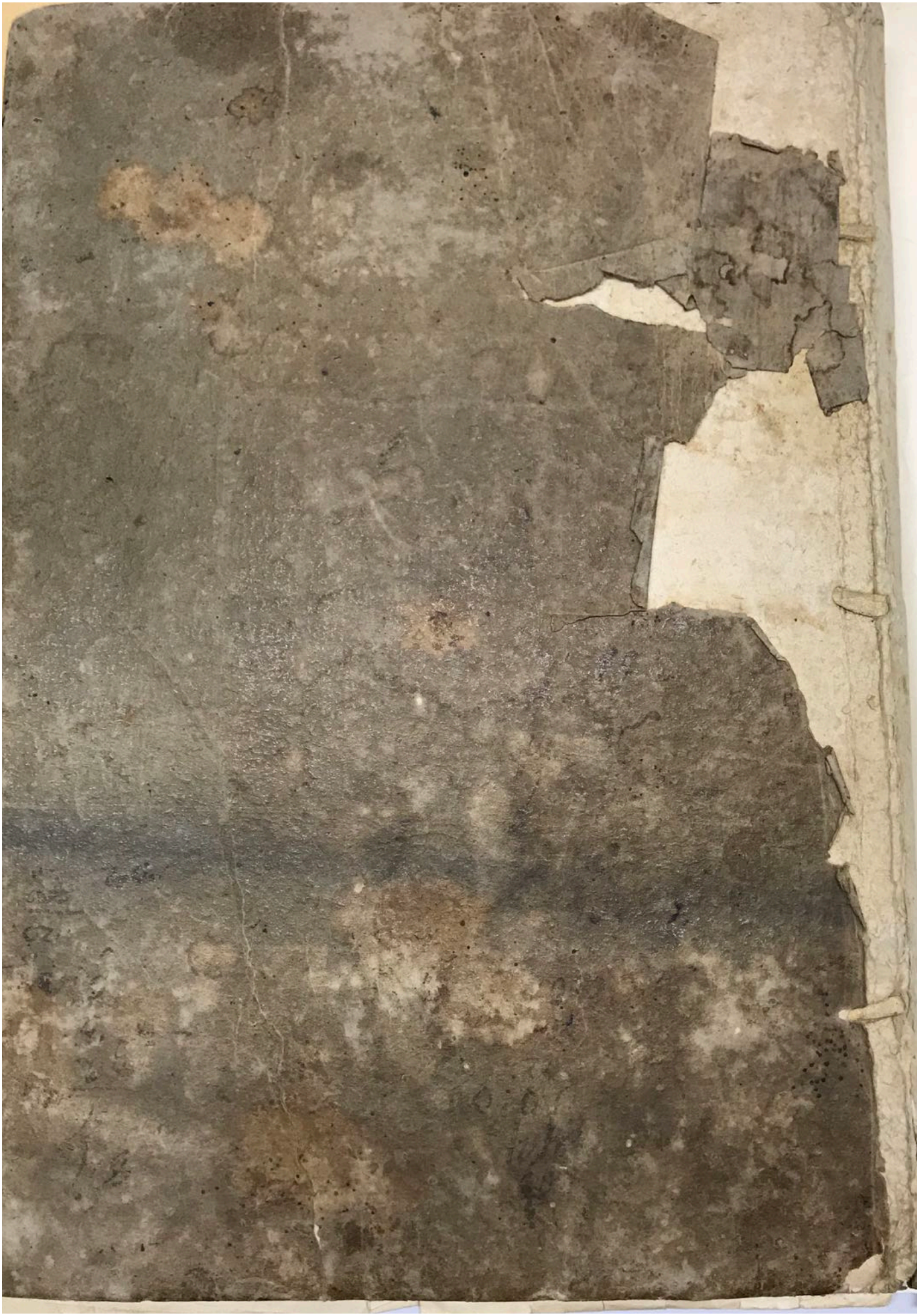

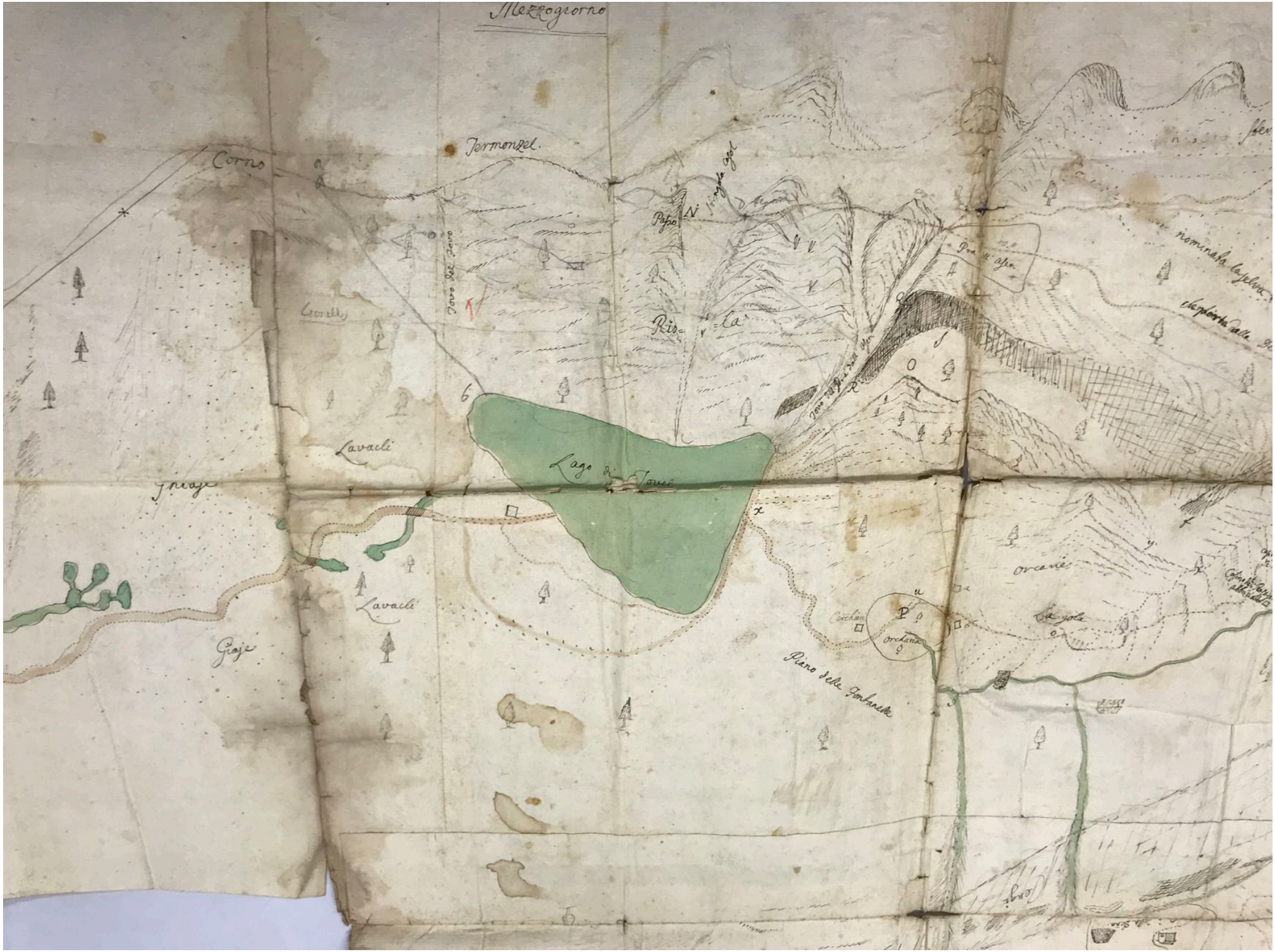
Mezzogiorno
Cornu
Termongel
Lavacli
Lago di Tover
Lavacli
Riano delle Gombarete
Orcanie

Toro del Toro
Ris=
=la
Toro del Prà
Lavacli
Lago di Toro
Lavacli
Cerchiara
orchara
Piano delle Fontanelle

x
y
z
u
Ovcave
Cerchian
P
orchana
Piano delle Fontanelle
la gola
o
Capino dei Cerchia
Capino dei Parafoli
abbandonato

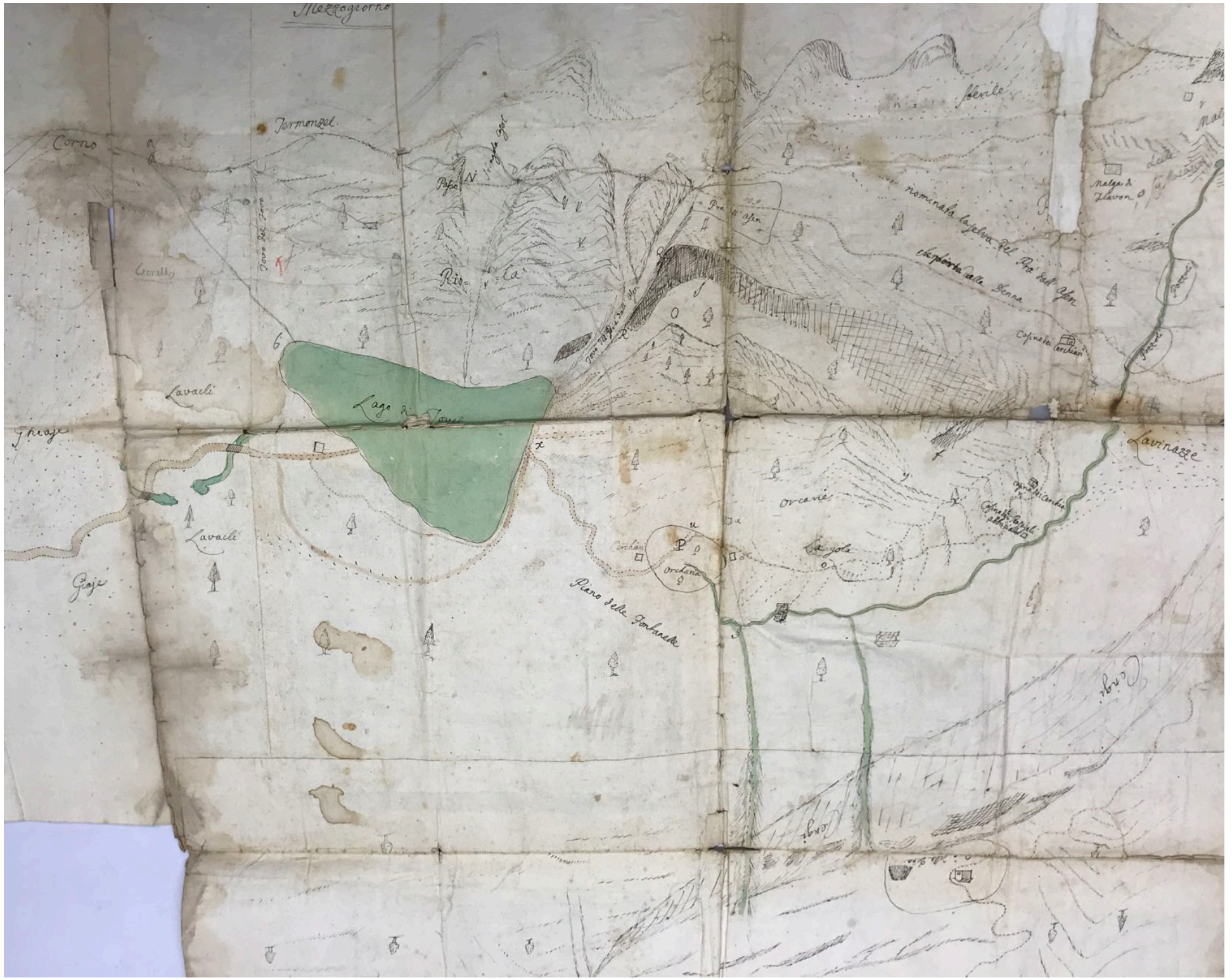
Mezzogiorno
Corno
Termonpel
Pepo
Rivo
Lavacli
Lago di Vares
Lavacli
Orchena
Piano delle Fontanele
Orcavie
Lavinazze
Cime